

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 22 MARZO 2016

n. 32



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 186

Cont. n. 3048/07/FR. Corte d'Appello di Bari. Costituzione nel giudizio di revocazione proposto dal Comune di Ba Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella.15079

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 187

Cont. 1327/12/L Tar Lazio (R.G.10019/2012) Sosp. Regione Puglia c/MISE. Impugnazione decreto n.176/2015. Rati-fica mandato difensivo al legale esterno avv. Rocco De Franchi e agli avvocati interni Maria Liberti e Isabella Fornelli. 15081

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 188

Cont. 2789/02/B/ GR – Regione Puglia c/L. V. + 1 – Istanza per l'opposizione ex art. 615, 2^a comma, cpc e per la so-spendione dell'esecuzione del titolo, in virtù della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Bari sezione stralcio – Articolazione di Altamura. Ratifica nomina legale esterno, avv. Cinzia Capano. 15083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 189

Cont. n. 58/06/GA. T.P. C-Regione Puglia. Corte di Cassazione. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Elio Vulpis. 15085

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 190

Cont. 387/15/L Corte di Cassazione. Regione Puglia c/P.N. Impugnazione ordinanza del Tribunale civile di Lecce dell'8.12.2015. Ratifica mandato difensivo al legale esterno avv. Carlo Scarcia e all'avvocato interno Maria Liberti. 15088

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 191

Cont. n. 2944/07/B/GA. L.G. c/Regione Puglia. Corte di Appello di Bari – sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Umberto Conti.15090

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 192

Cont 1282/12/SI. Corte di Appello di Bari- Regione Puglia c/ U.S. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Vittorio Russi, legale esterno. 15092

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 193

Cont. 1316/15/L Revoca della D.G.R. n.2408 del 22.12.2015 Riproposizione ratifica incarico avv. Ada Matteo. 15094

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 194

Cont. 69/016/CA. Regione Puglia c/ Sig.r M. A. Espropriazione immobiliare. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli. . . . 15096

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 195

Cont. 95/016/CA. Regione Puglia c/ Sig.ra F.A.. Espropriazione immobiliare. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli. . . . 15098

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 196 Cont. 960/15/GA. Tribunale di Bari sez. Lavoro. T.P., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.	15100
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 208 Cont. 961/15/GA. Tribunale di Bari sez. Lavoro. M.P., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.	15101
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 209 Cont. 959/15/GA. Tribunale di Bari sez. Lavoro. C.N., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni..	15102
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 212 Cont. n. 933/12/AL – TAR Bari – Regione Puglia / E.P. – Ratifica costituzione in giudizio.	15103
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 215 Cont. n. 1270/15/FR. Tribunale di Taranto – T. M. S.p.A. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo Avv.ti Leonilde Francesconi e Ugo Carletti, legali interni..	15105
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 217 Progetto sperimentale per la “Salvaguardia dell’Asino di Martina Franca, specie in via di estinzione, attraverso nuove tecniche di riproduzione assistita ed alcuni aspetti sanitari delle malattie infettive legate alla sfera genitale”. Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia ed Università degli Studi di Teramo.....	15108
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 220 Ex C.R.F. Bari - Artt. 2 e 4 della Legge Regionale n.20 del 30/06/1999 e s.m.i. - Vendita unità produttiva podere n.349/A di Ha 3.34.11 in agro di Gravina in Puglia (BA) in favore del coltivatore Tarantino Giuseppe Nicola.	15115
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 221 PON YEI – Incremento risorse, ex Art. 7, Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani.	15120
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 222 Costituzione Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, L.R. n.19/1999 – art.8	15125
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 223 Protocollo d’intesa per la costituzione del Polo “Apulian Diculther” per la formazione e ricerca nel Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities nell’ambito dell’Accordo di Rete nazionale Scuola “A Rete” per il Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities – Diculther. Ratifica Protocollo d’intesa.	15128
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 224 Cont. n. 949/13/FR. F.I. S.r.l. c/Regione Puglia. Tribunale Civile di Foggia. Opposizione a sequestro conservativo. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Prencipe.....	15146
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 226 DGR n.424/2015. Deroga Monte ore storico attribuito alla A.S.L . BT.	15148
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 228 DGR n.424/2015. Deroga Monte ore storico attribuito alla A.S.L . TA.....	15151
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 229 Commissione Paritetica Regione Puglia – Università degli Studi di Bari. D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 1 – D.P.C.M. 24 maggio 2001, Legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, art. 6. Sostituzione componente.....	15154
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 232 Seguito DGR 2469/2012- Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118- individuazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore.	15157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 233

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo “Foggia-Campolato” in centro urbano di Foggia a favore dei signori Bizzarro Carmela e Schiavone Francesco. 15159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 234

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Braccio “Lenza-longa” in agro di San Giovanni Rotondo a favore del signor Cocomazzi Filippo. 15163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 235

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Braccio “Lenza-longa” in agro di San Giovanni Rotondo a favore del signor Cocomazzi Antonio. 15167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 236

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Braccio “Lenza-longa” in agro di San Giovanni Rotondo a favore del signor Cocomazzi Vincenza. 15170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 237

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo “Foggia-Campolato” in centro urbano di Foggia a favore dei signori Botticella Luigi, Botticella Alessandro e Botticella Veronica. 15174

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 239

Nomina rappresentante dell’assessorato alla Formazione e lavoro in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu-Puglia (art.10, comma 1, lett. C) della L.R. 18/2007). 15178

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 240

Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’ art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni o perimetrazioni. 15180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 241

D.Lgs. 42/2004, smi, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al rila-scio delle autorizzazioni paesaggistiche al comune di Alezio (LE) e Capurso (BA) ai sensi dell’art. 7 della L.r. 20/2009 (XLII). 15187

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 242

ARCA CAPITANATA - L. n. 560/93 e L. R. n.20/2005 - Lavori di recupero edilizio nel Comune di TRINITAPOLI – Quartiere UNRRA CASAS – Lotti n.345 e 346. Finanziamento integrativo di €369.518,50 nell’ambito delle economie dei cantieri ultimati di cui alla L.n.560/93. 15191

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 243

Comune di Castro (LE). Delibera di C.C. n. 33 del 03.08.2009. Art. 16 L.R. n. 56/90 – Variante urbanistica al Pdf vigente ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80 a seguito di Sentenza TAR Puglia Lecce Sez. prima n. 1129/08. Approvazione definitiva. 15193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 244

Comune di Nardò (LE). Variante P.R.G. - Riqualificazione di aree di proprietà della Sig.ra NISIO Giovanna + 4. Del. Comm. Str. n. 43 del 29-11-2010. Approvazione definitiva. 15200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 245

Comune di Nardò (LE). Variante P.R.G. - Riqualificazione di aree di proprietà della Sig.ra Resta Rita. Ottemperanza Sentenza TAR 2972/09 e TAR 1408/08. Adozione Del. C.C. n. 135 del 10-11-2014. Approvazione definitiva. 15208

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 247 Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 94/2011. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fig. 72 p.lla 84 (ex p.lla 1).	15215
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 249 Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 43/2015. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fig. 44 p.lla 250 (ex p.lla 104).	15220
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 250 Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 119/2013. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fig. 62 p.lla 199 e 200 (entrambe ex p.lla 58) e Fig. 59 p.lla 1101 (ex p.lla 179).	15224
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 251 Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 61/2015. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fig. 69 p.lla 105.	15230
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 252 Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 119/2013. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fig. 42 p.lla 491 (ex p.lla 32).	15234
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 253 Comune di SANNICANDRO DI BARI (BA). Delibera di C.C. n. 9 del 13-05-2011 avente ad oggetto "Variante di adeguamento del P.R.G. alle sentenze TAR/Puglia". Approvazione definitiva.	15239
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 260 Adesione della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017.	15260
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 261 Attività Consiglieria di Parità. Approvazione Schema di Convenzione.	15263
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 263 COMUNE DI BARLETTA (BT) - Rettifica cartografica del PRG per la Via dei Muratori. - Presa d'atto, in acquiescenza alle sentenze TAR n.1219/2015 e n.160/2016.	15275
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 266 Approvazione appendice alla convenzione tra la Regione Puglia e l'ARIF repertoriata al n 016542 del 17/12/2014 . . .	15279

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 186

Cont. n. 3048/07/FR. Corte d'Appello di Bari. Costituzione nel giudizio di revocazione proposto dal Comune di Ba Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con atto di citazione in revocazione, il Comune di B. chiedeva l'annullamento e/o la riforma in revocazione della Sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sezione Specializzata Imprese, n. 1849/2014, depositata il 20.11.2014, non notificata;
- la Civica Amministrazione citava la Regione Puglia, le Sig.re V. M.N., M. M.N., T.M.N., C.M.N., M.M.N., S.M.N. e la Sig.ra N.M., la Fondazione L. S. P. e T. di B., e la Città Metropolitana di B. a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Bari all'udienza del 12.04.2016, per ottenere la revocazione della Sentenza n. 1849/2014 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Specializzata Imprese, per i motivi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. e, per l'effetto ottenere:
 - 1) la dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti indispensabili per procedere all'accertamento dei motivi di inefficacia/nullità del Protocollo d'Intesa del 21.11.2002 proposti dalla Regione Puglia;
 - 2) la sospensione del procedimento in Cassazione ex art. 398 ultimo comma c.p.c.;
 - 3) l'accoglimento dell'appello proposto dalla Regione Puglia per la riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Bari n. 3743/2009, nonché tutte le eccezioni, anche riconvenzionali, proposte dal Comune medesimo;
 - 4) la conferma del rigetto dell'appello incidentale.
- Attesa la rilevanza della questione, è necessaria la costituzione in giudizio della Regione Puglia, in coerenza con le difese già spiegate nei precedenti gradi del giudizio;
- tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. i, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 28.01.2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Francesco Tanzarella, del foro di Bari, già officiato nei precedenti gradi di giudizio, al fine della costituzione in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € **11.412,86= comprensivo di IVA e CPA**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: Indeterminabile di particolare interesse

SETTORE DI SPESA: Presidenza Giunta Regionale

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, in corso di sottoscrizione, pari ad € **11.412,86= comprensivo di IVA e CPA (di cui € 8.995,00 per compenso professionale, € 359,80 per CPA, € 2.058,06 per IVA)** sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Francesco Tanzarella, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € **3.423,86= comprensivo di IVA e CPA**. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura,

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi *ad adiuvandum* nel giudizio di revocazione proposto dal Comune di B. dinanzi alla Corte d'Appello di Bari,
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Francesco Tanzarella del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 187

Cont. 1327/12/L Tar Lazio (R.G.10019/2012) Sosp. Regione Puglia c/MISE. Impugnazione decreto n.176/2015. Ratifica mandato difensivo al legale esterno avv. Rocco De Franchi e agli avvocati interni Maria Liberti e Isabella Fornelli.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con ricorso pendente dinanzi al Tar Lazio-Roma R.G. .10019/2012 la Regione Puglia ha impugnato il Decreto del MATTM n.342/2012, recante parere favorevole VIA per l'attività di ricerca di idrocarburi da effettuarsi al largo delle coste della Regione Puglia e del Molise, a ministero degli avvocati interni Maria Liberti e Isabella Fornelli, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.2287/2012
- Con decreto n.176/2015 il MISE ha conferito il permesso di ricerca l'utilizzo della tecnica dell'air gun.
- Ritenuta la necessità di impugnare con ricorso per motivi aggiunti e contestuale istanza cautelare il decreto del MISE n.176/2015, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha conferito il mandato difensivo all'avv. Rocco De Franchi unitamente e disgiuntamente agli avvocati interni già officiati in virtù di Deliberazione di G.R. n.2287/2012;
- Si dà atto che il mandato conferito all'avv. Rocco De Franchi è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 7.920,00, oltre CAP e IVA, come determinato nella mail di accettazione dell'incarico del 31.01.2016, al netto della decurtazione del 20% rispetto ai compensi disciplinati dalle DGR n.1985 e n.2697/2012.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di impugnare con motivi aggiunti al Tar Lazio, con contestuale istanza cautelare, il decreto del MISE n.176/2015. (Valore della causa: di particolare interesse; Settore di spesa: Dipartimento Sviluppo Economico).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 10.048,89 (IVA e CAP inclusi), è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 10.048,49 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari all'importo del 30% pari ad € 3.014,66 IVA e CAP inclusi

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e ss.mm.ii., l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. 11.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del residente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal

Coordinatore dell'Avvocatura;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di impugnare dinanzi al Tar Lazio, con istanza cautelare, il Decreto del MISE n.176/2015 a mezzo dell'avv. Rocco De Franchi e degli avvocati interni Maria Liberti e Isabella Fornelli
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.
- di conferire l'incarico all'avvocato regionale alle condizioni stabilite del vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e ss..mm.ii. e della circolare applicativa n.2/2010.

L'incarico difensivo confermato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 188

Cont. 2789/02/B/ GR – Regione Puglia c/L. V. + 1 – Istanza per l'opposizione ex art. 615, 2^a comma, cpc e per la sospensione dell'esecuzione del titolo, in virtù della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Bari sezione stralcio – Articolazione di Altamura. Ratifica nomina legale esterno, avv. Cinzia Capano.

Assente Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice presidente Nunziante:

Con provvedimento n. 841 del 28/6/05 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell'avv. Elisabetta Simone nel giudizio promosso dai sigg.ri L.V. e P.A. innanzi al Tribunale di Bari Sezione distaccata di Altamura per sentire condannare i convenuti, Regione Puglia e Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. BA7/ e BA/8, in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni causati ai minori L.G. e L.M. a seguito di comportamento omissivo tenuto dai sanitari durante il ricovero ed il successivo parto gemellare della stessa ricorrente P.A.;

- l'adito Tribunale di Bari sezione stralcio — articolazione di Altamura, già Tribunale di Bari Sezione distaccata di Altamura, con sentenza n. 2209/15, depositata in data 14/5/15 ha accolto la domanda nei confronti della Regione così decidendo: "accoglie la domanda degli attori nei confronti della Gestione liquidatoria USL BA/8 in L.c.a. e della Regione Puglia e, per l'effetto condanna le stesse, in solido tra loro, al pagamento in favore di G.L. di € 658.000, 00 per danno non patrimoniale ed € 410.337, 64 a titolo di danno patrimoniale, oltre gli accessori di cui in motivazione, nei limiti, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo; accoglie la domanda degli attori nei confronti della Gestione liquidatoria USL BA/8 in L.c.a. e della Regione Puglia e, per l'effetto condanna le stesse al pagamento, in solido tra loro, in favore di M.L., della somma di € 931.000, 00 per danno non patrimoniale ed € 476.085, 73 a titolo di danno patrimoniale, oltre gli accessori di cui in motivazione, nei limiti, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo; accoglie la domanda degli attori nei confronti della Gestione liquidatoria USL BA/8 in L.c.a. e della Regione Puglia e, per l'effetto condanna le stesse al pagamento in solido in favore degli attori, in proprio, della somma di € 77.000, 00, oltre gli accessori di cui in motivazione, nei limiti, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo; condanna la Gestione liquidatoria USL BA/8 e la Regione Puglia, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa che liquida in €1.087, 06 per spese ed €32.000, 00....; pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico dei soccombenti ed in solido tra loro."

- Avverso la precitata sentenza la Regione Puglia ha proposto gravame a mezzo dell'Avv. Cinzia Capano;
- In data 29/10/2015 è stato notificato atto di precetto in forza della predetta sentenza n. 2209/15 e la Regione Puglia ha proposto opposizione agli atti esecutivi a mezzo del medesimo avv. Cinzia Capano;
- Con nota datata 1/12/2015 il prefato legale ha rappresentato l'opportunità di proporre istanza per l'opposizione ex art. 615, 2° comma, cpc e per la sospensione dell'esecuzione del titolo, formatosi sull'atto di precetto, in virtù della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Bari sezione stralcio — articolazione di Altamura, già Tribunale di Bari Sezione distaccata di Altamura;
- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal prefato legale e giusta quanto espresso dalla competente Sezione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale con nota prot. AOO/168/1394 del 15/12/15, ha ravvisato la necessità di proporre istanza per l'opposizione ex art. 615, 2° comma, cpc e per la sospensione dell'esecuzione del titolo di che trattasi e con proprio provvedimento del 17/12/15, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Cinzia Capano, già officiata nel connesso giudizio (codice U.P.B. 1.3.1.);
- Si dà atto che il mandato all'Avo. Cinzia Capano è stato conferito per un importo predefinito pari ad €

7.425,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 17/12/15. - Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: € 4.565.650,42; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 9.420,84, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 7.425,00 (imponibile), € 1.698,84 (IVA), € 297,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.826,25, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 dei 25/3/2011)"

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta de residente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre istanza per l'opposizione ex art. 615, 2° comma, cpc e per la sospensione dell'esecuzione del titolo, formatosi sull'atto di precetto, in virtù della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Bari sezione stralcio — articolazione di Altamura, già Tribunale di Bari Sezione distaccata di Altamura a mezzo dell'Avv. Cinzia Capano;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 189

Cont. n. 58/06/GA. T.P. C-Regione Puglia. Corte di Cassazione. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Elio Vulpis.

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con provvedimento n. 3 del 04.06.2008 del Dirigente del Settore Personale, la Regione Puglia indiceva un concorso interno per la copertura di n. 482 posti di VIII qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, l.r. Puglia n. 7/1997. Il sig. T.P. presentava domanda di partecipazione al suddetto concorso interno, ma ne veniva escluso poiché non in possesso della qualifica di VII livello richiesta dal bando;
- il Tar adito in sede cautelare ammetteva il ricorrente a partecipare alle prove scritte, ma, successivamente, pronunciandosi definitivamente sulla domanda cautelare, respingeva il ricorso per carenza del *fumus boni juris*;
- il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto avverso tale provvedimento, ammetteva il ricorrente a sostenere le prove orali del concorso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1018/2000, la Regione Puglia provvedeva ad integrare la graduatoria di merito del concorso in questione, inserendo i nominativi dei candidati che medio tempore avevano ottenuto l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, ivi incluso il ricorrente;
- tuttavia, l'intera procedura concorsuale veniva meno *ab imis* per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 373 del 23.7.2002, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 32 l.r. Puglia n. 7/1997 e 39 l.r. Puglia n. 26/1984, sanciva l'illegittimità costituzionale della riserva integrale dei posti da coprire in favore dei dipendenti interni dell'Ente; nonché a seguito di una serie di sentenze del Tar Puglia — Sede di Bari (nn. 2610/2004; 2842/2004; 2826/2004; 5227/2004) che annullavano l'intera procedura concorsuale, con decorrenza dal bando;
- l'Amministrazione Regionale, per porre rimedio a tale situazione e nel tentativo di salvaguardare le risorse umane ed economiche profuse nel concorso, che riguardava 297 dipendenti che avevano superato le prove concorsuali, emanò, con l'art. 59 della l.r. n. 14/2004, una disciplina provvisoria del reclutamento del personale, facendo salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate in base alla D.G.R. n. 10179 del 30.12.1997;
- tale disciplina provvisoria veniva integrata con l'art. 73 l.r. n. 1 del 12.01.2005, che salvaguardava anche l'inquadramento di coloro che erano stati ammessi con riserva;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Personale, Organizzazione e Metodi n. 266 del 16.02.2005, in ottemperanza all'art. 73 L.R. Puglia n. 1/2005, la Regione aveva inquadrato nella ex VIII qualifica funzionale D3, con decorrenza dal 01.06.1999, sia i vincitori del concorso sia i dipendenti (tra cui il ricorrente) ammessi con riserva, non riconoscendo, però, al ricorrente le differenze economiche, che venivano invece posticipate con decorrenza dal 01.03.2005, data in cui l'istante veniva chiamato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, conseguendo la cat. D/5;
- sicchè, il sig. T.P., ricorrendo dinanzi al Tribunale di Bari e adducendo la violazione del principio giurisprudenziale della unicità del procedimento concorsuale (secondo cui, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, l'Amministrazione non può adottare singoli provvedimenti con diverse decorrenze), chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate da giugno 1999 a febbraio 2005 e degli interessi legali;
- il Giudice di prime cure, con sentenza n. 7511/2010, accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto attoreo, (conseguente all'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito), all'inquadramento giuridico ed economico dalla stessa data degli altri vincitori di concorso;
- avverso la citata sentenza del Tribunale di Bari, la Regione Puglia proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari, che accogliendo il gravame, con sentenza n. 2618/2014, stabiliva la legittimità della de-

correnza degli effetti economici dell'inquadramento dalla formale sottoscrizione della nuovo contratto individuale di lavoro "nella totale caducazione della lex specialis rappresentata dal bando di concorso invocato dal lavoratore";

- con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, il sig, T.P. chiedeva l'annullamento della sentenza del Giudice di secondo grado;
- ravvisata la necessità di una rigorosa difesa della Regione e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, il 22.12.2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Elio Vulpis, del foro di Bari, al fine di resistere al ricorso.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 1.926,99= comprensivo di IVA e CAP**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 15.943,82

SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad **€ 1.926,99= (di cui € 1.518,75 per compensi professionali, € 347,49 per IVA ed € 60,75 per CAP)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Elio Vulpis, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 578,1= (di cui € 455,62 per compensi professionali, € 104,25 per IVA, € 18,23 per CAP)**. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K I e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. per resistere al ricorso in Cassazione, come in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Elio Vulpis del foro di Bari;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 190

Cont. 387/15/L Corte di Cassazione. Regione Puglia c/P.N. Impugnazione ordinanza del Tribunale civile di Lecce dell'8.12.2015. Ratifica mandato difensivo al legale esterno avv. Carlo Scarzia e all'avvocato interno Maria Liberti

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice presidente Nunziante:

- La seconda sezione civile del Tribunale civile di Lecce, nel pronunciarsi nella causa civile di primo grado iscritta R.G. 3520/2015, con ordinanza dell'8.12.2015, ha dichiarato inammissibile l'opposizione della Regione Puglia proposta avverso il decreto ingiuntivo n.616/2015 con cui P.N. ha reclamato le proprie competenze professionali.
- Ritenuta la necessità di impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione ex art.111, co7 Cost. la succitata ordinanza, il cui contenuto costituisce un precedente per i successivi giudizi che potrebbero essere instaurati da altri legali officiati dalla P.A., il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha conferito il mandato difensivo al professionista processualcivilista avv. Carlo Scarzia unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Liberti, già difensore nel giudizio R.G. 3520/2015.
- Si dà atto che il mandato conferito all'avv. Carlo Scarzia è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.375,00 oltre CAP e IVA, come determinato nella bozza di convenzione tra il prefato professionista e l'avvocato coordinatore.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione ex art.111, co7 Cost. l'ordinanza della seconda sezione civile del Tribunale di Lecce dell'8.12.2015.

(Valore della causa: da € 25.001,00 ad € 50.000,00; Settore di spesa: Avvocatura regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della 1.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.282,20 (IVA e CAP inclusi), è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 4.282,20 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari all'importo del 30% pari ad € 1.284,66, IVA e CAP inclusi

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e ss.mm.ii., l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 70/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del residente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e)

dal Coordinatore dell'Avvocatura;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione ex art.111, co7 Cost. l'ordinanza della II sez. del Tribunale civile di Lecce dell'8.12.2015 a mezzo dell'avv. Carlo Scarcia e dell'avv. Maria Liberti;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.
- di conferire l'incarico all'avvocato regionale alle condizioni stabilite del vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e ss.mm.ii. e della circolare applicativa n.2/2010.

L'incarico difensivo confermato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 191

Cont. n. 2944/07/B/GA. L.G. c/Regione Puglia. Corte di Appello di Bari – sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Umberto Conti.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Il sig. L.G., dipendente della Regione Puglia dal 01.02.1981 al 01.01.2003 in qualità di istruttore direttivo con la qualifica ed il trattamento economico di impiegato di categoria D3, veniva nominato quale responsabile di misura delle infrastrutture rurali presso l'Assessorato Agricoltura, riforma fondiaria, foreste, agricoltura, caccia e pesca, svolgendo l'incarico assegnato dal 01.01.2001 al 31.12.2002 e ottenendo dall'amministrazione regionale la retribuzione di posizione e di risultato relativa esclusivamente all'attività svolta durante il 2001;
- con riferimento all'anno 2002, la Regione Puglia riteneva, invece, di applicare il disposto dell'art. 17, comma 5, del contratto decentrato integrativo del 01.01.2001;
- con ricorso depositato il 27.06.2007, il sig. L.G. conveniva in giudizio l'amministrazione regionale, innanzi al Giudice del Lavoro di Bari, per l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2002;
- il Giudice adito, con sentenza n. 11473/2013 accoglieva la domanda attorea e condannava la Regione Puglia al pagamento in favore dell'istante della somma di € 6.000,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
- ritenuto erroneo il *decisum* del giudice di prime cure, si ravvisava la necessità di proporre appello avverso la citata sentenza;
- pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, il 06.12.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Umberto Conti, del foro di Bari, al fine di impugnare il citato provvedimento giurisdizionale;
- per un disguido di ufficio non risulta ancora ratificato con delibera DGR l'incarico difensivo all'Avv. Conti, deliberazione necessaria quale presupposto di ammissibilità dell'impugnazione della decisione di primo grado;
- poiché l'udienza di discussione del gravame è stata fissata per il giorno 22.02.2016, termine ultimo per poter depositare in giudizio la predetta deliberazione, occorre che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via d'urgenza al prefato legale già officiato nel primo grado di giudizio.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € **4.796,06= comprensivo di IVA, CAP oltre al contributo unificato pari a € 145,50**, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta nota prot. n. AOO/024/20800 del 18.12.2013.

VALORE DELLA CAUSA: indeterminabile

SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € **4.941,56= (di cui € 3.780,00 per compensi professionali, € 864,86 per IVA, € 151,2 per CAP, € 145,50 per contributo unificato)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Umberto Conti, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € **1584,32= (di cui € 1.134 per compensi professionali, € 259,46 per IVA, € 45,36 per CAP, € 145,50 per**

contributo unificato). Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. pro tempore per l'impugnazione della sentenza n. 11473/2013 del Giudice del Lavoro di Bari, innanzi alla Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Umberto Conti del foro di Bari;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 192

Cont 1282/12/SI. Corte di Appello di Bari- Regione Puglia c/ U.S. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Vittorio Russi, legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con ricorso dinanzi al Tribunale di Bari l'U.S. S.p.A. ha chiesto ed ottenuto decreto n. 5/02 con il quale è stato ingiunto all'Amministrazione regionale il pagamento della somma di € 62.102,00 — oltre interessi e spese legali — a titolo di canoni locativi per gli anni 2000 e 2001 dello stabile sito in Bari alla Via De Rossi n. 220-234, concesso in locazione quale sede dell'E.R.P.T.
- Con ricorso depositato il 5.3.2002 la Regione Puglia si è opposta al prefato decreto ingiuntivo chiedendone la revoca.
- Il Tribunale di Bari con sentenza n. 4040/12, definitivamente pronunciandosi sul procedimento, ha accolto l'opposizione a D.I. con compensazione di spese legali;
- La U.S. S.p.A. ha notificato il 13.2.2015 atto di appello avverso la citata sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Bari.
- Ravvisata la necessità di costituirsi anche nel giudizio di impugnazione, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente del 22.04.2014, salva ratifica, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Vittorio Russi che ha già difeso l'Amministrazione regionale nel primo grado di giudizio (D.G.R. n. 455 del 14.5.2002).
- Con PEC del 1° febbraio 2016 l'Avv. Russi ha evidenziato la necessità di depositare la DGR di ratifica dell'incarico entro l'udienza di discussione fissata dal Collegio al prossimo 14.9.2016, adempimento necessario per l'ammissibilità della costituzione in giudizio.
- A tal fine è necessario che la G.R. provveda a ratificare il citato mandato.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n. 18/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012.

(Valore della controversia: € 62.102,00: Settore di Spesa: Contratti e Appalti)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 8.564,40 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.569,32, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del V. Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta pro tempore e, quindi, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 4040/2012 resa dal Tribunale di Bari affidando il relativo incarico difensivo avv. Vittorio Russi del foro di Bari, con studio in Bari al C.so Vittorio Emanuele, n. 60;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 193

Cont. 1316/15/L Revoca della D.G.R. n.2408 del 22.12.2015 Riproposizione ratifica incarico avv. Ada Matteo

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con delibera n.2408 del 22.12.2015 la Giunta Regionale ratificava l'incarico difensivo conferito dal Presidente all'avv. Ada Matteo di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio dinanzi al Tar Lecce R.G.2914/2015 e contestualmente prevedeva, a titolo di competenze professionali, l'importo predefinito di € 9.900,00, oltre IVA (€2.265,00) e CAP (€ 396,00), indicando, erroneamente, quale totale complessivo di detto importo € 12.265,12 in luogo di € 12.561,12.
- Sull'errata somma totale indicata in € 12.265,12, veniva erroneamente calcolato l'acconto del 30%, pari ad € 3.679,53, invece di €3.768,00

Tanto premesso, con il presente provvedimento occorre riproporre il precedente deliberato, confermando l'incarico conferito con urgenza dal Presidente all'avv. Ada Matteo, nata ad Alessandria 1'8.7.1964, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1 comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della 1.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 12.561,12 per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato Iva e Cap inclusi sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari all'importo del 30% pari ad € 3.768,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del presidente;
 - viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare la ratifica del mandato difensivo conferito dal Presidente all'avv. Ada Matteo per la costituzione della Regione Puglia nel giudizio promosso dal Comune di A.d.A.+61, con richiesta di sospensiva, dinanzi al Tar Lecce (R.G.2194/2012) a mezzo dell'avv. Ada Matteo.
- di revocare la deliberazione n.2408/2015, che prevedeva l'erroneo importo complessivo di € 12.265,12 e l'acconto del 30% di € 3.679,53;
- di fare obbligo all'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa

e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, pari ad € 3.768,33, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 194

Cont. 69/016/CA. Regione Puglia c/ Sig.r M. A. Espropriazione immobiliare. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dei Procedimenti, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con nota prot. n. 31804 del 22/12/2015 la Sezione Contenzioso Amministrativo di Lecce ha chiesto all'Avvocatura regionale, in considerazione della infruttuosa azione esecutiva mobiliare, di avviare la procedura di esproprio immobiliare in danno della sig. M.A., al fine di recuperare la somma di € 30.078,42, a titolo di credito regionale giusta D.D. n. 783 del 27/9/2010 relativa al POR Puglia 2000/2006 — Asse IV Sistemi locali di sviluppo — Misura 4.4 “ Insediamiento giovani agricoltori” — Bando 2° triennio — Revoca premio di primo insediamento”.
- Il Presidente della G.R., ritenuto, pertanto, necessario recuperare il suindicato credito a mezzo di espropriazione immobiliare, ha conferito, in data 8/02/2016, salvo ratifica della G.R., l'incarico difensivo all'avv. Marco Ugo Carletti dell'Avvocatura regionale e nella qualità di procuratore domiciliatario all'avv. Luca Lubelli con studio in Taranto alla via Argentina, n. 68.
- Si dà atto che al procuratore domiciliatario è stato predeterminato l'importo di € 800.00=, oltre IVA e CAP e spese quantificabili in € 500,00 per documentazione ipocatastale relativa agli immobili da pignorare e necessaria alla vendita coattiva.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Reg.le provveda a ratificare la decisione già assunta di avviare l'azione di esproprio immobiliare .
- Settore di Spesa: Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione — Sezione Contenzioso amministrativo. Valore della causa: € 30.078,42=.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.515,04 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso: € 1.015,05 = IVA (183,04) e CAP (32,00) inclusi per il compenso al procuratore domiciliatario; € 500,00 per spese non imponibili da giustificare;

- L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata è di € 304,51, pari al 30% del compenso, IVA e CAP inclusi.
- Al relativo impegno ed alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- “ *Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e succ. mod. e integrazioni, l'impegno contabile di spesa, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente*”.
- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 70/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi

della 1.r. n. 7/97, arte. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;
 - a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del-Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere al recupero del credito regionale di cui in narrativa a mezzo dell'avo. Marco Ugo Cadetti e dell'avv. Luca Lubelfii in qualità di procuratore domiciliatario.
- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010 e succ. mod. ed integrazioni.
L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di fare obbligo all'avvocato coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno sulla spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione " Copertura finanziaria"

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 195

Cont. 95/016/CA. Regione Puglia c/ Sig.ra F.A.. Espropriazione immobiliare. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con nota prot. n. 1858 del 22/1/2016 la Sezione Contenzioso Amministrativo di Lecce ha chiesto all'Avvocatura regionale, in considerazione della infruttuosa azione esecutiva mobiliare, di avviare la procedura di esproprio immobiliare in danno della sig.ra F.A., al fine di recuperare la somma di € 4.689,32, a titolo di sanzione amministrativa giusta ispezione di attività commerciale su area privata denominata Bar "La Vecchia Volpe" ubicato in Ruffano (LE) di cui la sig.ra F.A. era titolare.
- Il Presidente della G.R., ritenuto, pertanto, necessario recuperare il suindicato credito a mezzo di espropriazione immobiliare, ha conferito, in data 8/02/2016, salvo ratifica della G.R., l'incarico difensivo all'avv. Marco Ugo Carletti dell'Avvocatura regionale e nella qualità di procuratore domiciliatario all'avv. Luca Lubelli con studio in Taranto alla via Argentina, n. 68.
- Si dà atto che al procuratore domiciliatario è stato predeterminato l'importo di € 800.00=, oltre IVA e CAP.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Reg.le provveda a ratificare la decisione già assunta di avviare l'azione di esproprio immobiliare .
- Settore di Spesa: Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione — Sezione Contenzioso amministrativo. Valore della causa: € 4.689,32=.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.015,04 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 1.015,05 = IVA (183,04) e CAP (32,00) inclusi per il compenso al procuratore domiciliatario;
- L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata è di € 304,51, pari al 30% del compenso IVA e CAP inclusi.
- Al relativo impegno ed alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- *"Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e succ. mod. e integrazioni, l'impegno contabile di spesa, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".*
- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, 'propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere al recupero del credito regionale di cui in narrativa a mezzo dell'avv. Marco Ugo Carletti e dell'avv. Luca Lubelli in qualità di procuratore domiciliatario.
- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n: 2/2010 e succ. mod. ed integrazioni.
L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di fare obbligo all'avvocato coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno sulla spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione " Copertura finanziaria"

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 196

Cont. 960/15/GA. Tribunale di Bari sez. Lavoro. T.P., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

Il dott. P.T con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari: la condanna della Regione Puglia al pagamento in proprio favore, della somma di € 29.624,25, a titolo di differenza di trattamento di fine servizio, oltre interessi legali dalla data dell'insorgenza del credito, ossia dell' 1/02/2003 fino al soddisfo.

Ritenuto necessario resistere al ricorso di cui sopra, attesa l'infondatezza della domanda del ricorrente, il Presidente della G.R.pro tempore, con proprio

provvedimento urgente del 01 febbraio 2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio dell'Avvocatura Regionale.

(Valore della controversia: € 29.624,25; Settore di Spesa: Personale);

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.
- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa, a mezzo degli Avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio, legali interni;
- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 208

Cont. 961/15/GA. Tribunale di Bari sez. Lavoro. M.P., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Il dott. M.P. con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari: la condanna della Regione Puglia al pagamento in proprio favore, della somma di € 42.218,53, a titolo di differenza di trattamento di fine servizio, oltre interessi legali dalla data dell'insorgenza del credito, ossia dell'1/02/2003 fino al soddisfo.

Ritenuto necessario resistere al ricorso di cui sopra, attesa l'infondatezza della domanda del ricorrente, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente del 10 febbraio 2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio dell'Avvocatura Regionale.

(Valore della controversia: € 42.218,53; Settore di Spesa: Personale); L'incarico difensivo conferito ai legali interni Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.
- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del V. Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa, a mezzo degli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio, legali interni;
- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 209

Cont. 959/15/GA. Tribunale di Bari sez. Lavoro. C.N., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del 'Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue Il Vice Presidente Nunziante:

- Il sig. N.C. con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari l'accertamento del proprio diritto al pagamento della retribuzione maturata per l'attività di lavoro straordinario prestato durante le trasferte nel periodo luglio 1997-giugno 2011, quantificato in 3002 ore e, per l'effetto la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 35.188,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Ritenuto necessario resistere al ricorso di cui sopra, attesa la parziale prescrizione del credito vantato e l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente del 18 gennaio 2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio dell'Avvocatura Regionale.

(Valore della controversia: € 35.188,42; Settore di Spesa: Personale);

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.
- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del) Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa, a mezzo degli Avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio, legali interni;
- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 212

Cont. n. 933/12/AL – TAR Bari – Regione Puglia / E.P. – Ratifica costituzione in giudizio

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziantre:

- con ricorso notificato il 22.6.2012, E.P. ha chiesto l'annullamento dell'A.D. n. 885 del 18.5.2012 avente ad oggetto E.P. Sospensione dell'accreditamento delle sedi formative e degli atti di liquidazione derivanti dall'assegnazione delle attività finanziate" e di altri provvedimenti collegati;
- il Servizio Formazione Professionale, con note del 30.7.2012 prot. 20736, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 3.8.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Formazione Professionale;

Valore della causa: €. 8.117.385,67;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.E I.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modifiche ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della (, Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento \dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e s.m.i.;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 215

Cont. n. 1270/15/FR. Tribunale di Taranto – T. M. S.p.A. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo Avv. ti Leonilde Francesconi e Ugo Carletti, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'avvocato Regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 del 07/11/2015 proposto dinanzi al Tribunale di Taranto (n. R.G. 9017/2015), la società T. M. s.p.a, meglio individuata nel parere legale allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, ha richiesto l'annullamento, della Cartella di pagamento n. 10620150005902483000 emessa da Equitalia Sud s.p.a, nella parte in cui dispone il pagamento della somma di € 87.594,70 per crediti dell'Agenzia del Demanio concernenti la concessione demaniale marittima n. 30/2001 del porto turistico di Campomarino in Maruccio (TA) per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- con nota prot. AOO_108/000618 del 18.01.2016, il Servizio Demanio Marittimo, ha trasmesso la relazione istruttoria e rimesso alla finale valutazione dell'Avvocatura la decisione di costituzione in giudizio affermando che: *"Fatta salva ogni diversa determinazione di codesta Avvocatura, questo Servizio non ravvisa motivi per la costituzione, nell'odierno giudizio, atteso che lo stesso verte sull'annullamento delle cartelle esattoriali."*
- I legali dell'Avvocatura all'esito della disamina dell'atto di citazione e della documentazione, hanno ritenuto necessario costituirsi in giudizio per le ragioni di cui al parere legale, allegato privacy, e di seguito indicate:
 - Parte attrice introduce nella fase di opposizione all'esecuzione (richiesta di annullamento cartella emessa da Equitalia) questioni che attengono alla rideterminazione operata dalla Regione del canone demaniale, giusto art. 1, commi 251-252, L.296/06, censurando l'esercizio autoritario del potere della P.A.
 - Si tratta di questioni inammissibili in quanto fondanti l'eventuale impugnazione degli ordinativi d'introito da sottoporre, nei termini di legge, alla decisione del Giudice Amministrativo. Impugnazione non più proponibile per intervenuta decadenza.
 - Il difetto di giurisdizione sussiste anche sotto altro profilo: la contestazione del tributo, spettante alla Regione, rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario.
 - Nel merito, non può trascurarsi che si tratta di somme che, nella misura del 10%, a titolo di tributo proprio, spettano alla Regione, pertanto è indispensabile difendere detto credito.
 - Si precisa, inoltre, che la Regione Puglia è costituita in altro analogo giudizio connesso oggettivamente.
- il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, per la costituzione nel menzionato giudizio agli Avv.ti Leonilde Francesconi e Marco Ugo Carletti, legali interni dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per i legali interni è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento dei medesimi matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della controversia: € 87.000,00; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dei Procedimento, dagli avvocati regionali incaricati della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (n. R.G. 7840/2015), per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell'Avv. Leonilde Francesconi e dell'Avv. Marco Ugo Carletti, legali interni dell'Avvocatura Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

PARERE LEGALE

Con ordinativi d'introito, riferiti agli anni 2012-2013-2014, il Servizio Demanio e Patrimonio ha richiesto alla società Torre Moline, in qualità di concessionaria sin dal 2001 di area demaniale marittima dell'estensione di mq. 10436 e di uno specchio acqueo di mq. 13.174 del Porto di Campo Marino (Maruggio), il pagamento dei canoni demaniali e la corrispondente imposta regionale, sulla base di quanto già quantificato con decreto ministeriale 13 dicembre 2007 (allegato a nota prot. M-FTRA/DINFR/1188 in data 30 gennaio 2008 del Ministero dei Trasporti), limitandosi ad applicare gli indici ISTAT comunicati dal medesimo Ministero negli anni successivi.

Con note di sollecito, indirizzate anche all'Agenzia del Demanio, il Servizio intimava alla Società il pagamento delle somme dovute, comunicando che in mancanza, trascorsi 90 giorni dalla notifica, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 1 comma 274 della legge 311/2004.

Allo scadere del suddetto termine, la Sezione Demanio Marittimo ha trasmesso gli ordinativi d'introito, i rispettivi solleciti e le ricevute di avvenuta notifica all'Agenzia del Demanio, per gli adempimenti di competenza, di cui alla suddetta legge 311/04.

Equitalia Sud Agente per la riscossione per la Provincia di Taranto ha emesso cartella di pagamento in ordine al pagamento dei canoni erariali per gli anni 2012, 2013 e 2014.

La società Torre Moline, con atto di citazione notificato 7.11.15, ha convenuto, innanzi al Tribunale di Taranto, la Regione al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud.

L'Avvocatura Regionale, investita della questione, per competenza, ha trasmesso, con nota prot. AOO_0247000 15768 del 17.11.2015, al Servizio Demanio e Patrimonio, Sezione Demanio Marittimo, la citazione chiedendo la relazione istruttoria e tutta la documentazione necessaria per la disamina.

Il Dirigente del Servizio Demanio Marittimo, con nota AOO 18/01/2016 – 0000618, ha trasmesso la relazione istruttoria, con la quale rimette alla finale valutazione dell'Avvocatura la decisione di costituzione in giudizio " *Fatta salva ogni diversa determinazione di codesta Avvocatura...*"

Invero, il Dirigente per un verso ha evidenziato che la questione concernente l'applicazione dei commi 251 e 252 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 alla nautica da diporto (c.d. Finanziaria 2007), riproposta nel giudizio in questione, è stata rimessa ancora una volta all'attenzione della Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato, "è noto a codesta Avvocatura gli esiti, ancora in corso, in merito alla vicenda che riguarda la Società Porto San Foca, ragione per cui si rimanda all'ampia corrispondenza intercorsa, precisando tuttavia che la competenza in tale caso spetterebbe al Tribunale Amministrativo"; per altro verso ha ritenuto che "...Dalla lettura del ricorso non si evince il coinvolgimento regionale, non essendo nello stesso richiamati, seppure indirettamente, atti emanati da questa Amministrazione regionale"

L'Avvocatura esaminati l'atto di citazione e la documentazione ha ritenuto necessario la costituzione in giudizio, per le ragioni di seguito indicate.

- Parte attrice introduce nella fase di opposizione all'esecuzione (richiesta di annullamento della cartella emessa da Equitalia) questioni che attengono alla rideterminazione operata dalla Regione del canone demaniale, giusta art. 1 commi 251-252 L.296/06, censurando l'esercizio autoritativo del potere della P.A..
- Si tratta di questioni inammissibili in quanto fondanti l'eventuale impugnazione degli ordinativi d'introito, da sottoporre, nei termini di legge, alla decisione del Giudice Amministrativo. Impugnazione non più proponibile per intervenuta decadenza.
- Il difetto di giurisdizione sussiste anche sotto altro profilo: la contestazione del tributo, spettante alla Regione, rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario.
- Nel merito, non può trascurarsi che si tratta di somme che, nella misura del 10%, a titolo di tributo proprio, spettano alla Regione, pertanto è indispensabile difendere detto credito.
- Infine, in analogo giudizio proposto dalla società Aurora (Porto di Vieste), innanzi al Tribunale di Bari, la Regione è costituita su richiesta del Servizio Demanio e Patrimonio.

L'Avvocatura ha chiesto il mandato al Presidente della Giunta Regionale, per la costituzione in giudizio, salvo ratifica da parte della G.R.

Il valore della presente controversia è determinabile in ragione della somma indicata nella cartella esattoriale da Equitalia e contestata da parte attrice. (€ 87.000).

Avv. Marco Ugo Carletti

Avv. Leonilde Francesconi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 217

Progetto sperimentale per la “Salvaguardia dell’Asino di Martina Franca, specie in via di estinzione, attraverso nuove tecniche di riproduzione assistita ed alcuni aspetti sanitari delle malattie infettive legate alla sfera genitale”. Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia ed Università degli Studi di Teramo.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dai Servizi Produzioni Animali ed Incremento Ippico, confermata dal Dirigente della Sezione Agricoltura, riferisce:

Una delle razze asinine italiane che presenta una ridotta variabilità genetica legata anche alla scarsa numerosità della sua popolazione, di circa 400 soggetti, è quella di Martina Franca, razza autoctona con un elevato rischio di estinzione dovuto anche all’esigua presenza di linee di sangue.

Da diversi anni il Servizio di Riproduzione Grandi Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo è attenta ed attiva sulle problematiche inerenti la conservazione della razza in questione.

Con precedente DGR n. 1504/2009, nell’ambito del Programma regionale di assistenza tecnica, è stato approvato il progetto riguardante “L’impiego di materiale seminale crioconservato di **Asino Catalano** per amplificare la variabilità genetica della razza **Asino di Martina Franca**”. Tale progetto, è stato affidato con convenzione alla predetta Università e si è già concluso.

Allo scopo di estendere ad altri soggetti asinini le prove sperimentali per consolidare ulteriormente i risultati conseguiti nella precedente sperimentazione si è ritenuto utile proseguire le attività sperimentali.

A tal fine il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università degli Studi di Teramo, ha presentato con nota del 04.11.2015, acquisita agli atti con prot. A00030/05/11/15 n.96415, un nuovo progetto di ricerca e sperimentazione, avente il seguente titolo: **“Salvaguardia dell’Asino di Martina Franca, specie in via di estinzione, attraverso nuove tecniche di riproduzione assistita ed alcuni aspetti sanitari delle malattie infettive legate alla sfera genitale”**.

Quest’ultimo progetto oltre a dare seguito al precedente, prevede anche di monitorare i soggetti femmine e maschi di proprietà della Regione Puglia, ad esclusione di quelli dati in affidamento, al fine di verificare la frequenza di malattie infettive a carico della sfera genitale ed in particolare “la metrite contagiosa equina”.

Il progetto è stato valutato dai competenti Servizi regionali che hanno ritenuto lo stesso di interesse per la razza asinina di Martina Franca e meritevole di approvazione e di attuazione da parte dell’Università di Teramo.

Il progetto ha durata biennale e prevede una spesa complessiva di €. 50.000,00 (cinquantamila/00) e per la copertura finanziaria si è provveduto all’impegno della somma di €. 50.000,00 sul cap. 111185 con Determinazione Dirigenziale n. 657 del 7/12/2015

Per quanto innanzi esposto, si propone:

- di approvare lo schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo e la Regione Puglia relativo al progetto sperimentale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Agricoltura a stipulare e sottoscrivere la Convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta una spesa di E. 50.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con risorse del bilancio vincolato – Capitolo n. 111185 – UPB 1.1.7 già impegnata con Determinazione dirigenziale n. 657 del 7/12/2015.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie di competenza, previste dall’art. 4 comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte, del Dirigente del Servizio Produzioni Animali, del Dirigente del Servizio Incremento Ippico, confermate dal Dirigente della Sezione Agricoltura e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che si intende integralmente richiamata;
- di approvare lo schema di Convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e la Regione Puglia finalizzato all'attuazione del progetto sperimentale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Agricoltura a stipulare e sottoscrivere la Convenzione;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Agricoltura all'invio del presente atto:
 - alla Sezione Affari Generali – Posizione Organizzativa "Ufficiale Rogante" – per gli adempimenti di competenza previsti dalla L.r. n.2/1977 in materia di contratti;
 - al Servizio Relazioni con il pubblico ed alla Sezione Comunicazione istituzionale presso la Presidenza della Giunta regionale per la pubblicazione sul sito Internet - www.regione.puglia.it;
- di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- di disporre la pubblicazione sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. ⁵..... FOGLI

Il Dirigente di Sezione

.....

ALLEGATO

Schema di Convenzione

Il giorno.....del mese di.....dell'anno duemilasedici,

TRA

Regione Puglia (C.F. n. 800017210727) – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, nella persona del Dirigente della Sezione Agricoltura, dott. Giuseppe D'Onghia, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Sezione sita al Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 – C.A.P. 70121 BARI, di seguito indicato come "REGIONE",

E

Università degli Studi di Teramo (C.F. n. 92012890676) – Facoltà di Medicina Veterinaria-Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), nella persona del Direttore Sanitario, prof. Augusto Carluccio, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Ospedale sito in Piazza Aldo Moro C.A.P. 64100 TERAMO, di seguito nel testo indicato come "OVUD",

PREMESSO che il Progetto in argomento, acquisito agli atti con prot. A00030/05/11/2015 n.96415, ha quale finalità quella della tutela e salvaguardia dal pericolo di estinzione della razza Asino di Martina Franca;

PRESO ATTO che la proposta progettuale presentata dall'"OVUD" dopo essere stata acquisita agli atti della Sezione Agricoltura con prot. A00030/05/11/2015 n.96415 è stata valutata dai Dirigenti di entrambi i Servizi competenti che hanno espresso parere favorevole con nota prot. A00030/19/11/15 n.101099;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Teramo con precedente Convenzione ha realizzato un altro progetto avente le medesime finalità, si conviene e stipula quanto appresso;

ART. 1

(Oggetto)

La REGIONE affida all'"OVUD", che accetta, l'attuazione del progetto denominato "*Salvaguardia dell'Asino di Martina Franca, specie in via di estinzione, attraverso nuove tecniche di riproduzione assistita ed alcuni aspetti sanitari delle malattie infettive legate alla sfera genitale*", in continuità con il precedente ed integrato per altri aspetti finalizzati alla risoluzione di problematiche sanitarie non affrontate precedentemente ma di notevole importanza per la salvaguardia della Specie.

ART. 2
(Durata)

La presente Convenzione ha durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa.

ART. 3
(Consistenza dei capi sottoposti a sperimentazione)

Come risultante dal verbale sottoscritto dall'Università e dal Servizio regionale competente in data 04.12.2015, acquisito agli atti:

- la consistenza attuale dei capi asinini di proprietà della Regione Puglia presenti presso l'Azienda Chiareto dell'"OVUD", già utilizzati per l'attività sperimentale afferente il precedente progetto, è di n.5 (cinque) così individuati:
 - Antica microchip n°98100000535763
 - Bruscola microchip n°981100000739049
 - Adelaide microchip n°981100000539800
 - Arca microchip n°981100000538165
 - Brida microchip n°981100000751490;

- ai predetti soggetti se ne aggiungeranno altri cinque che a breve saranno trasferiti dall'Azienda Russoli all'Azienda Chiareto, così individuati:
 - Eritrea microchip n° 941000013863379
 - Emma microchip n° 941000013863369
 - Eulalia microchip n° 941000013863415
 - Etiopia microchip n° 941000013863397
 - Filaria microchip n° 941000015588140.

Si concorda che entro 30gg.(trenta) dalla conclusione del progetto, i predetti capi o eventuali capi sostituiti nel corso della realizzazione del progetto, oltre ai capi che nasceranno a seguito degli interventi fecondativi, devono essere restituiti alla Regione Puglia.

ART. 4

(Responsabili del Progetto)

Sono Responsabili dell'attuazione del Progetto:

- per la Regione Puglia, il Dirigente del Servizio Incremento Ippico;
- per l'Università degli Studi di Teramo, il Direttore Sanitario dell'OVUD.

ART. 5

(Costo, modalità erogazione dei fondi e di rendicontazione)

Il costo complessivo del progetto viene stabilito e convenuto in €. 50.000,00 (cinquantamila/00), comprensivo di eventuale IVA, escludendo qualsiasi richiesta di maggiori spese sia dirette che indirette ed è così ripartito:

Personale a contratto comprensivo delle spese per missioni	24.000,00
Spese di funzionamento	24.000,00
Spese generali 4% circa	2.000,00
Totale complessivo	€. 50.000,00

Le spese di funzionamento riguarderanno esclusivamente l'acquisto di materiale di consumo e mantenimento animali.

L'importo complessivo dovrà essere liquidato nel seguente modo, nel rispetto dei vincoli di bilancio relativi al Patto di stabilità:

- **anticipazione** del 40% del costo complessivo entro 90gg. dalla sottoscrizione della Convenzione;
- **1^acconto** del 30% del costo complessivo, su presentazione di giustificativi di spesa, pari almeno all'80% dell'anticipazione erogata;
- **2^acconto** del 20% del costo complessivo, su presentazione di giustificativi di spesa pari al restante 20% dell'anticipazione erogata ed all'80% del 1^acconto;
- **saldo** del 10% alla conclusione del progetto, previa presentazione della rendicontazione finale e di una relazione dettagliata dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

La documentazione da produrre a corredo delle richieste di pagamento sarà costituita da:

- codice IBAN al fine dell'accredito in conto corrente bancario delle erogazioni stabilite;
- apposita dichiarazione a firma del responsabile amministrativo che il beneficiario non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.L.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- documentazione occorrente per la richiesta del DURC da parte della Regione Puglia;

- per ciascuna erogazione degli acconti e del saldo, relazione tecnico-finanziaria consuntiva con documenti giustificativi in originale e copia conforme, oltre agli estremi dei relativi documenti di pagamento (per es. numero e data del bonifico, numero e data assegno, ecc.);
- dichiarazione attestante che le spese sono state effettivamente sostenute, sono conformi, ammissibili e regolari e che l'intervento è proceduto conformemente alle previsioni progettuali;
- eventuale materiale pubblicitario prodotto.

Ciascun giustificativo di spesa presentato a corredo della rendicontazione, dovrà contenere la dicitura: "PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA - "PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA - SETTORE ZOOTECNICO".

Viene fatta salva la facoltà della REGIONE di richiedere all'"OVUD" ogni ulteriore documentazione necessaria al corretto accertamento delle spese per valutarne la congruità e la pertinenza in base a quanto presentato.

ART. 6

(Missioni e rimborso spese)

Sono riconosciuti i costi relativi alle missioni del personale utilizzato per il progetto in parola, tale costo non potrà superare l'importo di €. 4.000,00 (quattromila/00) circa.

I costi sostenuti possono essere riconosciuti se ciascuna missione è stata autorizzata dal responsabile scientifico del progetto e formalizzata in una lettera d'incarico in cui viene identificata la persona/persona che va in missione, la località, il periodo di missione ed i motivi della stessa.

I costi ammissibili sono quelli previsti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale.

ART. 7

(Risultati della ricerca-Divulgazione)

Le parti hanno pieno diritto d'uso e di pubblicazione dei risultati e degli elaborati dell'intervento. Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati dovrà in ogni caso essere riportata la seguente dicitura: "PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA - "PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA - SETTORE ZOOTECNICO". I risultati del progetto saranno resi fruibili a tutti i soggetti interessati, in primis della Regione Puglia.

ART. 8

(Impegni - Controversie)

La presente convenzione è impegnativa per le parti in conformità alle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra le parti, si applicano le norme vigenti per la contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici, nonché le disposizioni del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia o contenzioso, qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione extragiudiziale, si elegge convenzionalmente in via esclusiva il Foro competente di Bari.

La Regione ha il diritto di poter effettuare, previa intesa, incontri e/o sopralluoghi per verificare l'andamento e lo stato di realizzazione del progetto nel corso dello svolgimento dello stesso.

ART. 9
(Registrazione - notifica)

Le parti convengono che la presente Convenzione trattandosi di scrittura privata non autenticata, avente per oggetto prestazioni non soggette ad IVA, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm.ii.

Le spese di registrazione in bollo (€16,00/100 righe), nonché ogni altro onere inerente o conseguente, sono a totale carico dell'OVUD, senza diritto di rivalsa.

La competente Sezione della REGIONE, a completamento degli adempimenti previsti dalla richiamata Legge Regionale n. 2/1977 in materia di contratti ed appalti, trasmetterà alle parti, una copia conforme all'originale della Convenzione debitamente datata e repertoriata dal competente "Ufficiale Rogante".

ART. 10
(Protezione dei dati personali)

L'OVUD, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, qualificati come personali dal citato Codice, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Il presente atto, composto di cinque facciate e redatto in triplice originale, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.-

Bari, addì _____

Per la Regione Puglia

Il Dirigente della Sezione Agricoltura (dott. Giuseppe D'Onghia) _____

Per l'Università degli Studi di Teramo

Il Direttore Sanitario dell'OVUD (prof. Augusto Carluccio) _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 220

Ex C.R.F. Bari - Artt. 2 e 4 della Legge Regionale n.20 del 30/06/1999 e s.m.i. - Vendita unità produttiva podere n.349/A di Ha 3.34.11 in agro di Gravina in Puglia (BA) in favore del coltivatore Tarantino Giuseppe Nicola.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale di Bari della Sezione Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della stessa Sezione Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

- con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- con l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 sono trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;
- con L.R. n°18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "...sulla base di direttive della Giunta Regionale", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;
- con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria — Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
- con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;
- con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in Servizio, ora *Sezione Riforma Fondiaria*;
- con l'art.31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio, ora Sezione Riforma Fondiaria;
- con Delibera di G.R. n° 185 del 20/02/2015 il dott. Giuseppe MAESTRI è stato nominato Dirigente del Servizio, ora Sezione Riforma Fondiaria,

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: "art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attuazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato Tecnico Consultivo (istituito con L. R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

1. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;*
2. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n.386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;*
3. *i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art.11 della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.*

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. n.38 del 20.12.2011 è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emana-

ti in ordine ai citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio, ora Sezione Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;

CHE, sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale di Bari della Sezione Riforma Fondiaria e confermata dal Dirigente della medesima Sezione, viene sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale la vendita dell'unità produttiva Podere n.349/A sita nell'agro di Gravina in Puglia (Ba), ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i., al prezzo determinato dai combinati disposti dell'art. 4 della medesima normativa regionale, come di seguito descritto:

- il Podere n.349/A è attualmente censito nel Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Gravina in Puglia (Ba) in ditta *REGIONE PUGLIA — Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari — codice fiscale n.80017210727*, come appresso indicato:

CATASTO TERRENI						
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO				
FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE Ha.	R.D.	R.A.
49	161	Seminativo	3	0,0188	€ 0,83	€ 0,49
49	437	Ente Urbano		0,0848	€ -	€ -
49	467	Seminativo	3	0,1760	€ 7,73	€ 4,54
49	470	Uliveto	2	3,0615	€ 94,87	€ 86,96
TOTALE				3,3411	€ 103,43	€ 91,99

CATASTO FABBRICATI					
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO			
FOGLIO	PARTICELLA	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
49	437 sub.2	Unità collabenti			€ -
TOTALE					€ -

- detti terreni sono rientrati nella disponibilità dell'Ente a seguito di *Abrogazione Concessione Terreni del 28/12/1979* per Uff. Rogante dott. Ferdinando Zito, registrato a Bari il 14/01/1980 al n.561 e ivi trascritto il 19/01/1980 ai nn.2519/2306, già assegnati al sig. Evangelista Giuseppe in data 09/04/1966 per Uff. Rogante dott. Giuseppe Rizzi, registrato e trascritto nei termini di legge e sono attualmente nella disponibilità della Regione Puglia per essere assegnati a manuali coltivatori della terra ai sensi delle vigenti leggi
- il fondo rustico è costituito da due corpi, il primo (fg.49 pile 161-437-470) confina a Nord con proprietà Desiante Rosella, a Est con proprietà De Gemmis-Pomarici Santomasi, a Sud e ad Ovest con proprietà ex Ersap; mentre il secondo corpo (fg.49 pila 467) confina a Nord con proprietà Desiante Rosella, a Est con strada interpodereale ex Ersap, a Sud con proprietà ex Ersap, ad Ovest con proprietà De GemmisPomarici Santomasi;
- il sig. TARANTINO Giuseppe Nicola conduce precariamente la predetta unità produttiva Podere n.349/A (*con entrostante casa colonica ed annessi*) estesa complessivamente ha. 3.34.11 in località "DolcecantoBarisci" agro di Gravina in Puglia (Ba), innanzi meglio descritta catastalmente;
- con istanza pervenuta il 17.12.2014 prot. n.AOO_113-0013993, il coltivatore TARANTINO Giuseppe Nicola (*la cui dati sono specificati nella Scheda Anagrafica acquisita agli atti di questa Sezione*) ha reiterato la richiesta di acquisto dell'unità produttiva Podere n.349/A in parola, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.20/1999 e s.m.i.;
- il richiedente dedica la propria opera alla manuale coltivazione dei terreni, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.20/1999 e s.m.i., come si evince dalla documentazione agli atti di ufficio, ed è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale attualmente vigente in materia di assegnazione dei terreni espropriati dalla Riforma Fondiaria;

CHE la Struttura Provinciale di Bari ha proceduto all'istruttoria dell'istanza di assegnazione ed all'accertamento, sia della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della stessa, sia della insussistenza di eventuali motivi di rigetto;

TENUTO CONTO che, per effetto della conduzione iniziata nell'anno 1980, quindi, in data successiva a quella del 23/06/1976, la cessione del predetto fondo rustico deve intervenire, ai sensi e per gli effetti degli artt.2 e 4 della citata L.R. n.20/1999 e s.m.i., *al prezzo ed alle condizioni tutte previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art.4* della medesima legge regionale;

- che, con nota prot. n.AOO_113-0005066 del 12/05/2015 è stato richiesto al competente Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Bari il giudizio di congruità sul prezzo dell'unità produttiva nella previsione della cessione alla data del 31/12/2015;
- che l'U.P.A. di Bari, visti i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed ai tipi di coltura — *determinati dalla Commissione Provinciale, istituita ai sensi dell'art.4 della Legge n.590 del 26/05/1965* - riferiti all'anno 1980, con nota prot. n.AOO30/04/06/2015/N°43446, ha dichiarato congruo, per la vendita della predetta unità produttiva Podere n.349/A, il prezzo come appresso specificato in Euro 10.660,25 (*diecimilaseicento sessanta/25*), oltre ai debiti poderali non rimborsati e/o maturandi, che saranno successivamente quantificati sino al soddisfo, successivamente al 31/12/2015, prima della stipula dell'atto di cessione:

– Per prezzo terreno	€ 8.627,67
– Per opere e fabbricati	€ 1.932,58
– Per spese di istruttoria	€ 100,00
Prezzo complessivo di vendita	€ 10.660,25

- che la Struttura Provinciale di Bari con prot. n.AOO_113-0007177 del 2/07/2015, ha comunicato al sig. TARANTINO Giuseppe Nicola l'accettazione del prezzo complessivo di vendita, come innanzi determinato e salvo conguaglio, previo versamento del "*deposito cauzionale*" del 10% come previsto dal "*Disciplinare*" approvato con D.G.R. n.734 del 04/06/2007;
- che il conduttore, con nota pervenuta in data 18/09/2015 prot. n.AOO_0009816, ha espresso il proprio assenso all'acquisto del predio in parola ed ha versato l'importo di Euro 1.066,00 (millesessantasei/00) quale "*deposito cauzionale*" pari al 10% del prezzo di vendita, sul *c.c.postale n.16723702* intestato a "*Regione Puglia — Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria*" - capitolo n.2057960 - con bollettino n.0097 del 11/09/2015;

RICHIAMATA la Circolare n.2 del 28/03/2007 del Settore, oggi Sezione Riforma Fondiaria, "*Direttive per la semplificazione delle procedure amministrative relative alle cessioni già autorizzate di immobili di Riforma (artt.2-3-4-5-11-13-16 della L.R. n.20/1999 e s.m.i.)*";

VISTO il Disciplinare contenente le "*modalità e procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita*" di immobili di Riforma Fondiaria, approvato con D.R.G. n.734/2007;

RITENUTO pertanto, che per effetto dell'art.4 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n.20 e s.m.i., il predetto iter istruttorio finalizzato alla vendita di unità poderali di Riforma Fondiaria, possa ritenersi concluso in favore del sig. TARANTINO Giuseppe Nicola (*i cui dati sono specificati nella Scheda Anagrafica acquisita agli atti di questa Sezione*), al prezzo complessivo di vendita di Euro 10.660,25 (*diecimilaseicento sessanta/25*) da versare, al netto del deposito cauzionale già versato, in unica soluzione prima della stipula del rogito notarile, oltre agli oneri che matureranno successivamente al 31/12/2015;

RILEVATO che il terreno oggetto della presente vendita ha conservato la destinazione agricola così come

risulta dal C.D.U. rilasciato dal Comune di Gravina in Puglia (Ba) in data 4/12/2015, prot. n.35008, che lo classifica ricadente in Zona "El — Agricola" secondo il Piano Regolatore Generale vigente;

CHE l'unità produttiva da alienare non è soggetta ai vincoli, divieti e limitazioni, stabiliti dal combinato disposto dell'art.7 della L.R. n.20/1999 e s.m.i. e degli artt.4 e 5 della Legge n.379/1967, essendo decorsi 30 anni dalla data della prima assegnazione avvenuta in data 09/04/1966 in favore di Evangelista Giuseppe;

ACCERTATO che sull'unità poderale non insistono manufatti realizzati in violazione alle norme vigenti in materia di edilizia urbana e rurale, come accertato nel Verbale di Sopralluogo effettuato dalla proponente Struttura Provinciale di Bari in data 27/11/2015 ed acquisito agli atti di Ufficio;

CHE le spese notarili, di registrazione, di iscrizione di ipoteca, di trascrizione e di quant'altro necessario per la stipula del rogito saranno a carico dell'acquirente;

RITENUTO, quindi, che Nulla Osta alla alienazione ed alla stipula del conseguente contratto di vendita;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

- Con successivo provvedimento Dirigenziale si procederà ad eseguire l'accertamento di entrata dell'importo di **€uro 9.594,25** (*novemilacinquecentonovantaquattro/25*) dovuto per il saldo del prezzo di vendita, *oltre ai debiti poderali non rimborsati % maturandi*, che saranno in seguito quantificati sino al soddisfo, successivamente al 31/12/2015.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dall'istruttore, dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e dal Direttore del Dipartimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di approvare** la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;
- **di autorizzare**, in attuazione degli art.2 e 4 della L.R. n.20/1999 e s.m.i., la vendita dell'unità produttiva Podere n.349/A (*con entrostante casa colonica ed annessi*) ricadente nell'agro di Gravina in Puglia (Ba) in località "Dolcecanto-Barisci", censita in Catasto al foglio n.49 p.11e n.161, 437, 437/2, 467 e 470 estesa complessivamente ha 3.34.11, in favore di TARANTINO Giuseppe Nicola (*i cui dati sono specificati nella Scheda Anagrafica acquisita agli atti di questa Sezione*);

- **di disporre** che il valore dell'immobile, definito ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.20/1999 e s.m.i., pari ad €uro 10.660,25 (*diecimilaseicentosessanta/25*), salvo conguaglio, sarà corrisposto prima della stipula dell'atto di vendita, al netto dell'acconto già versato pari ad C. 1.066,00, sul c.c.postale n.16723702, intestato a : Regione Puglia — Direzione Provinciale di Bari — Servizio Tesoreria Corso Sonnino, 177 — Bari;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Riforma Fondiaria, ovvero soggetto individuato con specifica Procura Speciale, per la sottoscrizione dell'atto pubblico di vendita, con spese notarili, di registrazione, di iscrizione di ipoteca, di trascrizione e di quant'altro necessario per la stipula, a totale carico dell'acquirente. Nonché ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti, rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale, correzione in diminuzione o in aumento della superficie/consistenza del bene, gli allineamenti catastali di cui al D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010 e la precisazione della denominazione esatta dei soggetti che intervengono nel contratto di vendita;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Riforma Fondiaria a rilasciare in favore dell'acquirente apposita "Attestazione di Quietanza" relativamente al pagamento di quanto complessivamente versato in ordine all'alienazione.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 221

PON YEI – Incremento risorse, ex Art. 7, Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dott. Michele Maggipinto, verificata e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 05/05/2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali — DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014 è stato rettificato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali — DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.
- La Convenzione è stata sottoscritta dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali — DG Politiche Attive e Passive del Lavoro in data 09/06/2014.
- Il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014, prevede la realizzazione di diverse tipologie di percorsi, che si pongono la finalità di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione.
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 si è proceduto a demandare al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione di un Avviso o Avvisi multimisura per l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, anche al fine di garantire il necessario raccordo con la programmazione FSE 2014/2020, con riferimento alle misure: 1-C “Orientamento specialistico o di secondo livello”, 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, 3 “Accompagnamento al lavoro”, 5 “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica” ed 8 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”, nonché si è proceduto a demandare ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro, ciascuno per gli ambiti di specifica competenza, l’adozione di tutti gli atti amministrativi, successivi e conseguenti alla pubblicazione dell’Avviso o degli Avvisi, necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani.
- Con Determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 dell’ 8 agosto 2014 n. 201 è stata approvata la Nota informativa sull’adozione dell’Avviso/Avvisi Multimisura.
- Con Determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 del 2 ottobre 2014 n. 405, così come successivamente modificata con A.D. n. 425 del 14 ottobre 2014, è stato approvato l’Avviso multimisura per la realizzazione delle azioni previste in dettaglio nel “Piano di Attuazione regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani di seguito indicate:
 - Misura 1-C “Orientamento specialistico o di secondo livello”
 - Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”
 - Misura 3. “Accompagnamento al lavoro”
 - Misura 5. “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”
 - Misura 8. “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”.
- nel corso della prima fase di attuazione delle misure di Garanzia Giovani in Puglia, a maggiore tutela del target dei giovani beneficiari, si è riscontrata l’opportunità di apportare alcune integrazioni al “Piano di Attuazione Regionale e le stesse sono state approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE del 15/05/2015 n. 126, avente ad oggetto “Approvazione di ulteriori modifiche al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI — D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”.

• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 39/0008082 del 14 aprile 2015, ha trasmesso la “convenzione per l’erogazione del tirocinio INPS per la Garanzia Giovani”, firmata digitalmente da Regione Puglia, INPS e in ultimo firmata digitalmente in data 31.03.2015 dal MLPS.

Preso atto che:

- le Misure 1-B e 1-C previste dal P.A.R. Garanzia Giovani sono coerenti con la descrizione delle aree di prestazione e delle attività del Masterplan dei Servizi per il Lavoro, approvato con DGR n.847 del 23 marzo 2010;
- con D.D. 398 del 01/07/2014 del Servizio Politiche per il Lavoro sono stati forniti gli indirizzi operativi relativi alla gestione del flusso dei servizi e all’utilizzo degli strumenti disponibili ;
- con Determinazione del Dirigente Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE del 7 agosto 2014 n. 199, avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”, si è proceduto all’approvazione della procedura di rendicontazione dei costi degli operatori dei centri per l’Impiego — Misure 1B e 1C;
- i servizi previsti dal “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani sopra citato (di seguito *PAR Puglia*), afferiscono alle seguenti Misure:
 - 1-A Accoglienza e informazioni sul programma
 - 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento
 - 1-C Orientamento specialistico o di II livello
 - 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
 - Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2-B)
 - 3 Accompagnamento al lavoro
 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4-A)
 - Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca (scheda 4-C)
 - 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
 - 6 Servizio civile Servizio civile nazionale (scheda 6-A)
 - Servizio civile regionale ‘Iniziativa spirito civico’ (scheda 6-B)
 - 7 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
 - 8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale
 - 9. Bonus occupazionale
- tra le Misure previste dal PAR Puglia, la Misura 1B è di competenza esclusiva dei CPI mentre le Misure 1C, 3, 5 e 8 sono realizzate in regime di complementarità, altresì, dalle ATS selezionate con l’Avviso Multimisura;

Considerato che:

- l’attività delegata alle Province, per il tramite dei CPI, è stata avviata e, in parte, realizzata senza la previsione di una esplicita Convenzione, trattandosi di prestazioni già disciplinate nel Masterplan regionale;
- i Centri per l’Impiego possono erogare anche l’orientamento specialistico (1C), sono soggetti promotori di tirocini ai sensi dell’art. 3, co. 1, L. R. n. 23/2013 e dell’art. 4, Reg. Reg. n. 3/2014, quindi possono attivare la Misura 5 del Par Puglia, e che rientra fra le competenze loro attribuite l’erogazione delle attività riconducibili alle Misure 3 “Accompagnamento al lavoro” e 8 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07/07/2015 sono state approvate le “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l’Im-

piego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani”;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 05/05/2014 si è dato mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell'ambito dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, le Misure 1B, 1C, 3, 5 e 8.

Visto che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31 luglio 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 19 agosto 2015, è stato approvato lo schema di “Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani”;
- successivamente, sono state sottoscritte digitalmente da tutte le Province/Città Metropolitana le Convenzioni sopra citate, secondo la seguente ripartizione di risorse, così come riportata nell'Articolo 7 delle convenzioni:

Misura	BARI	BRINDISI	BAT	FOGGIA	TARANTO	LECCE	TOTALE
1-B	€ 1.560.000	€ 744.000	€ 744.000	€ 1.104.000	€ 744.000	€ 1.104.000	€ 6.000.00
1-C	€ 170.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 120.000	€ 80.000	€ 120.000	€ 650.000
3	€ 475.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 335.000	€ 225.000	€ 335.000	€ 1.820.000
5	€ 130.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 92.000	€ 62.000	€ 92.000	€ 500.000
8	€ 135.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 95.000	€ 65.000	€ 95.000	€ 520.000
Totale	€ 2.470.000	€ 1.176.000	€ 1.176.000	€ 1.746.000	€ 1.176.000	€ 1.746.000	€ 9.490.000

- la Regione Puglia, in base alle risultanze intermedie desunte dal monitoraggio regionale aggiornate al 23 ottobre 2015, data di riferimento del 25° Rapporto di Monitoraggio sull'andamento delle misure attuate nell'ambito del PAR Puglia 2014 - 2015, ha ravvisato la necessità di procedere alla rimodulazione finanziaria del PAR, in base all'effettivo trend di utilizzo dei servizi delle singole misure, al fine di consentire un loro efficace sostegno finanziario, in coerenza con le scelte dei giovani destinatari e dell'andamento dell'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro sul mercato regionale;
- la riprogrammazione effettuata ha tenuto conto anche della contrazione, adottata su scala nazionale, e per la Puglia ridotta al 17%, della quota di risorse non impegnabile per la contendibilità, come da nota del MLPS prot. n. 39/0009653 del 30/04/2015;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2274 del 17 dicembre 2015 è stata approvata la riprogrammazione delle risorse finanziarie ed ulteriori modifiche al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio;
- la rimodulazione delle risorse del PAR Puglia non determina la contrazione della dotazione finanziaria per nessuna delle misure previste nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte con le amministrazioni provinciali, bensì un incremento delle risorse attribuite alla Misura 1.0 “Orientamento specialistico o di II livello” e alla Misura 5 “Tirocinio extra- curriculare, anche in mobilità geografica”.

Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si propone:

- di approvare la variazione, in ragione proporzionalmente pari alla rimodulazione delle corrispondenti misure del PAR Puglia, delle risorse messe a disposizione all'art.7 delle Convenzioni per l'attuazione della Garanzia Giovani tra Regione Puglia e Amministrazioni provinciali, secondo la seguente tabella:

Misura	BARI	BRINDISI	BAT	FOGGIA	TARANTO	LECCE	TOTALE
1-B	€ 1.560.000	€ 744.000	€ 744.000	€ 1.104.000	€ 744.000	€ 1.104.000	€ 6.000.00
1-C	€ 246.500	€ 116.000	€ 116.000	€ 174.000	€ 116.000	€ 174.000	€ 942.500
3	€ 475.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 335.000	€ 225.000	€ 335.000	€ 1.820.000
5	€ 205.400	€ 97.960	€ 97.960	€ 145.360	€ 97.960	€ 145.360	€ 790.000
8	€ 135.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 95.000	€ 65.000	€ 95.000	€ 520.000
Totale	€ 2.621.900	€ 1.247.960	€ 1.247.960	€ 1.853.360	€ 1.247.960	€ 1.853.360	€ 10.072.500

- di demandare al dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro l'adozione di tutti gli atti amministrativi, successivi e conseguenti all'approvazione del presente atto.

Le spese di cui al presente atto trovano copertura nel Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali — DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, n. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento. La gestione delle risorse, di cui al predetto Decreto, avverrà direttamente da parte dell'Amministrazione Centrale, come previsto all'art. 11, comma 1, punto a), dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — DG Politiche Attive e Passive del lavoro, e pertanto, gli adempimenti finanziari non comportano registrazioni a valere sul bilancio regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta del Dirigente di Sezione e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dalla stessa, con la quale tra l'altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. — ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G. R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
 - Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, nonché del Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di approvare la variazione, in ragione proporzionalmente pari alla rimodulazione delle corrispondenti misure del PAR Puglia, delle risorse messe a disposizione all'art.7 delle Convenzioni per l'attuazione della Garanzia Giovani tra Regione Puglia e Amministrazioni provinciali, secondo la seguente tabella:

Misura	BARI	BRINDISI	BAT	FOGGIA	TARANTO	LECCE	TOTALE
1-B	€ 1.560.000	€ 744.000	€ 744.000	€ 1.104.000	€ 744.000	€ 1.104.000	€ 6.000.00
1-C	€ 246.500	€ 116.000	€ 116.000	€ 174.000	€ 116.000	€ 174.000	€ 942.500
3	€ 475.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 335.000	€ 225.000	€ 335.000	€ 1.820.000
5	€ 205.400	€ 97.960	€ 97.960	€ 145.360	€ 97.960	€ 145.360	€ 790.000

8	€ 135.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 95.000	€ 65.000	€ 95.000	€ 520.000
Totale	€ 2.621.900	€ 1.247.960	€ 1.247.960	€ 1.853.360	€ 1.247.960	€ 1.853.360	€ 10.072.500

- di demandare al dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro l'adozione di tutti gli atti amministrativi, successivi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
- di dare atto di quanto indicato nella sezione "COPERTURA FINANZIARIA" che qui si intende integralmente riportato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine web dedicate degli Assessorati competenti.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 222

Costituzione Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, L.R. n.19/1999 – art.8

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, riferisce quanto segue:

La legge regionale 19/99 "norme in materia di politica regionale e dei servizi per l'impiego" nel recepire le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 469/97, all'art.8, ha previsto "ai sensi" di quanto disposto dal citato d.lgs. n. 469 l'istituzione di una Commissione regionale tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposte, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale, determinandone altresì la composizione e prevedendo la presenza delle parti sociali nel numero di 7 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e da n.7 componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro di cui uno quale espressione delle associazioni delle imprese cooperative. Della predetta Commissione a pieno titolo fa parte anche il/la consigliere/a di parità nominato/a ai sensi del decreto legislativo 196/2000.

L'art. 8 prevede inoltre che ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle OO.SS. dei datori e dei prestatori di lavoro valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato Nazionale per l'economia e il lavoro (CNEL), previsti dall'art. 4 della l. Legge 30 Dicembre 1986, n. 936, con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

La L.R. di bilancio n.9/2000 all'art.49 ha previsto l'abrogazione della lettera b) del comma 3 dell'art.8 L.R. 19/99, nonché la designazione dei componenti supplenti da parte delle parti sociali.

Considerato che la G.R. con delibera n.1158/00 ha confermato quali criteri per la composizione della Commissione di che trattasi quelli previsti dalla normativa precitata;

Considerato che la precedente Commissione, costituita e nominata con D.D. n. 2622 é decaduta con il decadere della Giunta;

Preso atto che il Digs. n.150 del 24 settembre 2015 ha abrogato il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e che, tuttavia, il richiamo operato dalla legge regionale deve intendersi come un rinvio materiale (o recettizio) su cui non incidono le successive modificazioni dell'atto o della norma richiamate, e non come rinvio formale alla fonte, e quindi alle successive modificazioni a cui sarà sottoposta la norma richiamata, e che, dunque, la relativa normativa deve intendersi come a tutt'oggi vigente, attesa la opportunità di prevedere in ogni caso la partecipazione delle parti sociali nei processi decisionali relativi ai temi del lavoro;

Visto che il competente Servizio Lavoro con atto di interpello n. AOO_060/0009857 del 30.07.2015 e di sollecito n. AOO_060/0011488 del 15.09.2015 ha richiesto agli organismi di rappresentanza dei datori di lavoro ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori indicate nell'elenco delle Forze Sociali rappresentate al CNEL nella attuale consiliatura, i dati sulla rappresentatività e che in data 30.11.2015 il Servizio Lavoro ha completato l'acquisizione dei dati richiesti;

Sulla base di quanto sopra e visti i dati sulla rappresentatività forniti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel rispetto dei principi di pariteticità delle posizioni delle parti sociali, si propone di

procedere alla costituzione della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro come segue:

Rappresentanti dei Lavoratori

C.G.I.L.	n.2 rappresentanti effettivi e n.2 supplenti
C.I.S.L.	n. 2 rappresentanti effettivi e n.2 supplenti
U.I.L.	n. 2 rappresentanti effettivi e n. 2 supplenti
U.G.L.	n. 1 rappresentante effettivo e un supplente

Rappresentanti dei datori di lavoro

COPAGRI	n.1 rappresentante effettivo e un supplente
COLDIRETTI	n.1 rappresentante effettivo e un supplente
CONFINDUSTRIA	n.1 rappresentante effettivo e un supplente
CONFCOMMERCIO	n.1 rappresentante effettivo e un supplente
CONFARTIGIANATO	n.1 rappresentante effettivo e un supplente
CONFAGRICOLTURA	n.1 rappresentante effettivo e un supplente
CONFCOOPERATIVE	n.1 rappresentante effettivo e un supplente
CONSIGLIERE DI PARITA' (effettivo e supplente)	

Preso atto che ai componenti esterni per la partecipazione a Commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta originariamente fissato nella misura di lire 30.000 (euro 15,94) e successivamente ridotto del 10% (euro 13,94) ai sensi della L.R. 1/2011.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

UPS 6.4.1

- La spesa relativa al pagamento dei gettoni di presenza graverà, sul cap.2020 e sarà liquidata dal Cassiere Centrale;
- La spesa presumibile per l'anno in corso per il funzionamento della Commissione (rimborso spese viaggi, gettoni di presenza) è pari a € 1.200,00.

L'Assessore relatore, su proposta della P.O., del Dirigente del Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro e della Dirigente della Sezione e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art.4, comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile della P.O. e del dirigente del Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far proprio quanto in premessa, individuando i criteri per la costituzione e la composizione della Commissione regionale per le politiche del lavoro, che qui si intende integralmente riportata;
- di demandare alla competenza della Sezione Politiche per il Lavoro tutti gli adempimenti rivenienti dal pre-

sente atto, ivi compreso apposito atto dirigenziale di nomina e insediamento della Commissione regionale per le politiche del lavoro.

- di notificare il presente provvedimento al Cassiere Centrale a cura della Sezione Lavoro;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 223

Protocollo d'intesa per la costituzione del Polo "Apulian Diculther" per la formazione e ricerca nel Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities nell'ambito dell'Accordo di Rete nazionale Scuola "A Rete" per il Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities – Diculther. Ratifica Protocollo d'intesa.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico e con l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale — Gestione e valorizzazione dei beni culturali, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Scuola, Università e Ricerca e dalla Sezione Beni Culturali riferisce quanto segue:

Visti

- Il Protocollo d'intesa MiBACT-MIUR del 28 maggio 2014 "Creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza";
- il Protocollo d'intesa MiBACT-MIUR del 18 marzo 2015 "Per il potenziamento della ricerca applicata al patrimonio culturale e al turismo";
- la Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2013 "Disposizioni in materia di beni culturali".

Premesso che

al centro delle politiche regionali vi è lo sviluppo del capitale umano, necessario per una crescita economica, sostenibile ed inclusiva e della società della conoscenza, a cui viene attribuita una rilevanza strategica, in particolare, ai temi della dimensione sociale dell'istruzione e della valorizzazione dell'accesso al sapere;

la Regione Puglia è attenta allo sviluppo di politiche che implicano, ai fini di un consolidamento di un sistema integrato interistituzionale, la costruzione di percorsi partecipativi caratterizzati da una forte attenzione alla efficacia in termini di risultati concreti e di risposta ai cambiamenti, quale il completamento delle azioni previste dall'Agenda digitale e la formazione legata alle new skills come fondamento dell'integrazione della dimensione culturale nel modello di sviluppo sostenibile della Strategia Europa 2020;

il Programma di Europa Creativa per il 2014-2020 e la riforma del sistema istruzione individuano nel digitale e nell'acquisizione delle relative competenze applicato ai beni culturali, all'arte e alle scienze umane, uno degli assi portanti di ripresa economica, in grado di rispondere alle sfide complesse e alle problematiche multilivello che ad essa si accompagnano, con la piena integrazione tra la dimensione digitale, la formazione tecnico scientifica e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

Rilevato che

è stato costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities — DiCultHer Scool, per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione tecnologica digitale applicata alla conservazione, gestione, valorizzazione e promozione del Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività condivise sia sul piano internazionale e nazionale che regionale, in grado di fornire un'elevata specializzazione nello sviluppo e gestione di infrastrutture digitali all'avanguardia per le tecnologie e le metodologie utilizzate;

il Network DiCultHer si struttura secondo un modello di "costellazione" di Poli, che si costituiscono conformemente alle linee guida definite dal Network e secondo modalità condivise dai soggetti aderenti, attraverso appositi accordi, al fine di migliorare, integrare e armonizzare la ricerca, i percorsi educativi e formativi, l'aggiornamento continuo degli operatori del settore ed incrementare le opportunità di lavoro;

nell'ambito delle attività del Network, i Poli DiCultHer cooperano al fine di assicurare elevati standard di

qualità, innovazione e flessibilità, in risposta alle richieste di competenze digitali per la conservazione, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo;

il Polo "Apulian Diculther", costituito da Università di Bari, regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale, è il primo Polo regionale nell'ambito del Network italiano Scuola Rete in Digital cultural heritage, Arts and Humanities.

Preso atto della rilevanza di politiche condivise che mirino ad allineare le dimensioni regionale e nazionale nei settori del digital cultural heritage, attraverso azioni in grado di formare competenze adeguate ad affrontare la costruzione, valorizzazione e sostenibilità della smart society con conoscenze e professionalità adeguate che mirino ad allineare le dimensioni formative nazionali in un sistema di competenze organico e strutturato, partendo dai settori del digital cultural heritage declinato nei tre livelli: digital culture, digital FOR cultural heritage, digital AS cultural heritage.

Tutto ciò premesso gli Assessori competenti propongono di ratificare, con il presente provvedimento, il Protocollo di intesa, sottoscritto in data 12/01/2016 tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia (Assessorati Formazione e Lavoro, Sviluppo Economico e Industria Turistica e culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni culturali) e l'Ufficio Scolastico Regionale (Ufficio VI Politiche per gli studenti), per la costituzione del Polo "Apulian Diculther" per la formazione e ricerca nel Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities nell'ambito dell'Accordo di Rete nazionale Scuola "A Rete" per il Digital cultural heritage, Arts and humanities — Diculther, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udite la relazione e la conseguente proposta degli Assessori proponenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Sezione Scuola, Università e Ricerca e dalla Sezione Beni culturali che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di ratificare il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 12/01/2016 tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia (Assessorati Formazione e Lavoro, Sviluppo Economico e Industria Turistica e culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni culturali) e l'Ufficio Scolastico Regionale, per la costituzione del Polo "Apulian Diculther" per la formazione e ricerca nel Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities nell'ambito dell'Accordo di Rete nazionale Scuola "A Rete" per il Digital cultural heritage, Arts and Humanities — Diculther, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura della Sezione Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



REGIONE
PUGLIA

Puglia
USR

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (C.F. 80002170720 – P.IVA: 01086760723), con sede in Bari alla Piazza Umberto I, in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto (BA) il 10 luglio 1961 e domiciliato per la carica presso la sede universitaria (di seguito UNIBA)

E

REGIONE PUGLIA, nelle seguenti Strutture Regionali:

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO – Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale (C.F. 80017210727 – P.IVA: 80017210727), con sede in Bari alla Via Corigliano, 1, in persona dell'Assessore Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, nato a Copertino il 28/02/1961 e domiciliato per la carica presso la sede di Via Corigliano, 1 – 70123 Bari.

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO – Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione (C.F. 80017210727 – P.IVA: 80017210727), con sede in Bari alla Via Corso Sonnino 177, in persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, nata a Lecce il 14/02/1964 e domiciliato per la carica presso la sede di Corso Sonnino – 70121 Bari.

ASSESSORATO INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (C.F. 80017210727 – P.IVA: 80017210727), con sede in Bari alla Via Gobetti 26, in persona dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Avv.

1





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Puglia
USR

Loredana Capone, nata a Lecce il 14/02/1964 e domiciliato per la carica presso la sede di Via Gobetti 26 – 70100, Bari (di seguito Assessorati).

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE (C.F. 80024770721 – P.IVA: 80024770721), con sede in Bari alla Via Sigismondo Castromediano 123 - 70126, in persona del Direttore Generale Prof.ssa Anna Cammalleri, nata a Taranto il 13 gennaio 1956 e domiciliato per la carica presso la sede citata (di seguito USR)

(insieme di seguito le Parti)

PER LA COSTITUZIONE DEL POLO “APULIAN DICULTHER” PER LA FORMAZIONE E RICERCA NEL DIGITAL CULTURAL HERITAGE, ARTS AND HUMANITIES

nell’ambito dell’Accordo di Rete nazionale

SCUOLA “A RETE” PER IL DIGITAL CULTURAL HERITAGE, ARTS AND HUMANITIES – DICULTHER

Visti

- il Protocollo d’Intesa MiBACT-MIUR del 28 maggio 2014 “Creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza”;
- il Protocollo d’Intesa MiBACT-MIUR del 18 marzo 2015 “Per il potenziamento della ricerca applicata al patrimonio culturale e al turismo”;
- gli artt.: 1 comma 3-4; 2, comma 2; 4; 5; 7 comma 2; 8 comma 2; 9; 10; 13; 14 della Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 17 “Disposizioni in materia di beni culturali”.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



REGIONE
PUGLIA

Puglia
USR

Premesso che

- il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è costituito il Network italiano della *Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities – DiCultHer Scool* (www.diculther.eu) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione tecnologica digitale applicata alla conservazione, gestione, valorizzazione e promozione del *Cultural Heritage* attraverso una ampia pianificazione di attività condivise sia sul piano internazionale e nazionale che regionale;
- il Network DiCultHer è d'interesse nazionale in quanto costituito da oltre cinquanta Istituzioni culturali italiane, di cui 20 Università, altrettanti Istituti culturali, i principali Enti di Ricerca tra cui CNR ed ENEA, nonché alcune associazioni scientifiche e di imprese attive nel dominio del DCH;
- in data 16 febbraio 2015 UNIBA ha sottoscritto la propria aggregazione quale soggetto costituente il Network DiCultHer School;
- gli artt. 2 e 3 dell'Accordo di Rete disciplinano la costituzione del Network DiCultHer School quale modello reticolare, caratterizzato da un'ampia distribuzione sul territorio nazionale ed internazionale di Poli DiCultHer;
- l'art. 4 dell'Accordo di Rete stabilisce che ciascun Polo deve concorrere con proprio Rappresentante a comporre la Conferenza dei Poli;
- il Network DiCultHer definisce le linee guida per la costituzione dei Poli e tramite la Conferenza svolge funzioni di Coordinamento delle attività di ciascuno di questi;





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Puglia
USR

- con determinazione dell'Assemblea Nazionale della Scuola del 16 marzo 2015 si è stabilito che i Poli siano baricentrati sulle Università costituenti il Network;
- nell'ambito delle attività del Network, i Poli DiCultHer cooperano al fine di assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità, in risposta alle richieste di competenze digitali per la conservazione, gestione valorizzazione e promozione del patrimonio culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo;
- in linea con gli obiettivi delineati nel documento "Un pensiero italiano per la formazione delle competenze nel Digital Cultural Heritage"¹, i Poli DiCultHer saranno costituiti in base al fare e al saper fare dei soggetti che li comporranno definiti con riferimento alle macro aree individuate del Network², e concorreranno alla progettazione e realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi della Scuola stessa secondo criteri di innovatività;
- il Network si struttura secondo un modello di "costellazione" di Poli, alla quale ciascun Polo partecipa costituendosi conformemente alle linee guida definite dal Network e secondo modalità condivise dai soggetti aderenti;
- la costituzione di ciascun Polo è definita da appositi accordi tra i soggetti che lo compongono, e deve essere garantita la presenza in esso di almeno un'Università o

¹ <http://www.diculther.eu/2015/06/26/76/>

² La Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali, 2) Beni culturali digitali, 3) Arte e comunicazione digitale, 4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del Cultural Heritage





altro soggetto istituzionale costituente il Network DiCultHer, al quale sono delegate tutte le funzioni necessarie alla regolare esecuzione delle azioni di Polo;

- per la piena esecuzione delle attività dei Poli, con appositi accordi potranno aggregarsi a questi ulteriori Istituzioni insistenti nelle regioni di riferimento di ognuno anche se non aggregate al Network DiCultHer School, e queste istituzioni saranno riconosciute come soggetti aggregati.

Considerato che

- si è ravvisata la necessità di migliorare il coordinamento trasversale tra le diverse politiche e, tra queste, il completamento delle azioni previste dall'Agenda Digitale e la formazione legata alle new skills come fondamento dell'integrazione della dimensione culturale nel modello di sviluppo sostenibile della Strategia Europa 2020;
- in Italia manca ancora un sistema di competenze digitali in grado di confrontarsi coerentemente e organicamente con le sfide complesse e le problematiche multilivello che ad essa si accompagnano ed in grado di assicurare la valorizzazione e promozione della cultura digitale e del digital cultural heritage garantendone la trasmissione nello spazio e nel tempo;
- si ritiene indispensabile pianificare politiche condivise che mirino ad allineare le dimensioni regionali e nazionali nei settori del digital cultural heritage, attraverso azioni in grado di formare competenze adeguate ad affrontare la costruzione, valorizzazione e sostenibilità della smart society con conoscenze e professionalità adeguate che mirino ad allineare le dimensioni formative nazionali in un sistema di





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Puglia
USR

competenze organico e strutturato, partendo proprio dai settori del digital cultural heritage declinato nei tre livelli: digital culture, digital FOR cultural heritage, digital AS cultural heritage;

- nella programmazione e pianificazione scolastica devono essere recepite le indicazioni contenute nel provvedimento per la cosiddetta 'La Buona Scuola' per quanto concerne la piena integrazione tra la dimensione digitale, la formazione tecnico scientifica e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa, di seguito semplicemente "Protocollo".

Art.2

Finalità e obiettivi

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni, dichiarano di cooperare per migliorare, integrare e armonizzare la ricerca, i percorsi educativi nelle scuole, i percorsi formativi nelle Università, l'aggiornamento professionale continuo degli operatori del settore, l'apprendistato di III livello, la formazione professionale e degli ITS anche ai fini di generare maggiori opportunità di lavoro per i giovani, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- **Formativi:** dotare i discenti (studenti e/o docenti) di una serie di strumenti culturali e scientifici atti a stimolare: l'interdisciplinarietà, la realizzazione di





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



REGIONE
PUGLIA

Puglia
USR

pratiche educative e didattiche innovative nell'ambito di riferimento, l'inserimento in comunità di pratiche nazionali ed internazionali attraverso la partecipazione a progetti avanzati nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, delle arti e scienze umane digitali.

- **Scientifici e sociali:** sviluppare una cultura del digitale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nelle arti e scienze umane, sia per aggiornare coloro che già operano nelle organizzazioni culturali, sia per preparare le future generazioni in questo settore.
- **Ricerca:** promuovere e sostenere la ricerca nelle Digital Humanities e in particolare in tutti i settori relativi al dominio del Digital Cultural Heritage al fine di contribuire allo sviluppo del sistema di competenze digitali necessario alla sostenibilità nello spazio e nel tempo della Digital Culture.

Art. 3

Azioni

Le Parti si impegnano a collaborare per la co-creazione e per l'acquisizione delle competenze digitali necessarie a promuovere il "rinascimento nell'era digitale" così come evocato nella relazione elaborata dal "Comité des Sages" sulla digitalizzazione del patrimonio culturale europeo³, tramite partecipazione e azioni congiunte a sostegno dei progetti, iniziative e attività di formazione e ricerca in atto e in divenire nel dominio del digital cultural heritage, o comunque connesse alle macroaree definite dal NetWork DiCultHer, tra le quali si citano le seguenti:

³ http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Puglia
USR

- Laboratorio "Matera 2019";
- Laboratorio "L'Aquila";
- master a rete nei domini delle digital humanities e del digital cultural heritage;
- Piano di lavoro per la cultura 2015-2018 per ciò che concerne la promozione dell'accesso alla cultura attraverso mezzi digitali;
- creazione di un "mercato unico digitale" (tra le priorità della nuova Commissione Cultura UE);
- utilizzo degli Open Data nell'evoluzione dei Linked Open Data nel dominio del Digital Cultural Heritage;
- definizione delle norme relative alla tutela del diritto d'autore sui dati digitali;
- anno europeo sul Cultural Heritage (2018);
- Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
- sperimentazione in cooperazione con gli ITS di percorsi per Tecnico Superiore Qualificato nel Digital Cultural Heritage⁴;

⁴ ITS a sostegno:

- «**Industrie culturali**» che producono e distribuiscono beni o servizi digitali che, quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifico che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale nei settori tradizionali dei beni culturali, delle arti, della cinematografia, la televisione e la radio, i videogiochi, i nuovi media, la musica, gli eBook e la stampa.
- «**industrie creative**» che utilizzano la cultura come input e hanno una dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale, quali l'architettura e il design, che integrano elementi creativi in processi più ampi, e sotto settori come il design grafico, il design di moda o la pubblicità.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Puglia
USR

- definizione di nuove figure professionali del Digital Cultural Heritage e inserimento nel Catalogo Regionale della Formazione Professionale;
- attivazione di percorsi formativi per figure professionali nel Digital Cultural Heritage;
- attivazione di percorsi di aggiornamento professionale continuo per gli operatori già attivi in Enti culturali o impegnati in attività connesse con il patrimonio culturale;
- attivazione di percorsi di apprendistato professionalizzante nel Digital Cultural Heritage;
- sperimentazione di una DigitalCultureCard intesa quale sistema per rappresentare e certificare le competenze acquisite nell'ambito delle attività del Polo;
- partecipazione alla Settimana della Cultura Digitale nazionale con iniziative regionali coerenti e interconnesse con quella, da tenersi con cadenza annuale;
- progetto nazionale "Crowddreaming – I giovani co-creano culture digitali";
- progetto nazionale "3D DigiTaG_Lab Contest – Il 3Days Talent Garden_Lab Contest sulla Digitalizzazione in 3D del Patrimonio Culturale";
- progetto nazionale "DiCH_InCube – L'incubatore delle competenze nel DCH della DiCultHer School".

Art. 4

Soggetti costituenti

I Soggetti costituenti il Polo "Apulian DiCultHer" per la Formazione e Ricerca nel Digital Cultural Heritage sono:





- Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Regione Puglia, nelle seguenti Strutture Regionali:
 - Assessorato Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale – Regione Puglia
 - Assessorato Sviluppo Economico – Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione
 - Assessorato Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
- Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale.

Art. 5

Soggetti aggregati

È prevista l'aggregazione Al Polo Apulian DiCultHer delle seguenti istituzioni regionali che già hanno aderito dell'Accordo di Rete:

- Politecnico di Bari
- Fondazione Giuseppe Di Vagno di Conversano (BA).

Potranno altresì entrare a far parte del Polo quali soggetti aggregati ulteriori istituzioni regionali e nazionali sia partecipanti che non partecipanti al Network DiCultHer, previa valutazione del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo art. 7.

L'aggregazione dei predetti soggetti al Polo sarà definita con apposito atto integrativo del presente Protocollo.

Art. 6





Funzioni del Polo

Le Parti costituenti il Polo convengono che le azioni congiunte di cui all'art. 3 e tutte le altre azioni che potranno essere intraprese nell'ambito del dominio delle digital humanities, e in particolare del digital cultural heritage, siano coordinate da UNIBA, che assume la Rappresentanza nella Conferenza dei Poli di cui all'art. 4 dell'Accordo di Rete.

Il Polo ha altresì il ruolo di Infrastruttura di riferimento e coordinamento per l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'Innovazione Digitale applicata al Cultural heritage e alle Humanities – ORIDiCH.

Inoltre, quale Infrastruttura di ricerca in Puglia per la *Digital Cultural Heritage Science* il Polo assume il ruolo di Nodo Pugliese delle Infrastrutture di Ricerca Europee DARIAH ed E-RIHS.

Art. 7

Comitato di Indirizzo e Attuazione

Per l'indirizzo e l'attuazione delle azioni di cui all'art. 3 viene istituito un Comitato di indirizzo e attuazione, di seguito semplicemente "Comitato", con il compito di favorire, coordinare e monitorare l'attuazione del presente Protocollo, proporre le azioni congiunte e determinare delle risorse necessarie per la loro attuazione.

Il Comitato è composto da rappresentanti dei soggetti costituenti il Polo come di seguito indicato:

- Un Rappresentante di UNIBA;
- Un Rappresentante per ciascun Assessorato;





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Puglia
USR

- Un Rappresentante dell'USR;
- Un Rappresentante per ciascun Ente aggregato,
nominati dai rispettivi Legali Rappresentanti.

Il Comitato è coordinato dal Rappresentante di UNIBA.

Il Comitato può essere integrato con esperti di dominio ogni qual volta se ne renda necessario.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti afferenti sia a UNIBA che agli Uffici degli Assessorati e dell'USR.

Le riunioni del Comitato si terranno presso UNIBA. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate nell'ambito del Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato parteciperà in rappresentanza del Network DiCultHer il Segretario Generale del Network.

I componenti del Comitato, gli esperti dei quali il Comitato eventualmente si avvarrà e il Segretario del Network DiCultHer non percepiscono compenso o indennità per la partecipazione alle riunioni.

Il Comitato appronterà con cadenza semestrale una verifica relativamente all'avanzamento e al conseguimento degli obiettivi prefissati dal presente accordo. La relazione verrà trasmessa al Rettore di UNIBA, agli Assessori della Regione e al Direttore Generale dell'USR per approvazione, al Presidente di DiCultHer per validazione.

ART. 8

Accordi attuativi





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Puglia
USR

Le Parti concordano di riconoscere il Polo, per tramite di UNIBA in quanto Coordinatore e soggetto dotato della necessaria titolarità giuridica e amministrativa, quale Soggetto attuatore delle azioni definite dall'art. 3 e delle azioni regionali, nazionali e internazionali che ricadano nel dominio delle digital humanities, con particolare riferimento al digital cultural heritage.

Per la realizzazione di dette azioni le Parti costituenti il Polo sottoscriveranno tra loro e con i soggetti aggregati specifici "Accordi attuativi", che renderanno operative le intese contenute nel presente Protocollo e disciplineranno le forme di collaborazione e gli eventuali oneri finanziari.

Tutte le azioni concordate ricadenti all'interno del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi saranno diffuse, previa intesa tra le Parti, riportando i loghi degli Enti costituenti il Polo Regionale.

ART. 9

Copertura assicurativa

Ciascun Ente provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività previste nel presente Protocollo.

Il personale di ciascun Ente sarà tenuto a uniformarsi ai Regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo

ART. 10

Entrata in vigore e durata





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Puglia
USR

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti, fatti salvi gli effetti degli Accordi attuativi eventualmente stipulati in corso di vigenza del presente. Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo mediante notifica scritta inviata alla controparte con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi.

ART. 11

Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente Protocollo o dall'applicazione degli Accordi attuativi di cui al precedente art. 8.

Qualora fosse inutilmente esperito qualsiasi tentativo di conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari.

ART. 12

Registrazione e bollo

Il presente Protocollo viene sottoscritto con firma digitale giusta previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/90.

Ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II del DPR 131/86, il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ai sensi del DPR n. 642/72.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



REGIONE
PUGLIA

Puglia
USR

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

IL RETTORE

Prof. Antonio Felice Uricchio

Per la REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO

L'ASSESSORE

Dott. Sebastiano Leo

Per la REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

L'ASSESSORE

Avv. Loredana Capone

Per la REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE,

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

L'ASSESSORE

Avv. Loredana Capone

Per l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

Prof.ssa Anna Cammalleri

IL PRESENTE ALLEGATO È
COMPOSTO DA 15 FOGLI.



15

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Scuola, Università e Ricerca
D.ssa Maria Rosaria Gemma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 224

Cont. n. 949/13/FR. F.I. S.r.l. c/Regione Puglia. Tribunale Civile di Foggia. Opposizione a sequestro conservativo. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Prencipe.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con atto notarile rep. 43103/2009 per notar Francesco Paolo Pepe da Foggia, veniva stipulato un atto di trasferimento immobiliare tra la sig.ra B.T. e la Società F.I. S.r.l. relativo alle particelle 5338 e 5339 del foglio 96 del Catasto del Comune di Foggia, con contemporanea promessa di trasferimento di immobili da costruire sulle medesime particelle da parte della Società F.I. S.p.A. a favore dei Sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., congiunti della Sig.ra B.T.;
- con atto di citazione, la F.I. S.r.l. conveniva in giudizio la sig.ra B.T. ed i sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., congiunti della Sig.ra B.T., perché il giudice accertasse e dichiarasse la nullità della compravendita in quanto le particelle in argomento, alla data della stipula dell'atto di trasferimento dei predetti immobili, risultavano incommerciabili ed inalienabili, in quanto rientranti nel Demanio armentizio della Regione Puglia e, relativamente alla particella 5339, anche perché gravata da livello a favore del Capitolo Cattedrale Santa Maria Maggiore di Foggia mai affrancato, con conseguente proprietà demaniale per accessione degli immobili ivi esistenti, nonché per dichiarata contrarietà alla disciplina imperativa inerenti i beni demaniali e di uso civico;
- la F.I. S.r.l. chiedeva, altresì, che venisse dichiarata la nullità della collegata conseguente promessa di trasferimento degli immobili da costruire sulle particelle 5338 e 5339 del fg. 96, stipulata con il medesimo atto notarile a favore dei Sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., congiunti della Sig.ra B.T., quale contropartita del trasferimento degli immobili da parte della Sig.ra B.T., attesa l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione della F.I. S.r.l. di corrispondere ai congiunti della Sig.ra B.T. beni in cambio del trasferimento di immobili che quest'ultima non poteva alienare in quanto demaniali;
- con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i Sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., spiegando domanda riconvenzionale e proponendo domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., con trasferimento a loro favore, in ragione di un terzo ciascuno ed in proprietà indivisa, previo pagamento del saldo di Euro 5.000,00, di usufrutto e nuda proprietà degli immobili oggetto di promessa di trasferimento;
- in via subordinata, chiedevano che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per decorso del termine essenziale, ovvero venisse pronunciata la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento della F.I. S.r.l., con obbligo al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via equitativa;
- veniva autorizzata la chiamata in causa del Sig. S.S., socio di maggioranza e amministratore unico della F.I. S.r.l., che decedeva in data 08.10.2013; e venivano, così, evocati in giudizio i suoi eredi;
- la causa veniva interrotta per il decesso del procuratore della F.I. S.r.l. e gli attori provvedevano alla riassunzione con udienza svoltasi il 30.10.2015, e concessione dei termini ex art. 186 VI comma c.p.c.;
- con ricorso per sequestro conservativo avanzato contro la F.I. S.r.l. per asseriti inadempimenti contrattuali, i Sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G. adivano il Tribunale di Foggia, proponendo istanza per sequestro conservativo da eseguire sul patrimonio immobiliare e mobiliare della Società F.I. S.r.l. e degli eredi del Sig. S.S., nel timore di perdere, nelle more della definizione del giudizio, la garanzia patrimoniale dei propri crediti;
- risulta, pertanto, opportuno proporre opposizione a sequestro conservativo dinanzi al Tribunale Civile di Foggia;
- tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ed in ragione dell'assenza del Presidente dalla sede istituzionale, il Vice Presidente della G.R. in carica, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto regionale, attesa l'urgenza, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Prencipe, del foro di Foggia, già officiato nel giudizio monitorio e nei giudizi connessi, al fine di costituirsi nel prefato

giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, con proprio provvedimento del 10.12.2015, salvo ratifica della G.R.;
E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € € 5.138,64= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: Euro 1.200.000,00

SETTORE DI SPESA: Area Finanza a Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 5.138,64= comprensivo di IVA e CPA, (di cui € 4.050,00 per compensi professionali, € 162,00 per CAP, € 926,64 per IVA)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Giuseppe Prencipe, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a complessivi **€ 1.541,59= comprensivo di IVA e CPA;**

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel predetto giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Foggia come in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Giuseppe Prencipe del Foro di Foggia;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 226

DGR n.424/2015. Deroga Monte ore storico attribuito alla A.S.L. BT

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce quanto segue:

- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.41 del 25.03.2014 è stata pubblicata la D.G.R. 4 marzo 2014, n.384 con la quale è stato contingentato il Monte ore storico aziendale delle ore di specialistica ambulatoriale e della relativa spesa, alla data del 30.09.2013;
- Il citato provvedimento ha, altresì, disposto che le AA.SS.LL. della Regione hanno l'obbligo di elaborare una programmazione annuale e triennale attestante il proprio fabbisogno assistenziale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, quale condizione per addivenire alla pubblicazione delle ore necessarie;
- A seguito di richiesta del Servizio PAOSA, le singole Aziende sanitarie locali, nel mese di febbraio 2015, hanno provveduto, a riformulare le proprie richieste in aderenza alle indicazioni regionali, tese a mantenere un equilibrio economico tra l'esigenza di garantire sul territorio i livelli essenziali di assistenza e le scarse risorse economiche disponibili da dedicare;
- Con deliberazione n. 424 dell'11.03.2015, la Giunta regionale ha approvato ed autorizzato il monte ore (definito - Monte ore storico), comprensivo delle ore di sostituzione per assenze retribuite (da usufruirsi nel rigido rispetto delle procedure previste dagli artt.38 e 40 del vigente A.C.N.) e per distacchi sindacali. Il Monte ore storico per la ASL BT ammonta a n. 2.718,06 ore settimanali (di cui n. 268,06ore settimanali per sostituzioni e n.30 ore settimanali per distacchi sindacali).
- Per mero errore materiale nel prospetto riferito alla ASL BT, nella colonna 7 — "N.ore distacchi sindacali" è stato indicato il valore annuale (n.30 ore), anziché quello settimanale (n.30 ore:52 settimane = 0,576 ore — arrotondato a n.1 ora settimanale) e pertanto lo stesso deve essere rettificato nella misura di n.1 ora anziché 30 ore sett.li, come di seguito riportato:

RIEPILOGO GENERALE MONTE ORE STORICO AUTORIZZATO COMPRESSE ORE SOSTITUZIONE E DISTACCHI SETTIMANALI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Popolazione residente al 31.12.2014	Monte ore autorizzato	Incidenza ore autorizzate per 100.000 residenti (col.2/col.1)	N. medici potenziale organico (col.2/38 ore settim.) ⁽¹⁾	N. ore sostituzioni annuali ⁽²⁾	N. ore sostituzione settim. ⁽³⁾	N. ore distacchi sindacali settim.	Ore totali sostituzioni settim. (col.6 +col.7)	Monte ore totale (col.2+col.8)	
393.769	2.450,00	622,19	64,47	12.378,95	238,06	1,00	239,06	2.689,06	

- Con nota n. 73197 del 21.12.2015, il Direttore Generale della ASL BT, ha richiesto di autorizzare in deroga, ulteriori n. 44 ore settimanali di Medicina specialistica ambulatoriale, così distinte.
 - n.38 ore sett.li per la branca di Radiodiagnostica presso il Servizio di senologia diagnostica del P.O. di Barletta, in quanto *"...indispensabili per consentire lo sviluppo del programma di screening mammografico per la 2° lettura degli esami mammografici"*;
 - n.6 ore sett.li per la branca di Allergologia presso il Distretto n.3, *"...necessarie per decongestionare le liste di attesa negli ospedali e per coprire un territorio non coperto per tale disciplina da assistenza ospedaliera"*;
- Preso atto che le suddette n. 44 ore di medicina specialistica ambulatoriale risultano essere in esubero rispetto al monte ore storico approvato con la citata DGR n.424/2015, e che pertanto la loro attivazione necessita di una preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, si propone di autorizzare le ore suindicate in deroga per le attività sopra specificate. Si precisa che la deroga da concedersi è da intendersi con destinazione vincolata agli obiettivi descritti.
- Al fine di dare attuazione alla programmazione di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2015 -2016, nel rispetto delle risorse economiche disponibili, si propone che la A.S.L. BT potrà richiedere autorizzazioni in deroga rispetto al limite fissato dal Monte ore storico approvato con DGR n.424/2015, purché dettagliatamente motivate, entro e non oltre il 2% di detto limite (n.2.689,06 ore sett.li x 2% = n. 53,78 ore

settili autorizzabili in deroga).

- Pertanto, si propone di autorizzare le ore richieste dalla ASL BT, nei limiti di 44 ore settimanali per la medicina specialistica, che rientrano nella deroga del 2% (n.53,78 ore sett.), con la conseguenza che il riepilogo generale della scheda relativa alla ASL BT, rettificato con i corretti valori dei distacchi sindacali, risulterà aggiornato come di seguito riportato:

RIEPILOGO GENERALE MONTE ORE STORICO AUTORIZZATO COMPRESSE ORE SOSTITUZIONE E DISTACCHI SETTIMANALI									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Popolazione residente al 31.12.2014	Monte ore autorizzato	Incidenza ore autorizzate per 100.000 residenti (col.2/col.1)	N. medici potenziale organico (col.2/38 ore settiman.) ¹⁾	N. ore sostituzione annuali ²⁾	N. ore sostituzione settiman. ³⁾	N. ore distacchi sindacali settiman.	Ore totali sostituzio ne settiman. (col.6 +col.7)	Monte ore totale (col.2+col.8)
	393.769	2.503,78	635,85	65,89	12.650,68	243,28	1,00	244,28	2.748,06

1)	Rappresenta il numero potenziale dei medici in organico a 38 ore sett.li
2)	equivalgono a n.2,5 gg. di permesso mensile retribuito moltiplicato 6,20 (38 ore/6 gg. Sett.) moltiplicato il n. medici in organico (colonna 4)
3)	equivale a n.ore sostituzione annuali (Colonna 5) diviso 52 settimane

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sul bilancio regionale in quanto trova copertura nelle assegnazioni mensili a favore delle Aziende Sanitarie Locali.

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabile A.P. e dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, in deroga rispetto al Monte ore storico approvato con DGR n.424 dell'11.03.2015, n.44 ore settimanali di Medicina specialistica ambulatoriale, che rientrano nella deroga del 2% che si autorizza con il presente provvedimento (n.53,78 ore sett.) così distinte:
 - n.38 ore sett.li per la branca di Radiodiagnostica presso il Servizio di senologia diagnostica del P.O. di Barletta, in quanto *"...indispensabili per consentire lo sviluppo del programma di screening mammografico per la 2° lettura degli esami mammografici"*;
 - n.6 ore settili per la branca di Allergologia presso il Distretto n.3, *"...necessarie per decongestionare le liste di attesa negli ospedali e per coprire un territorio non coperto per tale disciplina da assistenza ospedaliera"*;
- di disporre che, al fine di dare attuazione alla programmazione di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2015 - 2016, nel rispetto delle risorse economiche disponibili, la A.S.L. BT potrà richiedere autorizzazioni in deroga rispetto al limite fissato dal Monte ore storico approvato con DGR n.424/2015, purché dettagliatamente motivate, entro e non oltre il 2% di detto limite (n.2.689,06 ore sett.li x 2% = n. 53,78 ore sett.li autorizzabili in deroga);
- di aggiornare il riepilogo generale della scheda relativa alla ASL BT così come di seguito riportato, tenuto anche conto della rettifica relativa al numero di ore settimanali per distacchi sindacali:

RIEPILOGO GENERALE MONTE ORE STORICO AUTORIZZATO COMPRESSE ORE SOSTITUZIONE E DISTACCHI SETTIMANALI									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Popolazione residente al 31.12.2014	Monte ore autorizzato	Incidenza ore autorizzate per 100.000 residenti (col.2/col.1)	N. medici potenziale organico (col.2/38 ore settim.) ¹⁾	N. ore sostituzione annuali ²⁾	N. ore sostituzione settim. ³⁾	N. ore distacchi sindacali settim.	Ore totali sostituzio ne settim. (col.6 +col.7)	Monte ore totale (col.2+col.8)
	393.769	2.503,78	635,85	65,89	12.650,68	243,28	1,00	244,28	2.748,06
1)	Rappresenta il numero potenziale dei medici in organico a 38 ore sett.li								
2)	equivale a n.2,5 gg. di permesso mensile retribuito moltiplicato 6,20 (38 ore/6 gg. Sett.) moltiplicato il n. medici in organico (colonna 4)								
3)	equivale a n.ore sostituzione annuali (Colonna 5) diviso 52 settimane								

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 228

DGR n.424/2015. Deroga Monte ore storico attribuito alla A.S.L. TA.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce quanto segue:

- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.41 del 25.03.2014 è stata pubblicata la D.G.R. 4 marzo 2014, n.384 con la quale è stato contingentato il Monte ore storico aziendale delle ore di specialistica ambulatoriale e della relativa spesa, alla data del 30.09.2013;
- il citato provvedimento ha, altresì, disposto che le AA.SS.LL. della Regione hanno l'obbligo di elaborare una programmazione annuale e triennale attestante il proprio fabbisogno assistenziale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, quale condizione per addivenire alla pubblicazione delle ore necessarie;
- A seguito di richiesta del Servizio PAOSA, le singole Aziende sanitarie locali, nel mese di febbraio 2015, hanno provveduto, a riformulare le proprie richieste in aderenza alle indicazioni regionali, tese a mantenere un equilibrio economico tra l'esigenza di garantire sul territorio i livelli essenziali di assistenza e le scarse risorse economiche disponibili da dedicare;
- Con deliberazione n. 424 dell'11.03.2015, la Giunta regionale ha approvato ed autorizzato il monte ore (definito - Monte ore storico), comprensivo delle ore di sostituzione per assenze retribuite (da usufruirsi nel rigido rispetto delle procedure previste dagli artt.38 e 40 del vigente A.C.N.) e per distacchi sindacali. Il Monte ore storico per la ASL TA ammonta a n. 5.010,46 ore settimanali (comprensivo di n. 426,46ore settimanali per sostituzioni e n.195 ore settimanali per distacchi sindacali).
- Per mero errore materiale nel prospetto riferito alla ASL TA, nella colonna 7 - "N.ore distacchi sindacali" è stato indicato il valore annuale (n.195,00 ore), anziché quello settimanale (n.195 ore:52 settimane = 3,75ore settimanali) e pertanto lo stesso deve essere rettificato nella misura di n. 3,75 ore anziché 195 ore sett.li, come di seguito riportato:

RIEPILOGO GENERALE MONTE ORE STORICO AUTORIZZATO COMPRESSE ORE SOSTITUZIONE E DISTACCHI SETTIMANALI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Monte ore autorizzato	Incidenza ore autorizzate per 100.000 residenti (col.2/col.1)	N. medici potenziale organico (col.2/38 ore settim.) ¹⁾	N. ore sostituzione annuali ⁽²⁾	N. ore sostituzione settim. ⁽³⁾	N. ore distacchi sindacali settim.	Ore totali sostituzione settim. (col.6 +col.7)	Monte ore totale (col.2+col.8)	
Popolazione residente al 31.12.2014	590.281	4.389,00	743,54	115,50	22.176,00	426,46	3,75	430,21	4.819,21

- Con nota n. 173444 del 28.12.2015, il Direttore Generale della ASL TA, ha richiesto di autorizzare in deroga, ulteriori ore settimanali di Medicina Veterinaria ambulatoriale, attesa l'esigenza di assicurare:
 - "la sterilizzazione dei cani delle aziende zootecniche;
 - l'attività di profilassi obbligatoria nei riguardi della TBC -BRC bovalina e bufalina, BRC ovina/caprina, leucosi bovina enzootica;
 - attività di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
- Preso atto che le suddette ore di medicina specialistica ambulatoriale risultano essere in esubero rispetto al monte ore storico approvato con la citata DGR n.424/2015, e che pertanto la loro attivazione necessita di una preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, si propone di autorizzare le ore richieste in deroga per le attività sopra specificate. Si precisa che la deroga da concedersi è da intendersi con destinazione vincolata agli obiettivi descritti.
- Al fine di dare attuazione alla programmazione di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2015 -2016, nel rispetto delle risorse economiche disponibili, si propone che la A.S.L. TA potrà attivare ore in deroga rispetto al limite fissato dal Monte ore storico approvato con DGR n.424/2015, purché dettagliatamente motivate, entro e non oltre il 2% di detto limite (n.4.819,21 ore sett.li x 2% = n. 96,38 ore sett.li autorizzabili in deroga).
- Pertanto, si propone di autorizzare le ore richieste dalla ASL TA, nei limiti di n.96,38 ore settimanali per la medicina specialistica veterinaria, in deroga, con la conseguenza che il riepilogo generale della scheda relativa alla

ASL TA, rettificato con i corretti valori dei distacchi sindacali, risulterà aggiornato come di seguito riportato:

RIEPILOGO GENERALE MONTE ORE STORICO AUTORIZZATO COMPRESO ORE SOSTITUZIONE E DISTACCHI SETTIMANALI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Monte ore autorizzato	Incidenza ore autorizzate per 100.000 residenti (col.2/col.1)	N. medici potenziale organico (col.2/38 ore settiman.) ¹⁾	N. ore sostituzione annuali ⁽²⁾	N. ore sostituzione settiman. ⁽³⁾	N. ore distacchi sindacali settiman.	Ore totali sostituzione settiman. (col.6 +col.7)	Monte ore totale (col.2+col.8)	
Popolazione residente al 31.12.2014	590.281	4.485,38	759,87	118,04	22.662,97	435,83	3,75	439,58	4.924,96
1)	Rappresenta il numero potenziale dei medici in organico a 38 ore sett.li								
2)	equivale a n.2,5 gg. di permesso mensile retribuito moltiplicato 6,20 (38 ore/6 gg. Sett.) moltiplicato il n. medici in organico (colonna 4)								
3)	equivale a n.ore sostituzione annuali (Colonna 5) diviso 52 settimane								

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sul bilancio regionale in quanto trova copertura nelle assegnazioni mensili a favore delle Aziende Sanitarie Locali.

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dai responsabile A.P. e dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare ed autorizzare la ASL TA, per le motivazioni in premessa indicate in deroga rispetto al Monte ore storico approvato con DGR n.424 dell'11.03.2015 le ore settimanali di Medicina veterinaria ambulatoriale richieste con nota n. 173444 del 28.12.2015, attesa l'esigenza di assicurare:
 - *"la sterilizzazione dei cani delle aziende zootecniche;*
 - *l'attività di profilassi obbligatoria nei riguardi della TBC —BRC bovalina e bufalina, BRC ovina/caprina, leucosi bovina enzootica;*
 - *attività di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";*
- di disporre che, al fine di dare attuazione alla programmazione di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2015 - 2016, nel rispetto delle risorse economiche disponibili, la A.S.L. TA potrà usufruire, in deroga rispetto al limite fissato dal Monte ore storico approvato con DGR n.424/2015, purché dettagliatamente motivate, un numero di ore nei limiti del 2% di detto limite (n.4.819,21 ore sett.li x 2% = n. 96,38 ore sett.li autorizzabili in deroga)
- di aggiornare il riepilogo generale della scheda relativa alla ASL TA così come di seguito riportato, tenuto anche conto della rettifica relativa al numero di ore settimanali per distacchi sindacali:

RIEPILOGO GENERALE MONTE ORE STORICO AUTORIZZATO COMPRESO ORE SOSTITUZIONE E DISTACCHI SETTIMANALI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Monte ore autorizzato	Incidenza ore autorizzate per 100.000 residenti (col.2/col.1)	N. medici potenziale organico (col.2/38 ore settiman.) ¹⁾	N. ore sostituzione annuali ⁽²⁾	N. ore sostituzione settiman. ⁽³⁾	N. ore distacchi sindacali settiman.	Ore totali sostituzione settiman. (col.6 +col.7)	Monte ore totale (col.2+col.8)	
Popolazione residente al 31.12.2014	590.281	4.485,38	759,87	118,04	22.662,97	435,83	3,75	439,58	4.924,96
1)	Rappresenta il numero potenziale dei medici in organico a 38 ore sett.li								
2)	equivale a n.2,5 gg. di permesso mensile retribuito moltiplicato 6,20 (38 ore/6 gg. Sett.) moltiplicato il n. medici in organico (colonna 4)								
3)	equivale a n.ore sostituzione annuali (Colonna 5) diviso 52 settimane								

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 229

Commissione Paritetica Regione Puglia – Università degli Studi di Bari. D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 1 – D.P.C.M. 24 maggio 2001, Legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, art. 6. Sostituzione componente.

Il Presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dai Servizi e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce quanto segue:

Il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 regola i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, prevedendo, all'art. 1, la stipula di specifici protocolli d'intesa tra Regione ed Università ubicate nel proprio territorio, in conformità ad apposite linee guida contenenti atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri della Salute, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

Con D.P.C.M. 24 marzo 2001 sono state emanate le linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regione ed Università del territorio regionale per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2, del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

L'art. 6 della Legge regionale n. 36/1994, in attuazione del D.lgs. n.502/92, ha previsto che la Giunta Regionale, per ciascuna Azienda ospedaliero- universitaria del proprio territorio, istituisca una Commissione paritetica Regione — Università *“con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni”*.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge regionale n. 36/1994, la predetta Commissione *“è costituita da n. 3 rappresentanti della Regione e n. 3 rappresentanti dell'Università. Alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Azienda ospedaliera interessata”*.

Con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 122, del 15.02.2007, la Regione ha costituito la Commissione paritetica Regione Puglia — Università degli Studi di Bari, che con ultima D.G.R. n.2381 del 22.12.2015, risulta così composta:

in rappresentanza della Regione Puglia:

1. dott. Giovanni GORGONI, Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
2. dott.ssa Rossella CACCAVO, Dirigente Servizio Rapporti Istituzionali;
3. dott.ssa Lucia BISCEGLIA, dirigente ARES;

in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bari:

1. Prof. Antonio Felice URICCHIO, Rettore dell'Università degli Studi di Bari;
2. Prof. Paolo LIVREA, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
3. Avv. Federico GALLO, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Bari;

Con nota prot. n. 6521 111/15, del 27 gennaio 2016, l'Università degli Studi di Bari ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale il Decreto Rettorale n. 66, del 15.1.2016, con il quale *“il prof. Loreto Gesualdo è stato nominato Presidente della Scuola di Medicina di questa Università per il triennio accademico 2015/2018”*. Con successiva nota prot. n. 6569 111/15, del 5 febbraio 2016, l'Università ha comunicato che il prof. Loreto Gesualdo, nominato Presidente della Scuola di Medicina *“subentra al Prof. Paolo Livrea, già Presidente della*

stessa Scuola di Medicina, quale componente di parte universitaria della Commissione paritetica Regione-Università ex art.6 L.R. n.36/94”.

Si rileva, pertanto, la necessità di prendere atto di quanto comunicato dall'Università di Bari con le succitate note prot. n. 6521 111/15 e n. 6569 111/ 15 e procedere alla sostituzione del prof. Paolo LIVREA con il prof. Loreto GESUALDO, nella componente di parte universitaria della Commissione Paritetica Regione — Università degli Studi di Bari.

Per i componenti della suddetta Commissione non è previsto alcun beneficio economico e, pertanto, il provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio “Risorse Umane ed Aziende Sanitarie” e dal Dirigente della Sezione PAOSA;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa specificato:

1. di prendere atto del Decreto rettorale n. 66 del 15.1.2016 e delle note prot. n. 6521 111/15, del 27 gennaio 2016 e prot. n. 6569 111/15, del 5 febbraio 2016, dell'Università degli Studi di Bari;
2. di prendere atto che, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bari, per i motivi e le finalità espone in narrativa e che qui si devono ritenere riportati integralmente, il prof. Loreto GESUALDO, Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, sostituisce il prof. Paolo LIVREA, già Presidente della stessa Scuola di Medicina.
3. che, conseguentemente la Commissione Paritetica Regione Puglia - Università degli Studi di Bari, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 36, del 28 dicembre 1994, risulta così costituita: in rappresentanza della Regione Puglia:
 - dott. Giovanni GORGONI, Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
 - dott.ssa Rossella CACCAVO, Dirigente Servizio Rapporti Istituzionali;
 - dott.ssa Lucia BISCEGLIA, dirigente ARES; in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bari;
 - Prof. Antonio Felice URICCHIO, Rettore dell'Università degli Studi di Bari;
 - Prof. Loreto GESUALDO, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia;
 - Avv. Federico GALLO, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Bari.
4. che la partecipazione dei suddetti componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e che pertan-

to il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
4. che la partecipazione dei suddetti componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 232

Seguito DGR 2469/2012- Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - individuazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti riferisce quanto segue:

L'art. 22 del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ha previsto l'istituzione presso le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione, deputato alla introduzione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico — patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione, lo Stato, le altre Regioni/ Province Autonome, le Aziende Sanitarie, gli altri Enti Pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi Servizi Sanitari Regionali;

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2469 del 27 novembre 2012 fu individuato quale responsabile della GSA, titolare di precisi obblighi in merito alla tenuta della contabilità economico patrimoniale, come specificati nel decreto citato , il Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, D.ssa Caterina M. Angiolillo, affiancata, per il supporto tecnico—operativo, dal dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Dr. Benedetto G. Pacifico;

L'art. 22, comma 3, lettera d) del D. Lgs.vo 118/2011 ha inoltre previsto l'individuazione di un ulteriore responsabile regionale, da intendersi come terzo rispetto al responsabile della GSA, (di seguito denominato terzo certificatore regionale) con compiti di verifica e certificazione relativi alla:

- regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità;
- riconciliazione dei dati della Gestione Sanitaria Accentrata con le risultanze del bilancio finanziario;
- riconciliazione dei dati di cassa;
- coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
- corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità;

Per l'espletamento di tale incarico, che richiede competenze specifiche in materia di controllo degli enti soggetti alla normativa in materia di contabilità delle aziende sanitarie, l'Amministrazione Regionale, sempre con DGR 2469 del 27 novembre 2012, individuò, quale responsabile regionale certificatore, il Dr. Mario Aulenta, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Bari, iscritto all'Albo dei revisori contabili con n° 2519 (G.U. n. 31 bis del 21/4/1995), già Direttore dell'Area Finanza e Controlli;

Atteso che l'incarico del terzo certificatore regionale, ai sensi dell'art. 1 del contratto per il conferimento dell'incarico della durata di tre anni, sottoscritto tra le parti in data 31.12.2012 ai sensi della DGR 2469/2012, cessa a far tempo dal 30.12.2015;

Visto che il Dirigente della Sezione GFS con proprio provvedimento n.2 dell'11 gennaio 2016, nelle more della individuazione da parte della Giunta Regionale del Terzo Certificatore ed al fine di non determinare soluzione di continuità negli adempimenti allo stesso attribuiti dal D.Lgs.vo 118/2011, ha proceduto ad una proroga tecnica del Terzo Certificatore uscente per 45 gg. decorrenti dall'1.1.2016, ai sensi del D.L. 293/1994 convertito con L. 444/1994 e s.m.i. che disciplina l'istituto della "prorogatio" degli Organi Amministrativi;

Visto altresì che la D.ssa Caterina Maria Angiolillo ha chiesto di essere collocata in quiescenza, per aver maturato il requisito contributivo, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale, a far tempo dal 4 maggio 2016;

Si rende necessario procedere, al fine di garantire senza soluzione di continuità le funzioni di responsabile della GSA e di terzo certificatore regionale, a nuova attribuzione degli incarichi innanzi indicati;

Laddove l'incarico di terzo certificatore sia conferito ad esperto esterno alla Amministrazione regionale, occorre prevedere un compenso commisurato, su base annua, all'indennità spettante ai componenti del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie Locali, determinata nella misura di 1/10 del compenso annuo onnicomprensivo dovuto ai Direttori Generali, oltre oneri fiscali, previdenziali ed IRAP, se dovuti.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La eventuale spesa annua, derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 15.300,00 (compenso euro 11.500,00 oltre oneri fiscali, previdenziali ed IRAP, se dovuti, graverà sui capitoli 741108, 741105 e 741112 del bilancio regionale, dotati in sede di previsione di idoneo stanziamento, con corrispondente ratifica in sede di approvazione dei relativi Documenti di Programmazione Economico- Finanziaria del SSR.

L'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera k) della L.R. n. 7/97;

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal competente Direttore di Dipartimento;

A voti unanimi espressi dai presenti;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di individuare quale responsabile della GSA il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Dr. Benedetto G. Pacifico che entrerà nelle funzioni a far tempo dal 4 maggio 2016
- di individuare, quale responsabile regionale Terzo Certificatore la dr. Lomastro Mariangela
- di prevedere, nel caso in cui l'incarico di terzo certificatore sia conferito ad esperto esterno alla Amministrazione regionale, un compenso commisurato, su base annua, all'indennità spettante ai componenti del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie Locali, determinata nella misura di 1/10 del compenso annuo onnicomprensivo dovuto ai Direttori Generali, oltre oneri fiscali, previdenziali ed IRAP, se dovuti, come riportato nella sezione " Copertura Finanziaria ".
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. e sul sito " Trasparenza " della Amministrazione Regionale;

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 233

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo “ Foggia- Campolato” in centro urbano di Foggia a favore dei signori Bizzarro Carmela e Schiavone Francesco.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Parco Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello stesso Servizio e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti”* (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *“i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”*;
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il *“Piano comunale dei tratturi”* (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 - “a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico — culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione”* (art.3, co.1);
 - “b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
 - “c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.*

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

- I signori Bizzarro Carmela e Schiavone Francesco, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 23/09/2011, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n.13372 del 23 settembre 2011, per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Tratturo *“Foggia-Campolato”*, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.lla 493 di mq. 94 — Ente Urbano;
- tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia *sub lett. c)*, ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

- il Servizio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo ai signori Bizzarro e Schiavone, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietari del soprassuolo consistente in una abitazione posta al piano terra, - con nota prot. n. 108/12224 del 30/09/2015, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 18 del 3/12/2015, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 34.800,00 (euro trentaquattromilaottocento/00);
- il Servizio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 15317 del 3/12/2015, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 90% prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di area occupata da costruzione effettivamente utilizzata quale abitazione. L'utilizzazione del fabbricato è stata accertata in sede di sopralluogo eseguito da funzionari del Servizio Parco Tratturi in data 7 settembre 2015. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 3.480,00 (tremilaquattrocentoottanta/00);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio Parco Tratturi con il n.949 del 25.01.2016, è stato formalmente accettato dai signori Bizzarro Carmela e Schiavone Francesco i quali hanno optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).

ATTESO CHE

- il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
- I signori Bizzarro Carmela e Schiavone Francesco hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 3.480,00 (tremilaquattrocentoottanta/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione del 90% del prezzo stesso;
- non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva, autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore dei signori Bizzarro Carmela e Schiavone Francesco non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 3.480,00 (tremilaquattrocentoottanta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 3.480,00 verrà corrisposta dai sigg.ri Bizzarro Carmela e Schiavone Francesco, mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia — Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l'entrata di € 3.480,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere *d)* ed *e)* della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. del Servizio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente del Servizio medesimo e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di **sdemanializzare**, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq.94 circa, facente parte del Tratturo "Foggia-Campolato", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
foglio 96, p.lla 493 di mq. 94 -- Ente urbano;
- di **autorizzare**, per i motivi sopra esposti, **il trasferimento a titolo oneroso**, in favore dei signori Bizzarro Carmela nata il 7/02/1936 e Schiavone Francesco nato il 14/04/1935, del terreno demaniale come sopra identificato;
- di **fissare il prezzo di vendita** in complessivi C. 3.480,00 (tremilaquattrocentoottanta/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di **dare atto** che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;

- di **conferire** alla dirigente del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
- di **disporre la pubblicazione** sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 234

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Braccio "Lenza-longa" in agro di San Giovanni Rotondo a favore del signor Cocomazzi Filippo.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Parco Tratturi e confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti"* (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *"i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca';"*
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi" (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 - "a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico — culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione"* (art.3, co.1);
 - "b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
 - "c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".*

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre 2010, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

- Il signor Cocomazzi Filippo, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di San Giovanni Rotondo, in data 12 dicembre 2014, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n. 17559 per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Braccio "Lenzalunga", individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo al foglio 112, p.lla 252 di ha 0.89.20, p.lla 256 di ha 0.62.45 p.lla 258 di ha 0.71.55 e p.lla 167 di ha 0.55.44 per una superficie totale di ha 2.78.64;
- tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di San Giovanni Rotondo *sub lett. c)*, ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

- il Servizio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo al signor Cocomazzi, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo concessionario del terreno tratturale, con nota prot. n. 108/13032 del 19/10/2015, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett.a), della L.R. n. 4/2013;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 15 del 03/12/2015, ha fissato il prezzo di vendita del terreno in € 5.010,00 (cinquemiladieci/00);
- il Servizio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 15973 del 17/12/2015, ha comunicato all'interessato il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari ad un terzo prevista dall'art. 10, co. 2, del T.U., trattandosi di suolo agricolo. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 3.340,00 (tremilatrecentoquaranta/00);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo d'ufficio con il n.739 del 20.01.2016, è stato formalmente accettato dal signor Cocomazzi Filippo, il quale ha optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).

ATTESO CHE

- il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di San Giovanni Rotondo tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
- Il signor Cocomazzi Filippo ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 3.340,00 (euro tremilatrecentoquaranta/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione di un terzo del prezzo stesso;
 - non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanzializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore del signor Cocomazzi Filippo, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 3.340,00 (tremilatrecentoquaranta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 2 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catasta li, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 3.340,00 verrà corrisposta dal signor Cocomazzi Filippo, mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia —

Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.001. Si dà atto che l'entrata di € 3.340,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere *d*) ed *e*) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. del Servizio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente del Servizio medesimo e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;

- di **sdemanializzare**, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi **ha 2.78.64** circa, facente parte del Braccio "Lenzalonga", individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) con i seguenti identificativi:

- Foglio 112, p.lla 252 di ha 0.89.20;

- Foglio 112 p.lla. 256 di ha 0.62.45;

- Foglio 112 p.lla 258 di ha 0.71.55; - Foglio 112 p.lla 167 di ha 0.55.44;

- di **autorizzare**, per i motivi sopra esposti, il **trasferimento a titolo oneroso**, in favore del signor Cocomazzi Filippo, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 18/08/1958, del terreno demaniale come sopra identificato;

- di **fissare il prezzo di vendita** in complessivi C. 3.340,00 (tremilatrecentoquaranta/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;

- di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;

- di **dare atto** che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;

- di **conferire** alla dirigente del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la

sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

- di **disporre la pubblicazione** sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 235

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Braccio "Lenza-longa" in agro di San Giovanni Rotondo a favore del signor Cocomazzi Antonio.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Parco Tratturi e confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti"* (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *"i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizi della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca';"*
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il *"Piano comunale dei tratturi"* (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 - "a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico — culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione"* (art.3, co.);
 - "b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
 - "c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".*

CONSIDERATO CHE

- il Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre 2010, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

- Il signor Cocomazzi Antonio, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di San Giovanni Rotondo, in data 12 dicembre 2014, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n. 17555 per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Braccio "Lenza-longa", individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo al foglio 112, p.lla 254 di ha 0.89.20 e p.lla 255 di ha 1.83.50 per una superficie totale di ha 2.72.70;
- tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di San Giovanni Rotondo *sub lett. c)*, ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

- il Servizio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo al signor Cocomazzi, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo concessionario del terreno tratturale, con nota prot. n. 108/13367 del 26/10/2015, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett.a), della L.R. n. 4/2013;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 17 del 03/12/2015, ha fissato il prezzo di vendita del terreno in € 4.910,00 (quattromilanovecentodieci/00);
- il Servizio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 15969 del 17/12/2015, ha comunicato all'interessato il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari ad un terzo prevista dall'art. 10, co. 2, del T.U., trattandosi di suolo agricolo. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 3.274,00 (tremiladuecentosettantaquattro/00);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo d'ufficio con il n.737 del 20.01.2016, è stato formalmente accettato dal signor Cocomazzi Antonio, il quale ha optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).

ATTESO CHE

- il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di San Giovanni Rotondo tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
- il signor Cocomazzi Antonio ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 3.274,00 (tremiladuecentosettantaquattro/00) così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione di un terzo del prezzo stesso;
- non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore del signor Cocomazzi Antonio, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 3.274,00 (tremiladuecentosettantaquattro/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 2 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 3.274,00 verrà corrisposta dal signor Cocomazzi Antonio, mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia — Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo

di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.001. Si dà atto che l'entrata di € 3.274,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. del Servizio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente del Servizio medesimo e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi ha 2.72.70 circa, facente parte del Braccio "Lenzalunga", individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) con i seguenti identificativi:
 - Foglio 112, pila 254 di ha 0.89.20;
 - Foglio 112 p.lla. 255 di ha 1.83.50;
- di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore del signor Cocomazzi Antonio, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 17/12/1950, del terreno demaniale come sopra identificato;
- di fissare il prezzo di vendita in complessivi €. 3.274,00 (tremiladuecentosettantaquattro/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di conferire alla dirigente del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 236

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Braccio "Lenza-longa" in agro di San Giovanni Rotondo a favore del signor Cocomazzi Vincenza.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Parco Tratturi e confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti"* (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *"i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca';"*
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il *"Piano comunale dei tratturi"* (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 - "a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico — culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione"* (art.3, co.1);
 - "b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
 - "c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".*

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre 2010, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

La signora Cocomazzi Vincenza, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di San Giovanni Rotondo, in data 04 febbraio 2015, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n. 1429 per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Braccio "Lenzalunga", individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo al foglio 112, p.lla 253 di ha 0.94.20, e p.lla 257 di ha 2.10.50, per una superficie totale di ha 3.04.70;

- tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di San Giovanni Rotondo *sub lett. c)*, ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

- il Servizio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo alla signora Cocomazzi, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo concessionaria del terreno tratturale, con nota prot. n. 108/13298 del 23/10/2015, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett.a), della L.R. n. 4/2013;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 16 del 03/12/2015, ha fissato il prezzo di vendita del terreno in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- il Servizio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 15975 del 17/12/2015, ha comunicato all'interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari ad un terzo prevista dall'art. 10, co. 2, del T.U., trattandosi di suolo agricolo. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 3.667,00 (tremilaseicentossessantasette/00);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo d'ufficio con il n.738 del 20.01.2016, è stato formalmente accettato dalla signora Cocomazzi Vincenza la quale ha optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).

ATTESO CHE

- il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi dei Comune di San Giovanni Rotondo tra i tronchi tratturali rientranti *sub lett. c)* dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
- La signora Cocomazzi Vincenza ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 3.667,00 (euro tremilaseicentossessantasette/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione di un terzo del prezzo stesso;
- non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U., alla sdemanzializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore della signora Cocomazzi Vincenza, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 3.667,00 (euro tremilaseicentossessantasette/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 2 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 3.667,00 verrà corrisposta dalla signora Cocomazzi Vincenza, mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia —Proven-

ti dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. l. 4.04.02.01.001. Si dà atto che l'entrata di € 3.667,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. del Servizio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente del Servizio medesimo e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di **sdemanializzare**, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi **ha 3.04.70** circa, facente parte del Braccio "Lenzalunga", individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) con i seguenti identificativi:
 - Foglio 112, p.lla 253 di ha 0.94.20;
 - Foglio 112 p.lla. 257 di ha 2.10.50;
- di **autorizzare**, per i motivi sopra esposti, **il trasferimento a titolo oneroso**, in favore della signora Comazzi Vincenza, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 22/07/1957, del terreno demaniale come sopra identificato;
- di **fissare il prezzo di vendita** in complessivi C. 3.667,00 (tremilaseicentosessantasette/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di **dare atto** che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di **conferire** alla dirigente del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la

sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

- di **disporre la pubblicazione** sul **B.U.R.P.** del presente provvedimento.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 237

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo “ Foggia-Campolato” in centro urbano di Foggia a favore dei signori Botticella Luigi, Botticella Alessandro e Botticella Veronica.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione e Alienazione" del Servizio Parco Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello stesso Servizio e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti”* (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *“i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca’;*
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il *“Piano comunale dei tratturi”* (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 - “a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico — culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione”* (art.3, co.1);
 - “b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
 - “c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.*

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

- I signori Botticella Luigi, Botticella Alessandro e Botticella Veronica a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 16/12/2014, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n.17686 del 16 dicembre 2014, per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Tratturo *“ Foggia- Campolato”*, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.lla 455 di mq. 44 — Ente Urbano;
- tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia *sub lett. c)*, ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

- l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo ai germani Botticella, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietari del soprasuolo consistente in una abitazione posta al piano terra, - con nota prot. n. 108/3842 del 26/03/2015, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 5 del 18/05/2015, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 16.300,00 (euro sedicimilatrecento/00);
- l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 14806 del 24/11/2015, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 90% prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di area occupata da costruzione effettivamente utilizzata quale abitazione. L'utilizzazione del fabbricato è stata accertata in sede di sopralluogo eseguito da funzionari dell'Ufficio Parco Tratturi in data 7 settembre 2015. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 1.630,00 (millesecentotrenta/00);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio Parco Tratturi con il n.319 del 12.01.2016, è stato formalmente accettato dai signori Botticella Luigi, Botticella Alessandro e Botticella Veronica i quali hanno optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. o, del T.U.).

ATTESO CHE

- il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
- I signori Botticella Luigi, Botticella Alessandro e Botticella Veronica hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 1.630,00 (euro millesecentotrenta/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione del 90% del prezzo stesso;
- non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva, autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore dei signori Botticella Luigi, Botticella Alessandro e Botticella Veronica, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 1.630,00 (euro millesecentotrenta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 1.630,00 verrà corrisposta dai sigg.ri Botticella Luigi, Botticella Alessandro e Botticella Veronica, mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia — Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P.C.I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l'entrata di €1.630,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere *d*) ed *e*) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. del Servizio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente del Servizio medesimo e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di **sdemanializzare**, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq.44 circa, facente parte del Tratturo "Foggia-Campolato", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
 - foglio 96, p.lla 455 di mq. 44 - Ente urbano;
- di **autorizzare**, per i motivi sopra esposti, il **trasferimento a titolo oneroso**, in favore dei signori Botticella Luigi, nato il 6/9/1972, Botticella Alessandro nato il 1/8/05/1982 e Botticella Veronica nata il 15/07/1975, del terreno demaniale come sopra identificato;
- di **fixare il prezzo di vendita** in complessivi C. 1.630,00 (milleseicentotrenta/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di **dare atto** che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di **conferire** alla dirigente del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compra-

vendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

- di **disporre la pubblicazione** sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 239

Nomina rappresentante dell'assessorato alla Formazione e lavoro in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu-Puglia (art.10, comma 1, lett. C) della L.R. 18/2007).

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca e innovazione", confermata dal Dirigente del Servizio Università e Ricerca e dal Dirigente della Sezione Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 18 del 27/06/2007, al fine di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell'alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, è stata istituita l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU-PUGLIA) quale agenzia strumentale della Regione;

Preso atto che l'art. 8 della citata L.R. n. 18/2007 stabilisce che tra gli organi dell'Agenzia vi è il Consiglio di amministrazione;

Considerato che l'art. 10 della menzionata L.R. n. 18/2007 disciplina l'istituzione e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU-PUGLIA);

Rilevato che il richiamato art. 10 della L.R. n. 18/2007 stabilisce al comma 1, lettera c), che il Consiglio di amministrazione dell'Adisu-Puglia è composto, tra l'altro, da due rappresentanti dell'Assessorato competente nominati dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore al ramo;

Vista la nota prot. n. 77/S.P. del 17 febbraio 2016, con cui l'Assessore alla Formazione e Lavoro, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. n. 18/2007 ha designato i rappresentanti dell'Assessorato in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu-Puglia, nelle persone dei signori Anna Maria Teresa GIGANTI, in servizio presso la Sezione Formazione Professionale, e Ignazia Sofia ZAZA, in servizio presso la Sezione Scuola Università e Ricerca;

Ritenuto dover provvedere, ai sensi del precitato 1° comma, lettera c), dell'art. 10 della L.R. n. 18/2007, alla nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ADISU-PUGLIA, dei suddetti rappresentanti designati dall'Assessorato competente, nelle persone di seguito indicate:

- 1) Anna Maria Teresa GIGANTI, in servizio presso la Sezione Formazione Professionale;
- 2) Ignazia Sofia ZAZA, in servizio presso la Sezione Scuola Università e Ricerca;

Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m.i..

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4, lettera i), della L.R. n. 7 del 04/02/1997 ("Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale") e dall'art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 18/2007 ("Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione");

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, qui richiamato per costituirne parte integrante:

- 1) Approvare la relazione dell'Assessore alla Formazione e Lavoro che qui si intende integralmente richiamata;
- 2) Prendere atto delle designazioni effettuate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. n. 18/2007, dall'Assessore al Lavoro e Formazione con nota prot. n. 77 del 17/07/2016;
- 3) Nominare, ai sensi del medesimo art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. n. 18/2007, quali rappresentanti dell'Assessorato competente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ADISU-PUGLIA, le dipendenti regionali di seguito indicate:
 - Anna Maria Teresa GIGANTI, in servizio presso la Sezione Formazione Professionale;
 - Ignazia Sofia ZAZA, in servizio presso la Sezione Scuola Università e Ricerca ;
- 4) Dare atto che le nomine suddette sono subordinate al successivo accertamento dell'assenza delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità previste dall'art. 12 della L.R. n. 18/2007, nonché dall'art. 7 della L.R. n. 24/1978 e dalla normativa nazionale vigente in materia, mediante apposita dichiarazione da parte dei componenti nominati;
- 5) Dare atto, altresì, che i rappresentanti nominati con il presente provvedimento, al pari di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ADISU-PUGLIA, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, della L.R. n.18/2007, possono ricoprire l'incarico in questione per soli due mandati;
- 6) Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94;
- 7) Disporre, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato ad organi, uffici e soggetti interessati secondo le disposizioni vigenti;
- 8) Notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 240

Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell' art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni o perimetrazioni.

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Assetto del Territorio riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con **Deliberazione n. 1435 del 2.08.2013** pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 la Giunta Regionale ha adottato il PPTR ai sensi dell'art. 2 co 4. della LR 20/2009;
- il PPTR è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione;
- con **Deliberazione n. 1598 del 03.09.2013**, pubblicata sul BURP n. 128 del 30.09.2013, la Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del PPTR sul sito <http://www.paesaggio.regione.puglia.it> fino al 7 ottobre 2013, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni il 6 novembre 2013;
- A seguito dell'adozione del Piano. sono state formulate/formalizzate diverse osservazioni da parte di Comuni, anche per il tramite dell'Anci, di associazioni di categoria e di privati cittadini, che hanno chiesto una articolazione delle Misure di Salvaguardia, Transitorie e Finali di cui al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione che, in base al principio di economicità e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, tenesse maggiormente in conto, nella fase di adozione del PPTR, dello strumento di pianificazione paesaggistica vigente - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) -, approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000, e i connessi procedimenti autorizzativi e di adeguamento della pianificazione urbanistica generale comunale;
- a seguito delle predette osservazioni al PPTR, la Regione ha trasmesso alla Direzione Generale PBAAC e alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, una proposta di modifica al Titolo VIII delle NTA come adottate con DGR 1435 del 02/08/2013 poi discussa e condivisa, come riportato nel Documento denominato *"Atto di Integrazione al Documento intermedio del 27/02/2013 di condivisione dei lavori svolti in attuazione dell'intesa interistituzionale sottoscritta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Puglia il 15/11/2007"* sottoscritto dalle parti in data 24.10.2013;
- con **Deliberazione n. 2022 del 29 ottobre 2013** *"Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013 con DGR 1435 - Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle NTA e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1"*, pubblicata sul BURP n. 145 del 06-11-2013, la Giunta regionale ha adottato dette modifiche, con la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni fino al 30.12.2013;
- con **Deliberazione n. 2610 del 30.12.2013** pubblicata sul BURP n. 19 del 12-02-2014, la Giunta Regionale ha approvato l'"atto di indirizzo relativo all'istruttoria delle osservazioni presentate a norma dell'art. 2 co. 4 della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009, n. 20 recante *"Norme per la pianificazione paesaggistica"* e delle conseguenti modifiche al PPTR da effettuarsi a valle del recepimento" anche al fine di condividere alcuni criteri

guida del piano e rendere coerenti le scelte dello stesso con gli strumenti di pianificazione regionali vigenti;

- risultano pervenute n. 2453 Osservazioni, escludendo nel conteggio le integrazioni, i duplicati e le richieste di informazioni; di queste 2068 sono arrivate via pec (pari all' 84,3% del totale) e 385 in formato cartaceo. Tutte sono state raccolte e organizzate in un apposito data base;
- le Osservazioni pervenute entro il 30.12.2013, termine previsto dall'art. 2, comma 4 della LR 20/2009, sono 1802 (pari al 73,5%), quelle ricevute dopo detta data sono 651. Considerando il principio della massima condivisione e trasparenza, nonché al fine di accogliere il contributo conoscitivo di quanti ne hanno fatto richiesta, tutte le osservazioni sono state oggetto di specifica istruttoria, sia quelle pervenute nei termini indicati dall'art. 2, comma 4, della LR 20/2009 che quelle pervenute dopo detti termini, considerati non perentori.
- si è ritenuto quale termine ultimo al fine della ricevibilità delle osservazioni il giorno 5.12.2014, ossia la data della seduta nella quale la V Commissione consiliare ha espresso il parere di cui all'art. 2, comma 5, della LR n. 20/2009, esaminando anche gli emendamenti al Piano suggeriti dalla istruttoria delle osservazioni, nonché al fine di garantire i tempi tecnici per la sottoscrizione dell'accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo di cui all'art. 143 co. 2 del Codice dei BBCC (Dlgs 42/2004), nonché della successiva elaborazione della DGR di approvazione del Piano di cui all'art. 2, comma 6, della LR n. 20/2009.
- è stata effettuata congiuntamente al Ministero dei BBCC la istruttoria delle osservazioni pervenute e sono state apportate modifiche al Piano condivise negli incontri del Comitato Tecnico Paritetico Stato Regione di cui alla DGR n. 556 del 10 settembre 2012, svolti nelle giornate del 24/11/2014, 30/11/2014 e 07/12/2014 i cui verbali sono agli atti del Servizio Assetto del Territorio.
- Tutti gli elaborati cartografici del Piano sono stati revisionati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, mentre lo strato dei pascoli è stato revisionato non solo a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, ma anche utilizzando ortofoto digitali più aggiornate ed una più accurata ricognizione. Relativamente alla stessa componente, si segnala che le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 erano già state oggetto di modifica con la DGR 20122 del 29.10.2013 che limitava l'applicazione delle stesse solo nelle zone territoriali omogenee a destinazione rurale (co. 5).
- è stata disposta la pubblicazione sui siti internet paesaggio.regione.puglia.it e sit.puglia.it, di ciascuna osservazione con l'istruttoria e il relativo esito motivato.
- con **Delibera n. 176 del 16.02.2015** pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- ai sensi dell' art. 143, comma 2 del Codice, è stato sottoscritto il giorno 16.01.2015 l'Accordo fra la Regione Puglia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; esso stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141 bis;
- detto Accordo all'art. 3, co. 3 ribadisce che, ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n. 20/2009, "L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale";
- l'art. 108, co. 3 delle NTA del PPTR stabilisce che "gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla

Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR, dandone adeguata informazione a cura della Regione”;

- l'art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR stabilisce che “gli esiti delle istanze accolte sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione”;

CONSIDERATO CHE:

- sono stati rilevati e verificati alcuni disallineamenti tra gli esiti delle osservazioni e il relativo aggiornamento degli elaborati cartografici e vettoriali del **Piano approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015**, il cui aggiornamento si rende necessario ai fini della coerenza tra esito delle osservazioni ed elaborati del Piano;
- trattandosi di meri errori materiali che non alterano la sostanza delle ricognizioni e delle previsioni del PPTR, è applicabile il citato co. 3 dell'art. 108-Disposizioni finali delle NTA del PPTR che così recita:
 1. *In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.*
 2. *Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.*
 3. *Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione.*
- Nello specifico tali errori materiali riguardano:
 1. Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) - Testimonianza della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto in agro di Mattinata: la Mass. Papone e la sua area di rispetto non sono state escluse dalla cartografia del sistema delle tutele a seguito di accoglimento dell'osservazione identificata con ID n.1418;
 2. Ulteriore Contesto Paesaggistico - Prati e pascoli naturali: nel comune di Altamura non sono state escluse porzioni delle p.lle n. 2211, 1992, 89 e 1987 del Fg. n. 162; porzioni delle p.lle n. 317 e 319 del Fg. n. 205; porzioni delle p.lle n. 397, 400, 401, 402, 403, 412, 493, 496, 497, 499 e 613 del Fg. n. 163 dalla cartografia del sistema delle tutele a seguito di accoglimento delle osservazioni identificate con ID n. 1516 e 1760;
 3. Ulteriore Contesto Paesaggistico - Prati e pascoli naturali: nel comune di Scorrano non è stata esclusa la p.la n. 240 del Fg. n. 31 dalla cartografia del sistema delle tutele a seguito di accoglimento delle osservazioni identificate con ID n. 1132, 1133 e 1134;
 4. Ulteriore Contesto Paesaggistico - Vincolo Idrogeologico: nel comune di Bovino non sono state escluse dalla cartografia del sistema delle tutele l'area comprendente l'abitato del Comune di Bovino e la sua periferia, nonché la località denominata Casino Pilato e compresa tra le strade comunali Degli Archi e Femmina Morta, escluse dal vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923;
 5. Bene Paesaggistico - Boschi: nel comune di Melpignano un giardino privato non è stato escluso dalla cartografia del sistema delle tutele a seguito di accoglimento dell'osservazione identificata con ID n. 309;
 6. Scheda PAE 0075: l'area di rispetto del Casino Cartenase o Cartanassa non è stata riportata nella cartografia della struttura antropica e storico culturale della scheda PAE0075 riguardante il DM 09-06-1970 nel comune di Sannicola (LE).

7. Bene Paesaggistico ex art. 142, lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004: con L.R. n. 41/2013, è stata rettificata la perimetrazione del Parco regionale dell'Incoronata (FG) tale rettifica deve essere riportata nella ricognizione del sistema delle tutele del PPTR;
- il giorno 11 novembre 2015, come da convocazione della Regione Puglia prot. n. 10243 del 26/10/2015, si è riunito presso la sede della Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio il Comitato paritetico di cui alla DGR n 556 del 10/09/2012 così come aggiornato dalla DGR n. 945 del 12/05/2015;
 - in detta seduta il Comitato ha preso atto dell'istruttoria condotta dalla Regione per i casi di mero errore materiale riconducibili all'art. 108 comma 3 delle NTA del PPTR e della rettifica della perimetrazione del Parco Regionale dell'Incoronata e ha condiviso di aggiornare gli elaborati del Piano con Delibera di Giunta dando adeguata informazione degli aggiornamenti apportati,

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 104 "Aggiornamento e revisione" prevede:

1. *Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR*
 2. *La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009. In particolare, se le modifiche riguardano:*
 - a) i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede;
 - b) i Decreti Ministeriali di cui all'art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;
 - c) gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero.
 3. *Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;*
- alla data del 31.12.2016, ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, risultano pervenute presso la Sezione Assetto del Territorio n. 31 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR a causa di errate localizzazione e perimetrazioni di cui n. 23 riguardano beni paesaggistici e n. 16 riguardano ulteriori contesti;
 - tutte le istanze pervenute sono in atti presso la stessa Sezione e sono in corso di pubblicazione sul sito paesaggio.regione.puglia.it;
 - la Sezione Assetto del Territorio, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta, idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co. 2 dell'art. 104, ha accolto favorevolmente, in parte o in toto n. 9 istanze delle n. 13 istanze di cui si è concluso il procedimento istruttorio, e nello specifico:

istanze di cui all'art. 104 co. 2 - lettera a):

1. nota prot. n. 9077 del 23/09/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco delle p.lle n. 189 e 193 del Fg. n. 26 nel comune di Massafra. Si escludono le p.lle n. 189 e 193 del Fg. n. 26 del comune di Massafra dalla componente BP- Boschi - art. 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR;
2. nota Pec n. ID 20114 del 13/07/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Ostuni. Si accoglie la richiesta per le p.lle n. 132, 133, 678, 697, 724 e 737 e in parte delle p.lle n. 130, 136, 142, 259, 260, 313, 314, 665, 667, 695, 698, 719,721, 723,e 837 del Fg. n. 151 del comune di Ostuni, che si escludono dalla componente BP- Boschi - art. 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR, e si conferma l'esistenza del bosco per parte delle sole p.lle n. 136, 137 e 138 del Fg. n. 151;
3. nota Pec n. ID 20048 del 09/07/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Alberobello. Si accoglie la richiesta per le p.lle n. 71, 80, 81 e 629 del Fg. n. 18 del comune di Alberobello, che si escludono dalla componente BP-Boschi - art 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR, e si conferma l'esistenza del bosco per la sola p.lla n. 625 del Fg. n. 18;
4. nota prot. n. 11143 del 20/11/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Martina Franca. Si accoglie la richiesta per la p.lla n. 479 del Fg. n. 174 del comune di Martina Franca, che si esclude dalla componente BP- Boschi - art 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR, e si conferma l'esistenza del bosco per le p.lle n. 74, 76, e 477 del Fg. n. 174 e relativa area di rispetto per le p.lle. n. 475, 476 e 481 del Fg. n. 174;
5. nota Pec n. ID 20253 del 15/07/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Martina Franca. Si esclude dalla componente BP- Boschi - art. 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR, la p.la n. 142 sub 3 del Fg. n. 153 del comune di Martina Franca;
così come previsto per i casi di cui all'art. 104, lettera a) la Regione, verificata la coerenza con i criteri condizi in sede di ricognizione dei beni paesaggistici e sottoscritti con verbale del 23.09.2010, ha trasmesso l'esito delle istruttorie al MiBACT Direzione regionale e Direzione. Generale, nonché ai Comuni interessati; decorsi i trenta giorni dalla ricezione delle stesse da parte del Ministero senza che questi abbia comunicato motivi ostativi l'esito delle istruttorie si ritiene confermato.

istanze di cui all'art. 104 co. 2 - lettera b):

6. nota Pec. n. ID 22240 del 09/10/2015, errata perimetrazione dell'area vincolata con DM 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre colli di Oria sita nel comune di Oria (G.U. 6 febbraio 1986, n. 30, suppl. ord)" - PAE00132 - poiché non conforme, nel limite a nord, alle prescrizioni del DM 1 agosto 1985. Si riporta la nota istruttoria Prot. n. A00_145_10160 del 22/10/2015 della Sezione Assetto del Territorio, inviata al Comune di Oria e alla Direzione Generale e Regionale del MiBACT:

- *"Nell'istanza si fa presente che il limite settentrionale nel testo del decreto è chiaramente individuato da una linea secondo una precisa sequenza di strade, da via Enrico Toti a Viale Grande Europa, e spostata a valle di trenta metri, quindi oltre i fabbricati prospicienti su dette strade. Nel PPTR, invece, è riportata una delimitazione che non solo opera, al contrario, uno spostamento a monte, sia pure di una misura pari alla larghezza stradale, della predetta linea data dalla sequenza di strade, ma che dopo via Annibale, anziché raccordarsi a Viale Grande Europa, piega verso nord-est fino ad interferire con un tratto di strada non menzionata affatto nel DM suddetto, via Carlo Pisacane. ... Vista la documentazione trasmessa a supporto della richiesta di rettifica degli elaborati del PPTR e gli opportuni approfondimenti*

effettuati da codesto ufficio, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010 con il MIBACT, si ritiene che l'area di cui trattasi è stata delimitata non tenendo conto di quanto espressamente affermato nel decreto il quale, per il confine settentrionale, così si esprime: "30 metri a valle delle seguenti strade urbane ..." e ne elenca la toponomastica " via E. Toti, via Fratelli Gobetti, via Oria, via Cesare Abba, via Andronico, via Annibale e viale Grande Europa nel tratto fra la provinciale per S. Cosimo e la provinciale per Torre Santa Susanna". La perimetrazione riportata nella ricognizione effettuata dal PPTR, invece, tralascia l'indicazione dei "30 metri a valle" e si attesta sul confine delle strade citate. Inoltre opera una non corretta individuazione del punto di congiunzione tra via Andronico e viale Grande Europa, includendo una porzione della via Carlo Pisacane non citata nel decreto. Perciò si accoglie l'istanza di ripermimetrazione dell'area interessata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico di che trattasi, come correttamente esplicitata dal testo del decreto e si propone di spostare il limite settentrionale di 30 metri a valle dalle strade urbane citate dallo stesso così come rinveniente dall'involuppo automatico e in ambiente GIS delbuffer elaborato ad una distanza di -30 metri. Si propone, infine di modificare la linea che congiunge la fine della strada "via Annibale" con il "viale Grande Europa" riportandola a quanto esplicitato nel decreto ed escludendo il tratto di "via C. Pisacane" erroneamente riportato nella delimitazione effettuata dal PPTR Approvato.";

- così come indicato dall'art. 104 co.2 lett. b) il Comitato paritetico di cui alla DGR n 556 del 10/09/2012, convocato il giorno 11 novembre 2015, ha condiviso la nota istruttoria Prot. n. A00_145_10160 del 22/10/2015 della Sezione Assetto del Territorio e preso atto della rettifica della ricognizione del DM 1 agosto 1985 - **"zona denominata Tre colli di Oria sita nel comune di Oria"**, *"ribadendo la necessità di aggiornare la relativa scheda PAE0132 che, sottoscritta dalla Regione e dal Ministero (Segretariato regionale del MIBACT), va approvata con atto regionale e sottoposta alle relative procedure di pubblicità mediante avviso sul Bollettino Ufficiale e pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito web della regione e della provincia, secondo la procedura di cui all'art. 104 co.3'";*

istanze di cui all'art. 104, co. 2 - lettera c):

7. nota prot. n. 10844 del 11/11/2015, errata localizzazione di UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto riguardante l'immobile individuato in catasto al Fg. n. 28 p.IIa n. 524-525 del Comune di Carovigno in quanto privo di interesse storico e paesaggistico. Si esclude dalla componente UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa del Sistema delle Tutele del PPTR l'immobile individuato in catasto al Fg. n. 28 pila n. 524-525 del Comune di Carovigno;
 8. nota Pec n. ID 22898 del 03/11/2015, errata localizzazione di UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto ricadente su area di cava e catastalmente localizzato al Fg. n. 83 - pile n. 36, 6, 32, 37 e 130 del Comune di Gravina in Puglia in quanto il bene non è più esistente. Si esclude dalla componente UCPTestimonianze della stratificazione insediativa del Sistema delle Tutele del PPTR l'immobile individuato in catasto al Fg. n. 83 - pile n. 36, 6, 32, 37 e 130 del Comune di Gravina in Puglia;
 9. nota prot. n. 6642 del 06/07/2015, errata localizzazione di UCP - Grotte, identificate al "catasto grotte" con i codici PU_372 "Grotta sotto la cima di Monte Sant'Oronzo" e PU_42 "Grotta Sant'Angelo" in territorio di Ostuni. Si riporta l'esatta localizzazione nel Sistema delle Tutele del PPTR riguardante rispettivamente le p.IIe n. 65, 66, 61, 166 e 67 del Fg. n. 86 per la grotta cod. PU_372 e le pile. n. 68, 70, 80, 81, 83, 89, 92, 266, 269, 270, 271, 306, 307, 308, 310, 317, 342, 358, 650, 653, 828, 850, 852, 854, 857, 859 e 860 del Fg. 89 per la grotta cod. PU_42.
- così come previsto per i casi di cui all'art. 104, lettera c) la Regione, vista la documentazione trasmessa ed effettuati gli approfondimenti di ufficio, ha concluso le istruttorie dandone comunque notizia al MIBACT,

Direzione Regionale e Direzione Generale.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione degli aggiornamenti e delle rettifiche da apportare agli elaborati cartografici del PPTR ai sensi degli artt. 108 e 104 delle NTA.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione è sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nelle premesse riportate;
- **DI APPROVARE** gli aggiornamenti e le rettifiche da apportare agli elaborati del PPTR così come sopra descritti.
- **DI DARE MANDATO** al dirigente della Sezione Assetto del Territorio di provvedere ai sensi dell'art. 104, co. 3 al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati del PPTR descritti in premessa entro trenta giorni dall'approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet paesaggio.regione.puglia.it e sit.puglia.it;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al MIBACT Direzione Generale e Segretariato Regionale;

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 241

D.Lgs. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al comune di Alezio (LE) e Capurso (BA) ai sensi dell'art. 7 della L.r. 20/2009 (XLII).

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Sezione Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. è stato disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- ai sensi dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'art. 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'art. 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ed ii.";
- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";
- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004

Con le deliberazioni della Giunta Regionale 24 Novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n.229, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Infine, ai sensi della L.r. 19 aprile 2015, n.19 sono state apportate modifiche all'art. 8 della L.r. n.20/2009 per la disciplina del funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

- in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione con le delibere di GR 2961/2010 e 2905/2012 e successivamente ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi).
- con DGR 985/2015, ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata a modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nella quale si stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall' art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso.

CONSIDERATO CHE

con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all'indirizzo web www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

PRESO ATTO CHE:

il Comune di **Capurso (BA)**, attraverso la richiesta di abilitazione ai servizi del SIT per la gestione telematica e la pubblicazione della documentazione definita dalla L.r. 20/2009 art. 8 c.5 e dalla DGR 2273/2009, ha trasmesso, con nota del 02/02/2012, gli atti ed i provvedimenti attestanti l'avvio della procedura di delega consistenti nella seguente documentazione:

- delibera di C.C. n. 39/2015 avente in oggetto: istituzione composizione e funzionamento della commissione locale integrata per il paesaggio e per la valutazione ambientale strategica approvazione del regolamento;
- delibera di C.C. n. 131/2015 avente in oggetto: istituzione composizione e funzionamento della commissione locale integrata per il paesaggio e per la valutazione ambientale strategica approvazione avviso pubblico;
- determina 846/registro Generale del 22/10/2015 e n. 22/registro del settore del 27/10/2015 avente in oggetto: bando pubblico per l' istituzione, la composizione e il funzionamento della commissione locale integrata per il paesaggio e per la valutazione ambientale strategica . attivazione procedura;
- comunicazione avviso agli ordini del bando pubblico per l'istituzione, composizione e funzionamento della commissione locale integrata per il paesaggio e per la valutazione ambientale strategica. nomina commissione esaminatrice ai sensi del D.Lgs. 42/20 e della L.r. n. 20/2009 e s.m.i.;
- delibera di C.C. n. 158/2015 avente in oggetto: istituzione, composizione e funzionamento della commissione locale integrata per il paesaggio e per la valutazione ambientale strategica. nomina commissione esaminatrice;
- delibera di C.C. n. 4/2016 avente in oggetto: istituzione, composizione e funzionamento della commissione locale integrata per il paesaggio e la vas approvazione graduatoria finale;
- curricula dei commissari e nota dei lavori della commissione esaminatrice con pubblicazione della graduatoria finale.

PRESO ATTO CHE:

Con DGR n. 986 del 19-05-2015 la Giunta Regionale ha attribuito al comune di Casarano le deleghe all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Il Comune di **Alezio (LE)** ha trasmesso con nota prot. n. 25592 del 03/11/2015, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio del 26/11/2015 AOO_145 — 11366:

- la deliberazione di c.c. n.52 del 09/10/2015 del Comune di Alezio (LE) avente ad oggetto "associazione ex art. 30 del D.Lvo 267/2000 tra i comuni di Alezio e Sannicola per l'esercizio della delega per il paesaggio - recesso";
- deliberazione di c.c. n. 53 del 09/10/2015 del Comune di Alezio (LE) avente ad oggetto "costituzione di associazione ex art. 30 del D.Lvo 267/2000 tra i comuni di Casarano e Alezio per l'esercizio della delega per il paesaggio";
- deliberazione di c.c. n. 39 del 26/10/2015 del Comune di Casarano (LE) avente ad oggetto "costituzione di associazione ex art. 30 del D.Lvo 267/2000 tra i comuni di Casarano e Alezio per l'esercizio della delega per il paesaggio";
- convenzione sottoscritta dei Comuni di Casarano e Alezio in data 03/11/2015.

In merito alla delega si è favorevolmente espressa la Cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009, nella seduta del 04-02-2016 il cui verbale è stato acquisito al prot. del Servizio con n. 1033 del 05/02/2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire al comune di **Capurso (BA)** e al comune di **Alezio (LE)** in associazione con il comune di Casarano (LE) la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n°28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di **Capurso (BA)** la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo al Comune delegato dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di **Alezio (LE)** la delega in associazione con il comune di Casarano -già delegato con DGR n. 986 del 19/05/2015-, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo al Comune delegato dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI DARE MANDATO AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alle province interessate nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 242

ARCA CAPITANATA - L. n. 560/93 e L. R. n.20/2005 - Lavori di recupero edilizio nel Comune di TRINITAPOLI – Quartiere UNRRA CASAS – Lotti n.345 e 346. Finanziamento integrativo di €369.518,50 nell’ambito delle economie dei cantieri ultimati di cui alla L.n.560/93.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria CURCURUTO, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP, confermata dal Dirigente della Sezione Politiche Abitative, riferisce:

PREMESSO che:

con nota n. 22840/2015 l’Arca Capitanata ha trasmesso, tra l’altro, alla Sezione Politiche Abitative, richiesta di un finanziamento integrativo per un importo pari a € 369.518,50 nell’ambito delle economie della 5ª localizzazione di cui alla Legge n.560/93 - Deliberazione di Giunta Regionale n.197/2011.

Dagli atti trasmessi si rileva quanto segue:

l’ARCA Capitanata, nell’ambito del programma di recupero edilizio di cui alla Legge n.560/93 e alla Legge n. 20/2005, ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di recupero dei lotti 345 e 346 in via Casa! Trinità n.25 nel Comune di Trinitapoli, per un importo totale di finanziamento pari a € 2.762.913,80 così come di seguito specificato:

- A) € 1.032.913,80 con Delibera di G.R. n.1167/2000 in attuazione della Legge n.560/93;
- B) € 1.500.000,00 con Deliberazione di G.R. n.1645/2006 nell’ambito del Finanziamento straordinario “Piano Casa” relativo alla Legge Regionale n.20/2005 — art.13 e con Deliberazione di G.R. n.217/2008 nell’ambito dei PIRP;
- C) € 230.000,00 con successiva Deliberazione di G.R. n.1388/2013, nell’ambito delle economie rivenienti dalla L.R. n.20/2005.

Il Progetto approvato con delibera n. 48/2011, a seguito di gara d’appalto esperita con procedura ristretta, è stato appaltato all’Impresa C.F.V. Costruzioni Fiocca Vincenzo s.r.l. .

L’Arca con provvedimento Commissariale n.137 del 27/07/2015, ha proceduto alla risoluzione consensuale anticipata del contratto n.58728 del 13/02/2013, autorizzando a procedere alla relazione dello stato di consistenza delle opere eseguite, dello stato finale e alla predisposizione di un progetto di completamento delle opere;

in data 06/10/2015 la D.L., facendo seguito alla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell’impresa Costruzioni Rocca s.r.l. solo su 6 delle 15 palazzine interessate dal progetto di recupero (civici 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12 e 25/13), ha proceduto alla redazione del processo verbale di stato di consistenza dei lavori eseguiti, inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera, la relativa presa in consegna (in conformità del comma 1, del D.lgs 163/2006), la presa d’atto di variazioni di lavori contrattuali (in conformità del D.lgs. n.163/2006 art.132 comma1 lettera b), dello stato finale e della relazione sul conto finale.

A seguito di redazione dello stato finale di consistenza e dal relativo QTE, risultano disponibili per il progetto di completamento € 1.680.481,50, pertanto la U.O. Costruzione/Recupero dell’ARCA per i lavori di completamento delle restanti 9 palazzine (civici 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21 e 25/22) appartenenti ai lotti 345 e 346, ha redatto un nuovo programma esecutivo d’Intervento con il relativo Progetto Esecutivo e il QTE per un importo complessivo pari a € 2.050.000,00.

L’ARCA con deliberazione Commissariale n.172 del 26/10/2015, ha approvato il Progetto di completamento, chiedendo nel contempo un finanziamento integrativo di € **369.518,50** (importo complessivo € 2.050.000,00 - € 1.680.481,50 fondi disponibili), resosi necessario per l’avvenuto aggiornamento del progetto di completamento esecutivo, oltre che per sopravvenute esigenze di maggiori lavorazioni rispetto a quelle del progetto originario emerse a seguito di rilievi e saggi in cantiere.

L'importo di € 369.518,50, necessario come finanziamento integrativo, trova copertura nell'ambito delle economie dei cantieri ultimati della 5ª localizzazione di cui alla Legge n.560/93 (D.G.R. n.157 del 19/02/2014), ammontanti complessivamente ad € 703.137,93.

Per quanto sopra:

vista la Deliberazione Commissariale dell'ARCA Capitanata n.172/2015, di approvazione del Programma esecutivo d'intervento, del Progetto esecutivo unitamente al QTE, relativi al completamento dei lavori di recupero agli edifici dal n.25/14 al n.25/22 siti al Quartiere UNRRA CASASA nel Comune di Trinitapoli via Casal Trinità n.25 — lotti n.345 e n. 346, per un importo pari a € 2.050.000,00;

Si ritiene:

di poter assentire alla concessione del Finanziamento Integrativo per un importo pari a € 369.518,50 a valere sulle disponibilità rivenienti delle economie dei cantieri ultimati della 5ª localizzazione di cui alla Legge n.560/93 (D.G.R. n.157 del 19/02/2014), ammontanti complessivamente ad € 703.137,93.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s. m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett. a, l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Arch. Anna Maria CURCURUTO;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente ad Interim del Servizio "Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP " e dal Dirigente della Sezione "Politiche Abitative ", riferisce:

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di fare propria ed approvare** la relazione e la proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale riportate in premessa;
- **di accogliere** la proposta dell'ARCA CAPITANATA di concessione del Finanziamento Integrativo per un importo pari a € **369.518,50** necessario al completamento dei lavori di recupero degli edifici dal n.25/14 al n.25/22 siti al Quartiere UNRRA CASASA nel Comune di Trinitapoli via Casal Trinità n.25 — lotti n.345 e n. 346.
- **di autorizzazione** all'utilizzo dello stesso importo, pari a € 369.518,50, viste le disponibilità rivenienti delle economie dei cantieri ultimati della 5ª localizzazione di cui alla Legge n.560/93 (D.G.R. n.157 del 19/02/2014) ammontanti complessivamente ad € 703.137,93.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 243

Comune di Castro (LE). Delibera di C.C. n. 33 del 03.08.2009. Art. 16 L.R. n. 56/90 – Variante urbanistica al PdF vi-gente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 a seguito di Sentenza TAR Puglia Lecce Sez. prima n. 1129/08. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“”””” Il Comune di Castro, dotato di Programma di Fabbricazione (Variante Generale al Programma di Fabbricazione, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 158 del 29 dicembre 1979), con Del. di C.C. n.33 del 03-08-2009, ha adottato una variante al P.d.F. vigente, avente ad oggetto “Sentenza del T.A.R. Lecce n.1129/2008 - Obbligo del comune di Castro di provvedere alla riqualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al Fg.n.5 p.IIa n. 131”.

La documentazione inviata con nota prot. 4500 del 21-07-2010, acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n.12370 del 01-09-2010, consiste in:

- Delibera di CC n. 33 del 03.08.2009 ad oggetto “Sentenza del TAR Lecce n. 1129/2008 — obbligo del Comune di Castro di provvedere alla riqualificazione dell'area identificata in catasto al Fg. 5 p.IIa 131” e relativi allegati alla stessa;
- Attestato del responsabile dell'U.T.C. circa l'avvenuta pubblicazione e sulla mancanza di osservazioni e/o opposizioni.

Successivamente la Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. n.14260 del 13-12-2011, ha richiesto la seguente documentazione integrativa:

- *stralcio del PdF vigente;*
- *stralcio N.T.A.;*
- *stralcio aerofotogrammetrico aggiornato;*
- *stralcio catastale aggiornato;*
- *documentazione fotografica dello stato dei luoghi;*
- *relazione relativa alla verifica della dotazione delle superfici a standard*

Nella stessa nota regionale si evidenziava, altresì, la necessità di far pervenire detta documentazione, “*ivi compresa quella prevista in funzione della eventuale vincolistica operante sull'ambito territoriale interessato nonché eventualmente quella di cui all'art. 6 del Dlgs. n. 152/2006, al fine di consentire allo scrivente Servizio di espletare la istruttoria tecnica di competenza*”.

Il Comune di Castro, con nota n. prot. n. 2488 del 26-04-2012, acquisita al protocollo regionale con n. 4501 del 04-05-2012, ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa richiesta, attestando che l'area è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n.42/2004, in particolare :

- Stralcio planimetrico del PdF con relativa legenda;
- Variante PdF — Norme Tecniche di Attuazione;
- PdF — Normativa;
- Elaborati grafici: stralcio aerofotogrammetrico, stralcio aerofotogrammetrico aggiornato, allegato 3 Del. CC di variante al PdF, stralcio catastale;
- Documentazione fotografica e punti di ripresa;
- Relazione tecnica sulla verifica della dotazione delle superfici e standard urbanistici;
- Relazione di verifica di assoggettabilità a VAS.

Successivamente l'A.C. ha provveduto ad inviare, con nota prot. n.1453 del 23-032015, acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica regionale con n. 2996 del 13-04-2015, la Determinazione n. 59 del 12-02-2014 dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS del Servizio Ecologia Regionale, di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale strategica.

Con nota prot. n. 5933 del 16-06-2015, la Sezione Assetto del Territorio, Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ha provveduto ad inviare alla Sezione Urbanistica il Parere di compatibilità paesaggistica, richiesto con nota prot. n. 2934 del 09-04-2015, ai sensi dell'art. 96 del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Tematico), approvato in via definitiva con DGR n.176 del 16-02-2015.

Dall'Attestato del responsabile dell'UTC Comunale emerge che la variante è stata oggetto di pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. n. 56/1980 e per la stessa non risulta essere stata presentata alcuna osservazione.

Contenuti della proposta di variante

In via preliminare si evidenzia che l'area di che trattasi, a seguito della decadenza del vincolo quinquennale di esproprio, è stata oggetto di sentenza del TAR Puglia Sez. Lecce n. 1129/2008, che obbliga il Comune alla riqualificazione urbanistica della proprietà, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001.

Ciò posto si rappresenta che la variante in oggetto interessa una superficie pari a mq. 195 e comporta il cambio della destinazione d'uso da "viabilità" a "Zona B1 di completamento", di parte della particella n. 1082 del fg n. 5. In proposito si evidenzia che la p.lla n. 1082 deriva dal frazionamento della originaria pila n. 131, oggetto della sentenza del TAR Lecce.

Per l'area in questione, di mq. 195, considerata la "destinazione maggiormente aderente alla realtà urbanistica della zona", il Comune propone la disciplina urbanistica già riveniente dall'art. 3 delle vigenti N.T.A., che prevede un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 3mc/mq ed un rapporto di copertura massimo pari al 65%.

Istruttoria Regionale

ASPETTI AMBIENTALI (D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 44/2013)

Nel merito degli aspetti ambientali, la Sezione Ecologia Regionale, con Determina Dirigenziale n. 59 del 12-02-2014, ha escluso la variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. In particolare detta Determina riporta una serie di prescrizioni da rispettare cui si aggiunge la necessità di integrare "laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante":

"si acquisisca, se necessario per disposizione di legge, il parere paesaggistico in merito e si facciano proprie le eventuali prescrizioni nelle NTA e negli elaborati progettuali; si specifichino, nelle NTA e negli elaborati, le misure di mitigazione proposte, in particolare evidenziando le indicazioni progettuali che dovranno interessare la pianificazione attuativa, riguardanti l'abitare sostenibile, le risorse rinnovabili e il risparmio energetico e idrico secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque pio-

vane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).

si integrino le NTA con le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia e del Servizio regionale Tutela delle Acque e con le seguenti prescrizioni:

si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione delle residenze previste, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio; relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda ci si riferisca alle norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle aree soggette a contaminazione salina; si privilegi per i parcheggi, pubblici e privati, l'uso di pavimentazioni drenanti; relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti o graficamente idonei;
- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.Lgs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice Al al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. Lgs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");

nella fase attuata va del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve

- avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;*
- *relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;*
 - *per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;*
 - *nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina e di tutela quali quantitative presenti nel piano di Tutela delle Acque."*

ASPETTI PAESAGGISTICI

Per quanto riguarda inoltre gli aspetti paesaggistici, il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha provveduto ad inviare alla Sezione Urbanistica il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 del PPTR. In particolare il servizio competente, con nota prot. n. 1453 del 23-03-2015, si è così espresso:

"(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale del "Salento delle Serre" e nella Figura Territoriale n. 11/2 denominata "Le Serre orientali".

L'ambito territoriale di appartenenza è caratterizzato, per ciò che attiene alle tipologie urbane, da un fitto reticolo di centri di piccole dimensioni in cui Castro, che come gli altri centri, sono connessi tra loro da un sistema viario denso, presentando anche aspetti di prossimità e integrazioni funzionali. In essi, con riferimento alle aree più periferiche, come quella in oggetto, le vecchie città hanno perso il ruolo e la centralità urbana e i processi di ampliamento urbano hanno omologato grosse parti dei centri urbani.

In particolare il contesto in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a nord-ovest dell'abitato di Castro in una zona urbana caratterizzata da edificazione compatta e consolidata, in cui non sono rilevabili componenti di valore, ad eccezione di alcune alberature che, localizzate lungo il perimetro della zona in oggetto, rappresentano testimonianze residuali del paesaggio rurale. Inoltre l'area interessata dalla variante, pur risultando zona residua non edificata tra quelle limitrofe esistenti, appare recintata in contiguità con quelle immediatamente adiacenti.

Premesso quanto sopra, dalla documentazione trasmessa si rileva che la proposta di variante risulta potenzialmente compatibile con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR e con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito di riferimento del PPTR.

Ricadendo l'intervento in un'area qualificata come "Immobili e aree di notevole interesse pubblico", Bene Paesaggistico, soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77 delle NTA del PPTR, non risulta in contrasto con gli stessi in quanto trattasi di variante di una porzione limitata di territorio all'interno di un contesto prettamente urbanizzata ed edificato.

Infine, la proposta di variante non risulta contrastare con le motivazioni alla base della dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Diso" di cui al DM del 04.07.1970 nonché con le raccomandazioni contenute:

- *nel Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) — Parte II - Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;*
- *nelle Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3).*

in quanto l'area interessata, collocata in una zona periferica interna del territorio di Castro a ridosso dell'a-

bitato compatto, in continuità con lo stesso, in un contesto edificato e urbanizzato, pur prossimo alle zone rurali di margine, non risulta pregiudizievole per la qualità paesaggistica dello stesso contesto in cui si colloca.

Tutto ciò premesso in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.c. 1 lett. C delle NTA del PPTR, per la Variante proposta, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.

Ciò al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito nonché del DRAG-PUE e delle "Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole peri-urbane", con particolare riferimento ai seguenti obiettivi

- 1. Migliorare la qualità ambientale del territorio;***
- 2. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;***
- 3. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.***

(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)

Nelle successive fasi di progettazione, siano rispettate le prescrizioni riportate nella Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 59/2014, ed inoltre si provveda a:

- operare idonee scelte d'assetto fisico-spaziale (orientamenti e giaciture delle volumetrie, organizzazione degli spazi aperti, ecc.) al fine di garantire un adeguato inserimento delle opere con riferimento alla maglia viaria;*
- individuare e salvaguardare anche gli elementi minori di vegetazione che dal punto di vista ambientale contribuiscono a mantenere la stabilità agroecosistemica come le alberature isolate ivi presenti;*
- prevedere tipologie edilizie coerenti con i caratteri insediativi riconoscibili nel contesto, privilegiando forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi, tipologici e ambientali dei luoghi;*
- sistemare gli spazi aperti pubblici e privati esclusivamente con:*
 - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;*
 - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono in particolare la piantumazione deve essere misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;*
- garantire la salvaguardia delle alberature esistenti e prevedere comunque il reimpianto in loco degli esemplari eventualmente sottoposti ad espanto a seguito dell'attuazione degli interventi.*

Indirizzi:

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:*
 - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico fognarie duoli e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;*
 - sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:*
 - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, oggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali,*

pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;

- *l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;*
- *la realizzazione di pavimentazioni esterne costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la fruibilità nelle ore calde.*
- *nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento allo Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).*
- *In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti % indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:*
 - *il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;*
 - *la limitazione dei movimenti di terra (sbanamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;*
 - *l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;*
 - *l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;*
 - *al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito."*

ASPETTI URBANISTICI

Entrando nel merito urbanistico della proposta comunale, alla luce dell'analisi della documentazione complessivamente presentata, si ritiene di poter prospettare le seguenti valutazioni complessive.

Evidenziato che:

- il contesto urbanistico in cui è inserita la porzione di area di proprietà interessata dalla riqualificazione risulta prevalentemente destinato all'edilizia residenziale;
- la superficie (mq.195) della viabilità oggetto di variante a NORD confina con una zona tipizzata quale "Zona C3 di espansione", mentre SUD confina con la "Zona B1 Residenziale di Completamento".
- la conseguente riqualificazione dell'area precedentemente interessata dalla previsione di viabilità dovrà avvenire omogeneamente al tessuto urbanistico cui l'area appartiene. Considerato che:
 1. la proposta di variante, in relazione alla esigua entità delle superfici coinvolte, comporta un modesto incremento di carico insediativo pari a n. 6 abitanti;
 2. gli standard urbanistici connessi ai nuovi abitanti teorici insediabili pari mq. 108,00, così come si evince dalla relazione tecnica, risultano già soddisfatti dalla maggiore dotazione di piano;
 3. la "Zona C3" posta a NORD, interessata dal P.P. "Serre" risulta già servita da una autonoma viabilità di collegamento con la "Via S.S. Annunziata";
 4. la variante riguarda esclusivamente la superficie di mq. 195, mentre per la restante parte di superficie della p.lla n. 1082 risulta confermata la tipizzazione a "Verde Privato, così come si evince negli elaborati grafici;
 5. tenuto conto che la strada di Piano prevista dal PdF vigente è interrotta per la presenza di un "trullo di antica costruzione";

Fermo restando le prescrizioni riportate nella Determina Dirigenziale n. 59 del 12-02-2014, della Sezione Ecologia Regionale, che qui si intendono integralmente riportate e condivise;

Tenuto conto del Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle N.T.A. del P.P.T.R., prot. n. 5933 del 16-06-2015, con le "prescrizioni e indirizzi" riportati nella relazione che precede che qui si intendono integralmente condivisi;

Si ritiene di poter condividere la proposta avanzata a condizione che gli interventi ammissibili siano realizzati sulla base di un permesso a costruire convenzionato finalizzato alla monetizzazione degli standard con specifico vincolo di destinazione destinato alla realizzazione di urbanizzazioni secondarie.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE** in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con Del. di C.C. n. 33 del 03.08.2009 — Variante urbanistica al PdF vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 a seguito di Sentenza TAR Puglia Lecce Sez. prima n. 1129/08, dal Comune di Castro (LE);
- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Castro (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (a cura del SUR).

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 244

Comune di Nardò (LE). Variante P.R.G. - Riqualificazione di aree di proprietà della Sig.ra NISIO Giovanna + 4. Del. Comm. Str. n. 43 del 29-11-2010. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue.

Il Comune di Nardò (LE), dotato di P.R.G. approvato D.G.R. n. 345 del 20-04-2001, con Delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 29-11-2010, in ottemperanza alla sentenza TAR Lecce n. 870/10, ha adottato una variante urbanistica per la ritipizzazione del lotto di proprietà della Sig.ra NISIO G. + 4 a seguito della decadenza dei vincoli di esproprio.

Elenco degli atti trasmessi con prot. n. 12056 del 05-04-2012, acquisiti in data 23-04-2012 con prot.4156:

- Delibera Commissario Straordinario n. 43/2010, con allegata relazione istruttoria del Settore Urbanistica —Ambiente;
- Delibera Consiglio Comunale n. 7/2012 — Controdeduzioni alle osservazioni con allegati:
 - verbale stenografico della seduta di Consiglio
 - osservazione pervenuta di NISIO Giovanna +4
- Avviso di variante al PRG affisso all'Albo Pretorio Comunale munito di attestazione di avvenuta pubblicazione;
- manifesto dell'avviso di Variante al PRG come affisso nel territorio comunale;
- copia dell'avviso pubblicato sul "Nuovo Quotidiano di Puglia".

La delibera di adozione della variante di che trattasi, in uno ad altri n. 5 provvedimenti relativi all'adozione di variegate varianti (Del. Comm. Acta n. 4 del 20.10.2010; Del. Comm. Acta n. 5 del 18.11.2010; Del. Comm. Acta n. 6 del 29.11.2010; Del. Comm. Acta n. 7 del 29.11.2010; Del. Comm. Str. n. 61 del 15.12.2010) risulta depositata e pubblicata a far data dal 01.02.2011, nonché risulta pubblicata su un solo quotidiano.

A seguito della pubblicazione è stata presentata una sola osservazione come si evince dalla successiva Delibera di C.C. n. 7 del 03-02-2012 relativa all'esame delle osservazioni.

La Giunta Regionale, giusta Deliberazione n. 399 del 11-03-2015, notificata al Comune con prot. n. 2529 del 25-03-2015, ha approvato, con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Nardò (LE) con Delibera di Commissario Straordinario n. 43 /2010, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

«La variante in questione riguarda la p.lla 71 del fg. 123, avente superficie catastale pari a 12.850 mq, destinata dal PRG vigente a "F29 — Attrezzature militari e per l'ordine pubblico", (parte), F.41 — Verde di arredo stradale" (parte), "zone per la viabilità" (parte), e comporta:

- *l'introduzione di aree tipizzate quali "Zone C3 — residenziali di espansione";*
- *la individuazione di un nuovo comparto indicato con il n. 84 che comprende il mantenimento di parte dell'originaria destinazione F.29; il sostanziale mantenimento della viabilità di P.R.G. e del verde di arredo urbano.*

In particolare il comparto n. 84 è caratterizzato dai seguenti parametri:

<i>Superficie Territoriale</i>	15.377 mq
<i>Superficie fondiaria (Zona C.3 - residenziali di espansione):</i>	2.030 mq
<i>1. f. t.:</i>	0,10 mc/mq
<i>1.f.f. (come da art. 68 — Zone C3 — residenziali di espansione):</i>	0,74 mc/mq
<i>Volume realizzabile:</i>	1.502 mc
<i>Zona F.16 (parcheggi pubblici)</i>	623 mq
<i>Zona F.29 (originariamente pari a 5.100 mq):</i>	4.050 mq

Superficie per strade e piazze:

8.674 mq

Altresì si prevede l'obbligo da parte dei proprietari di cedere gratuitamente tutte le aree destinate a strade e piazze, verde di arredo stradale, urbanizzazione primaria e secondaria, compresa l'area relativa alla Zona F.29.

La zona C3 è già normata dall'art. 68 delle N.T.A. qui di seguito si riporta:

"ART. 68 — ZONE C.3 - RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Negli strumenti urbanistici attuativi ci applicano i seguenti indici: - Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,74 mc/mq.

- Rapporto di copertura RC = 0,20 mq/mq,*
- Altezza massima H max = 7,50 m,*
- Numero dei piani fuori terra: NP = 1 + piano terra*
- Arretramento minimo dal filo stradale quello indicato dalle fasce di rispetto previste dal P.R.G. e comunque non inferiore a m. 6,00;*
- Distanza minima dai confini D = 6,00 m.*
- Superficie del lotto minimo di intervento S. Mi. = 1000 mq.*
- Distacco minimo tra gli edifici 10,00 m.*

La utilizzazione di un singolo lotto può essere consentita per un solo nucleo edilizio abitativo isolato, mono o bifamiliare, qualunque sia la sua profondità. Sono ammesse costruzioni in aderenza sul confine laterale con progetto unitario o comunque con progetti tra loro coordinati.

E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e delle sistemazioni a verde, secondo le disposizioni dell'art.26 delle presenti norme.

I suddetti indici si applicano alle superfici fondiarie di zone C.3 individuate nelle tavole di P.R.G. % nello specifico strumento attuativo se diversamente organizzato.

I Piani attuativi delle zone di nuovo intervento potranno prevedere una diversa organizzazione delle zonizzazioni stabilite dalle tavole di P.R.G., fermo restando comunque il rispetto delle quantità di aree nonché dei rapporti percentuali indicati per ogni singolo comparto nell'allegato 1 b della relazione del P.R.G. oltreché delle classificazioni di zona previste dalle medesime tavole di PRG (...)."

Gli atti in questione sono stati oggetto di apposita relazione istruttoria del SUR che con relazione n. 18 del 23-07-2012 si è così espresso:

[..] per gli aspetti generali, così come si rileva dalla narrativa della delibera e dalla relazione tecnica, si evidenzia che:

- la soluzione proposta dal comune ottempera alla necessità di riqualificare l'area in questione a seguito di decadenza dei vincoli espropriativi;*
- il Comune non ha alcuna previsione a breve e medio termine circa l'attuazione del PRG vigente che renderebbe possibile la reiterazione del vincolo;*
- la variante proposta permette di preservare l'interesse pubblico attraverso la conservazione del disegno complessivo del P.R.G.;*
- la variante propone il coinvolgimento di superfici di proprietari diversi da quelli che hanno attivato il ricorso presso il TAR Lecce.*

Nel merito della proposta comunale, considerato che:

- la introduzione della "Zona C3 — residenziale di espansione" interessa una superficie pari a mq. 2.030 con un modesto numero di abitanti teorici insediabili pari a n. 19 unità;*
- risulta confermata la tipizzazione a "Zona F29" per una superficie di 4.050 mq a fronte degli originari 5.100 mq, con una riduzione pari a meno del 20%;*
- risulta confermato il complessivo disegno dell'assetto viario, piazze e parcheggi di PRG;*
- la proposta prevede "la cessione gratuita di tutte le aree destinate a strade e piazze, compreso il verde di arredo stradale, urbanizzazione primaria e secondaria, compresa quella per la realizzazione delle attrezza-*

ture comprensoriali F29”;

si esprime parere favorevole all’argomento a condizione che la superficie territoriale del nuovo comparto, denominato n. 84, coincida con la sola p.lla 71 del fg. 123, oggetto di sentenza TAR, e con la precisazione che nella superficie complessiva di cessione debba necessariamente ritenersi compresa la quota relativa alle urbanizzazioni primarie, nonché la dotazione di standard urbanistici relativa alle 19 unità insediabili.

Il nuovo comparto n. 84 sarà pertanto così caratterizzato:

Superficie Territoriale	12.850mq
Superficie fondiaria (Zona C.3 - residenziali di espansione):	2.030mq
l.f.f. (Zone C3 — residenziali di espansione):	0,74mc/mq
Volume realizzabile:	1.502 mc
Superfici ad uso pubblico	10.820 mq

Altresì il comparto n. 84 dovrà essere assoggettato ad una unica strumentazione urbanistica esecutiva che dovrà contenere lo schema di convenzione con la previsione della cessione gratuita delle aree non interessata dalla “Zona C3”, ovvero comprendendo nella restante parte di superficie tutti gli obblighi relativi al soddisfacimento delle urbanizzazione primaria e secondaria, nonché della Zona F.29.

OSSERVAZIONI

La variante in questione, giusta Del. di C.C. n. 43 del 29-11-2010, è stata oggetto di n. 1 osservazione, supportata da apposita relazione redatta da un tecnico incaricato dai proprietari dell’area, come si evince dalla Del. C.C. n. 7 del 03-02-2012.

Il Comune di Nardò, giusta Del. di C.C. n. 43 del 29.11.2010, sulla base del parere dell’U.T.C., si è espresso nel senso del non accoglimento.

In particolare:

Soggetto proponente	Parere UTC	Determinazioni consiliari	Determinazioni Regionali
Nisio Giovanna +4	Non Accogliabile	Non Accolta	Parzialmente accolta, per la sola parte relativa alla individuazione della superficie complessiva del comparto.

ASPETTI PAESAGGISTICI

Circa gli aspetti paesaggistici, il competente Servizio Assetto del Territorio-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 1188 del 05/02/2015 ha fatto pervenire il proprio che qui di seguito testualmente si riporta:

[...]

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell’intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), dalla documentazione trasmessa, le aree interessate dalla variante risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato “D — valore relativo”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti (ATD) si evince quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;*
- *Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale. Dall'esame degli elaborati trasmessi, si evince che l'area è interessata dalla presenza di alberature disposte a filari che si attestano lungo il perimetro del comparto nonché da alberature a gruppi % isolate localizzate nella parte sud-ovest dello stesso. Si ritiene che tali componenti siano di significativo valore paesaggistico.*
- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.*

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale nel suo complesso interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da ulteriori specifici ordinamenti vincolistici.

(Conformità con le norme di salvaguardia del Piano Paesistico Territoriale adottato) - PPTR

Considerato che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 02 agosto 2013 n. 2022 del 29.10.2013 è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR "Misure di Salvaguardia", "a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9, del Codice".

Dalla consultazione degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) si rileva che:

- *l'area in questione è interessata da immobili e aree di cui all'art. 134 del Codice ovvero "immobili aree di notevole interesse pubblico" di cui all'art. 136 del Codice (art. 38, comma 2.1 delle NTA del PPTR) quale il D.M. 04-09-1975 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone di Nardò - Istituito ai sensi della L. 1497 (G. U. n. 119 del 06-05-1976) che dispone che: "La zona predetta ha notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche climatiche, paesistiche e geomorfologiche che hanno consentito un'intensa opera di umanizzazione, sì che è possibile ammirare il felice connubio del lavoro umano con le bellezze della natura che i vasti litorali pressoché intatti nella loro originaria bellezza incoraggiano sempre più correnti turistiche di massa, mentre le numerose insenature e macchie verdi instaurano un equilibrato rapporto fra uomo, natura colonizzata, architettura e colore."*
- *L'area non è interessata da "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 del Codice (art. 38 comma 2.2 delle NTA del PPTR).*

Si rappresenta inoltre che dette aree non risultano interessate da alcun ulteriore contesto come cartografato negli elaborati dell'adottato PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che le aree interessate risultano posizionate in un contesto collocato a ridosso dell'asse viario esistente che conduce al mare, caratterizzato dalla presenza di edificazione diffusa pur permanendo nella zona la presenza di caratteri prettamente rurali. La variante, peraltro, propone la localizzazione dell'area di espansione C3 in una parte del comparto che appare meno caratterizzata dalla presenza delle componenti vegetazionali sopra rilevate.

L'ATE D interessato non appare connotato da un elevato grado di naturalità, salvo rilevare, come sopra evidenziato, la presenza di alcune testimonianze di una ruralità preesistente quali alcune tracce e segni dell'organizzazione del suolo (alcune alberature in filari quali pini e ulivi, organizzati anche a gruppi o in forma isolata) e di alcune residuali trame fondiarie, che si ritiene rappresentino elementi strutturanti del contesto risultato di un lungo processo dell'azione naturale e antropico di modellamento del paesaggio, naturale e agrario.

Inoltre il progetto proposto non contrasta con le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 105 delle NTA del PPTR adottato, in quanto l'area non è in contrasto con le disposizioni normative di cui all'art 79 per la presenza

di immobili e aree di notevole interesse pubblico (l'art. 134 del Codice) né è interessato dalla presenza di "aree tutelate per legge" (all'art. 142 del Codice).

Alla luce di ciò e della presenza delle componenti paesaggistiche sopra comunque rilevate nelle aree interessate, si ritiene che la proposta di variante sia assentibile sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che, ai fini della qualificazione paesaggistica degli insediamenti, l'attuazione del comparto non prescinda da una ricognizione diretta delle tracce e segni dell'organizzazione del suolo, delle trame fondiarie e più in generale dei valori di paesaggio presenti nei siti secondo le seguenti prescrizioni e indirizzi:

- al fine di salvaguardare le tracce e i segni dell'organizzazione del suolo, le formazioni botanico-vegetazionali, i bordi, i margini e i valori percettivi, che rappresentano "elementi strutturanti il territorio":
 - siano operate idonee scelte d'assetto fisico-spaziale (orientamenti e giaciture delle volumetrie, struttura dello spazio pubblico, organizzazione degli spazi aperti, rapporti pieno-vuoto, ecc.) valutando opportunamente diversificate alternative e modalità insediative;
 - siano individuati anche gli elementi minori di vegetazione che dal punto di vista ambientale contribuiscono a mantenere la stabilità agroecosistemica come alberi isolati, piccoli gruppi di alberi, alberature e filari, siepi, ecc.;
 - nella progettazione della nuova viabilità e, quindi, anche della collocazione delle previste volumetrie, sia valutata opportunamente la possibilità di ridurre al minimo le superfici interessate da nuova viabilità mirando a valorizzare la viabilità esistente per definire gli accessi ai lotti, ciò anche la fine di ridurre il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo;
- nella definizione della transizione tra il paesaggio urbano e quello rurale, trattandosi di margini rurali, cioè di spazi agricoli abbandonati o coltivati, sia posta attenzione alla continuità tra la campagna e le aree insediate, prevedendone la permeabilità funzionale e spaziale, e il rapporto fisico e relazionale tra il nuovo insediamento, la campagna e gli insediamenti limitrofi attraverso:
 - la previsione di tipologie edilizie coerenti con i caratteri insediativi riconoscibili nel contesto, privilegiando forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi, tipologici e ambientali dei luoghi;
 - l'organizzazione dei sistemi degli spazi aperti pubblici e privati volta a minimizzare il consumo e l'impermeabilizzazione dei suoli;
 - l'utilizzo di essenze arboree e arbustive tipiche del contesto agrario limitrofo, prevedendo comunque il reimpianto degli esemplari eventualmente sottoposti ad espanto a seguito dell'attuazione degli interventi.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la proposta di variante, pur comportando modificazioni dell'attuale contesto paesaggistico, interessa aree collocate comunque in una zona interessata da edificazione diffusa, e con riferimento specifico alla loro localizzazione, si ritiene non comportino significative e sostanziali interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato né con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, potendo risultare sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE "D", fissate dalle NTA del PUTT/P, e non pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento.

L'ottemperanza a queste indicazioni dovrà essere verificata in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.

Ciò si rappresenta ai fini del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale potrà essere rilasciato dalla Giunta Regionale.

ASPETTI AMBIENTALI

Circa gli aspetti ambientali, facendo seguito a specifiche richieste avanzate dal Servizio Urbanistica, giusta nota prot. n. 2191 del 28-02-2013 e nota prot. n. 4651 del 17-06-2014, il Comune di Nardò, con nota prot. n. 46645/14 del 29-12-2014, acquisito al protocollo regionale con il n. 44 del 08-01-2015, comunicava che la va-

riante urbanistica in oggetto era inclusa nell'elenco dei piani esclusi dagli adempimenti in materia ambientale (nota prot. 13360 del 29-12-2014 del Servizio Ecologia regionale). »

Successivamente, il Comune di Nardo', con nota prot. n. 51184/15 del 21-12-2015, acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n. 472 del 21-01-2016, trasmetteva la Delibera di C.C. n. 88 del 30-11-2015 di "ADEGUAMENTO alle prescrizioni" di cui alla D.G.R. n. 399/2015. In particolare detta delibera riporta quanto segue:

"[...] RITENUTO:

di condividere le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 399/2015 relativamente agli aspetti urbanistici, paesaggistici e normativi;

- di dare atto che l'adeguamento della variante urbanistica alle suddette prescrizioni, come proposto dall'Area Funzionale 2^a di questo Comune, recependo quanto prescritto dalla Giunta Regionale è coerente con quanto deliberato dalla stessa ed è, pertanto, meritevole di essere considerato;*
- che l'adeguamento della variante urbanistica alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 399/2015 nulla varia in esito agli adempimenti già svolti in materia ambientale, giacché rimane invariata la volumetria complessivamente realizzabile per effetto della Variante urbanistica adeguata alle prescrizioni;*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

[...] DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto espresso nella parte narrativa della presente deliberazione costituisce parte integrante dell'atto amministrativo e, per questo, qui si intende interamente richiamato;

2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adeguamento della variante urbanistica, riguardante l'area di proprietà della Sig.ra NISIO Giovanna + 4 estesa mq 12'850,0, alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 399/2015 nella seguente maniera:

- la superficie territoriale del nuovo comparto, denominato n. 84, coincide con la sola particella 71 del foglio 123, oggetto di sentenza del TAR;*
- l'attuazione delle previsioni del comparto n. 84 prevede la cessione gratuita di tutte le aree destinate a strade e piazze, compreso il verde di arredo stradale, le urbanizzazioni primarie e secondarie, compresa quella per la realizzazione delle attrezzature comprensoriali F.29 nonché la quota necessaria per la dotazione di standard urbanistici relativa alle 19 unità insediabili;*
- il nuovo comparto n. 84 sarà così caratterizzato:*

- Superficie Territoriale 12'850 mq*
 - Superficie fondiaria (Zona C.3 - residenziali di espansione): 2'030 mq*
 - I.f.f. (Zone C3 — residenziali di espansione): 0,74 mc/mq*
 - Volume realizzabile: 1'502 mc*
 - Superfici ad uso pubblico 10'820 mq*
-
- gli interventi nel Comparto n. 84 si attuano mediante un'unica strumentazione urbanistica esecutiva estesa a tutte le aree comprese entro il perimetro del comparto. Detto strumento esecutivo dovrà contenere lo schema di convenzione con la previsione dello cessione gratuita, ai sensi dell'art.8 delle NTA del PRG vigente, delle aree destinate a servizi, attrezzature, alla viabilità ed al verde di arredo stradale, incluse nel comparto d'intervento, e stabilire la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri in applicazione delle disposizioni sui comparti disciplinate dall'art.15 della L.R. n. 6/79 e successive modifiche ed integrazioni. Le aree da destinare ad attrezzature collettive incluse nei suddetti comparti di intervento unitario, secondo le previsioni del P.R.G. o comunque secondo le previsioni dello specifico strumento di attuazione se diversamente organizzate vanno cedute, gratuitamente al Comune nella misura non inferiore allo standard di mq, 21,00, per abitante insediabile. Qualora la superficie minima d'intervento urbanistico comprenda aree pubbliche in misura minore (mai comunque inferiore a 18 mq/ab.) della quantità di cui sopra, il contributo per le opere di urbanizzazione dovrà essere incrementato dalla monetizzazione corrispondente alle aree non cedute. Qualora la superficie minima di intervento urbanisti-*

co comprenda aree pubbliche in misura maggiore delle quantità di cui sopra, le aree che eccedono tale quantità saranno compensate in base alle disposizioni legislative vigenti che regolano l'acquisizione di aree per la realizzazione di pubblici servizi, ovvero possono rimanere di proprietà dei lottizzandi, che possono realizzare le destinazioni del P.R.G. o comunque dello specifico strumento attuativo se diversamente organizzato, con specifico convenzionamento regolante l'uso delle attrezzature collettive. Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno richiedere che negli interventi edilizi siano previste aree per parcheggi privati nella misura di cui all'art.10 delle NTA vigenti;

- la strumentazione urbanistica esecutiva estesa a tutte le aree comprese entro il perimetro del comparto ai fini della qualificazione paesaggistica degli insediamenti, deve prevedere la ricognizione diretta delle tracce e segni dell'organizzazione del suolo, delle trame fondiari e più in generale dei valori di paesaggio presenti nei siti secondo le seguenti prescrizioni e indirizzi:
 - al fine di salvaguardare le tracce e i segni dell'organizzazione del suolo, le formazioni botanico-vegetazionali, i bordi, i margini e i valori percettivi, che rappresentano "elementi strutturanti il territorio": o siano operate idonee scelte d'assetto fisico-spaziale (orientamenti e giaciture delle volumetrie, struttura dello spazio pubblico, organizzazione degli spazi aperti, rapporti pieno-vuoto, ecc.) valutando opportunamente diversificate alternative e modalità insediative; o siano individuati anche gli elementi minori di vegetazione che dal punto di vista ambientale contribuiscono a mantenere la stabilità agroecosistemica come alberi isolati, piccoli gruppi di alberi, alberature e filari, siepi, ecc.; o nella progettazione della nuova viabilità e, quindi, anche della collocazione delle previste volumetrie, sia valutata opportunamente la possibilità di ridurre al minimo le superfici interessate da nuova viabilità mirando a valorizzare la viabilità esistente per definire gli accessi ai lotti, ciò anche la fine di ridurre il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo;
 - nella definizione della transizione tra il paesaggio urbano e quello rurale, trattandosi di margini rurali, cioè di spazi agricoli abbandonati o coltivati, sia posta attenzione alla continuità tra la campagna e le aree insediate, prevedendone la permeabilità funzionale e spaziale, e il rapporto fisico e relazionale tra il nuovo insediamento, la campagna e gli insediamenti limitrofi attraverso: o la previsione di tipologie edilizie coerenti con i caratteri insediativi riconoscibili nel contesto, privilegiando forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi, tipologici e ambientali dei luoghi; o l'organizzazione dei sistemi degli spazi aperti pubblici e privati volta a minimizzare il consumo e l'impermeabilizzazione dei suoli; o l'utilizzo di essenze arboree e arbustive tipiche del contesto agrario limitrofo, prevedendo comunque il reimpianto degli esemplari eventualmente sottoposti ad espanto a seguito dell'attuazione degli interventi.
- 3. di dare atto che gli adempimenti già svolti in materia ambientale sono fatti salvi e riconfermati giacché l'adeguamento di cui al punto 2. della variante urbanistica non comporta variazione del carico urbanistico e, pertanto, è confermata l'appartenenza della stessa al caso di esclusione dagli adempimenti VAS contemplato all'art. 7.2.d del Regolamento Regionale n. 18/2013;
- 4. di approvare gli elaborati scritti e grafici prodotti ad uopo dall'Area Funzionale 2^a depositati in atti;
- 5. dare mandato agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutti gli adempimenti di pubblicazione e di trasmissione all'Assessore Regionale all'urbanistica contemplati dall'art. 16 della L.R. n. 56/1980 per la relativa approvazione definitiva in esecuzione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 399/2015."

Determinazioni regionali definitive

Considerato il sostanziale adeguamento da parte del Comune di Nardò alle prescrizioni e condizioni regionali ex D.G.R. n. 399 del 11-03-2015, si ritiene di condividere la proposta di variante così come integrata e modificata giusta D.C.C. n. 88 del 30-11-2015.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva la variante, adottata

dal Comune di Nardò (LE) con Delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 29-11-2010, tenuto conto che il Comune ha inteso condividere in toto, con D.C.C. n. 88 del 30-11-2015, le prescrizioni e modifiche di cui alla D.G.R. n. 399 del 11-03-2015.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE** in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con Delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 29-11-2010 "Variante P.R.G. - Riqualificazione di aree di proprietà della Sig.ra NISIO Giovanna + 4" , del Comune di Nardò (LE);
- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (a cura del SUR).

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 245

Comune di Nardò (LE). Variante P.R.G. - Riqualficazione di aree di proprietà della Sig.ra Resta Rita. Ottemperanza Sentenza TAR 2972/09 e TAR 1408/08. Adozione Del. C.C. n. 135 del 10-11-2014. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Nardò (LE), dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 345 del 20-04-2001, con Delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 10-11-2014, ha riproposto la variante relativa alla riqualficazione del lotto di proprietà della Sig.ra Resta Rita, di cui al numero 6 della Delibera di Giunta Regionale n. 1458 del 17-07-2012.

Elenco degli atti trasmessi con prot. n. 796/15 del 12-01-2015, acquisiti al protocollo del Servizio Urbanistica in data 28-01-2015 con n. 536:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 10-11-2014
- Parere ASL Lecce, prot. n. 2013/0018741 del 04-02-2013, prot. Comune di Nardò n. 5485 del 12-02-2013
- Parere ASL Lecce, prot. n. 2014/00192173 del 17-12-2014, prot. Comune di Nardò n. 128 del 05-01-2015
- Istanza di riqualficazione Urbanistica a seguito di decadenza dei vincoli del P.R.G. approvato con D.G.R. n. 345/2001 del Settore Urbanistica - Ambiente del Comune di Nardò.

La variante consiste nella riproposizione di quanto avanzato con Delibera del Commissario ad Acta n. 3 del 22-06-2010 *"Istanza di riqualficazione urbanistica Ditta Resta Rita. Sentenza TAR 2972/09 e TAR 1408/08. Adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80"*. Dalla certificazione in atti, circa gli adempimenti ex art. 16 della L.R. n. 56/1980, si rileva che la Del. del Comm. ad Acta risulta essere stata pubblicata, in uno alle Del. del Commissario ad acta n. 1/2010 e n. 2/2010, e per la stessa non è stata presentata alcuna osservazione.

Detta variante è stata oggetto, assieme ad altre, della Delibera di Giunta Regionale n. 1458 del 17-07-2012 di approvazione con modifiche e prescrizioni. Nel merito, il CUR aveva espresso parere negativo. In particolare il CUR evidenziava che la locale ASL non risultava essere *"direttamente interpellata in ordine al procedimento di variante in itinere e circa la sussistenza o meno di eventuali programmi di intervento interessanti la predetta attrezzatura ospedaliera e la relativa maglia di pertinenza, ivi comprese le aree in questione. Nelle more dell'acquisizione in atti, da parte del Comune di Nardò, di espressa comunicazione di merito da parte della citata locale azienda sanitaria, l'interesse pubblico alla preservazione della previsione di PRG ed alla destinazione a zona "F.25" delle aree in questione è da considerarsi prevalente e meritevole di salvaguardia; la variante così come proposta è pertanto da ritenersi prevalente e meritevole di salvaguardia; la variante così come proposta è pertanto da ritenersi ad oggi carente di motivazioni di interesse generale"* (parere CUR n. 10/2012).

A seguito delle integrazioni fornite dalla Azienda Sanitaria locale ASL Lecce, l'A.C., in riscontro della nota regionale del Servizio Urbanistica prot. n. 3542 del 28-03-2013, ha ritenuto di riproporre, con D.C.C. n. 135/2014, i contenuti di cui alla Delibera del Commissario ad acta n. 3/2010.

Contenuti della Variante

La proposta di variante riguarda una superficie riportata in catasto al foglio 108, p.IIa n. 2520, destinata dal PRG vigente a "F25 — Attrezzature Sanitarie ed Ospedaliere", disciplinata all'art. 100 delle Norme Tecniche di Attuazione.

La zona di interesse si attesta su Via Due Giugno angolo via XXV Luglio, nell'area adiacente all'Ospedale San Giuseppe Sambiasi.

La proposta di variante riguarda sia gli aspetti urbanistici che gli aspetti normativi.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici comporta la classificazione dell'area in:

- "Zona F14 - verde attrezzato" (parte), per una superficie pari a mq. 624,00;

- "Zona B11bis-residenziali urbane di completamento" (parte), con annesso "Verde privato" ex art. 55 NTA, per una superficie pari a mq. 2.854,00.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi comporta la introduzione di un nuovo articolo alle NTA vigenti denominato Articolo 49 bis, di seguito testualmente riportato.

**"ART. 49 — BIS ZONE 8.11 bis - RESIDENZIALI URBANE DI COMPLETAMENTO
ZONA RICLASSIFICATA A SEGUITO DECADENZA VINCOLI QUINQUENNALI**

Comprendono le maglie urbane ricadenti in tessuto urbano edificato con caratteristiche edilizie di tipo denso e con destinazione prevalentemente residenziale, già destinate a servizi pubblici da parte del PRG e riclassificate a seguito della decadenza del vincolo espropriativo quinquennale.

A tali zone sono attribuite destinazioni di uso del suolo congruenti con quelle del circostante tessuto urbano.

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni:

- residenze
- uffici privati e studi professionali
- associazioni sociali, culturali, religiose e politiche
- agenzie di credito e assicurazioni
- commercio al dettaglio ed artigianato di servizio
- ristoranti, bar ed attività ricreative
- edifici per parcheggi di autoveicoli (autosilo)

Le altre destinazioni d'uso esistenti sono confermate limitatamente alla superficie utile impegnata alla data di adozione del P.R.G.

Sono vietate le attività di autotrasportatori, spedizionieri e simili, i depositi di materiali e le attività artigianali con caratteristiche di nocività, rumorosità ed inquinamento e comunque incompatibili con la residenza.

Le attività vietate dal precedente comma ed esistenti alla data di adozione del P.R.G. devono essere rimosse entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico ed edilizio;
- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;
- nuova costruzione ed ampliamento;

con il rispetto dei seguenti indici massimi e prescrizioni:

- *Indice di fabbricabilità fondiaria:* IF = 1,00 mc/mq.
- *Rapporto di copertura:* RC=0,60mq/mq
- *Altezza massima;* H max = 14,00 m.
- *Numero dei piani fuori terra:* NP = 3 + piano terra
- *Arretramento dal filo stradale:* secondo l'allineamento previsto nelle tavole di P.R.G., o in mancanza, in linea con gli edifici adiacenti.

Per nuovi edifici è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10,00 tra pareti finestrate e fronti di edifici antistanti. Il distacco minimo delle fronti interne dai confini non potrà essere inferiore a m. 5,00.

Tali norme non vanno applicate nel caso di:

- *allineamenti stradali preesistenti;*
- *nuove costruzioni in confine con lotti edificati dove la distanza tra costruzione esistente e relativo confine risulti inferiore a m. 5,00.*

Sono ammesse costruzioni in aderenza sul confine laterale.

Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato alla cessione gratuita delle aree destinate alle corrispondenti sedi viarie, fasce di arredo stradale e aree per standard pubblico contigue secondo le sistemazioni definite nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.

Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento (escluso le sole sopraelevazioni) e di sostituzione edilizia dovranno essere previste aree per parcheggi privati nella misura di cui all'art.10 delle presenti norme."

La Giunta Regionale, giusta Deliberazione n. 742 del 13-04-2015, notificata al Comune con prot. n.3240 del 21-04-2015, ha approvato, con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Nardò (LE) con Delibera di C.C. n. 135 del 10-11-2014, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

«Aspetti urbanistici

Considerata, a fronte della sottrazione di mq 3.478 dalle aree destinate ad uso pubblico, la necessità di pervenire ad una più attenta valutazione del rapporto tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché pervenire alla formazione di un disegno urbanistico che tenga conto della effettiva fruizione degli spazi pubblici, si ritiene che la "Zona F14-Verde Attrezzato", posta in angolo tra la Via XXV Luglio e la Via 2 Giugno, abbia una consistenza pari ad almeno il 40% dell'intera area e che sia, in ogni caso, delimitata, sulla stessa Via 2 Giugno, dalla proiezione virtuale di Via Pacinotti. Per quanto riguarda la restante superficie, la cui determinazione effettiva è demandata al Comune di Nardò, si ritiene di condividere quanto proposto, in uno al rapporto di 60 a 40 tra l'area a "Verde Privato" e l'area ad uso edificatorio/residenziale.

Circa le altezze ammissibili, si ritiene che la stessa debba uniformarsi a quelle prospicienti la Via 2 Giugno caratterizzata dalla presenza di due piani oltre il piano terra.

Aspetti normativi

Non si condivide la proposta avanzata atteso che la stessa in effetti comporta la introduzione di una disciplina di carattere generale e non già, più opportunamente, limitata alla sola fattispecie interessata dal provvedimento del giudice amministrativo. Pertanto, per le motivazioni e le considerazioni operate per gli aspetti urbanistici, fermo restando la sostanziale conferma dei parametri proposti, ad eccezione del numero dei piani fuori terra, si ritiene che l'area in questione sia così disciplinata:

AREA RESTA RITA (TAR/Puglia - Lecce sent. n. 2972/09 e TAR 1408/08)

- Indice di fabbricabilità fondiaria:	IF = 1,00 mc/mq.
- Rapporto di copertura:	RC=6,60 mq/mq
- Altezza massima;	H max = 10,00m
- Numero dei piani fuori terra:	NP = 2+ piano terra
- Arretramento dai confini:	min =5

Aspetti Ambientali

Circa gli aspetti ambientali, il Comune di Nardò nella relazione del Responsabile datata 12-01-2015 ha rappresentato che per la variante in questione risulta iscritta al registro dei Piani esclusi dagli adempimenti VAS, ai sensi del punto 7.2.d del Regolamento Regionale n. 18/2013 con Codice VAS: VAS -0811-REG-075052-017. »

Successivamente, il Comune di Nardò, con nota prot. n. 51185/15 del 21-12-2015, acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n. 474 del 21-01-2016, trasmetteva la Delibera di C.C. n. 89 del 30-11-2015 di "ADEGUAMENTO alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 742 del 13-04-2015" .

In particolare detta delibera riporta quanto segue:

"[...] RITENUTO:

- *di condividere le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 742/2015 relativamente agli aspetti urbanistici e normativi;*
- *di dare atto che l'adeguamento della variante urbanistica alle suddette prescrizioni, come proposto dall'Area Funzionale 2^a di questo Comune, recependo quanto prescritto dalla Giunta Regionale è coerente con quanto deliberato dalla stessa ed è, pertanto, meritevole di essere considerato;*
- *di dover riconfermare e riproporre la prescrizione che i locali al piano terra dei fabbricati da realizzare in tale zona dovranno avere la destinazione originaria delle zone "F.25 — Attrezzature sanitarie ed ospedaliere" e*

cioè di “servizi sanitari di interesse generale”;

- *che l’adeguamento della variante urbanistica alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 742/2015 nulla varia in esito agli adempimenti già svolti in materia ambientale, giacché diminuisce ulteriormente la volumetria complessivamente realizzabile per effetto della Variante urbanistica adeguata alle prescrizioni;*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

[..] DELIBERA

1. *di dare atto che tutto quanto espresso nella parte narrativa della presente deliberazione costituisce parte integrante dell’atto amministrativo e, per questo, qui si intende interamente richiamato;*
2. *di dare atto che il presente provvedimento costituisce adeguamento della variante urbanistica, riguardante l’area di proprietà della Sig.ra Resta Rita estesa mq 3.603,00 alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 742/2015 nella seguente maniera:*
 - *la consistenza della zona “F14 — Verde Attrezzato” - Art. 92 delle NTA vigenti, viene prevista pari a mq 1.293,00 pari al 36 % dell’intera area e, comunque, è delimitata sulla Via 2 Giugno dalla proiezione virtuale del lato più esterno di Via Pacinotti ed, unitamente ad essa, la consistenza della zona da destinarsi a “F.41 - Verde di arredo stradale” - Art. 118 delle NTA vigenti, viene prevista pari a mq 103 pari al 3 dell’intera area, in modo tale che le aree a standard siano complessivamente pari a circa il 40% dell’intera area oggetto di riqualificazione;*
 - *la rimanente superficie, pari a mq 2’207, viene prevista suddivisa in uno al rapporto di 60 a 40 tra l’area a “Verde privato” - Art. 41 delle NTA vigenti e l’area ad uso edificatorio/residenziale “B11 — Residenziali urbane di completamento” risultando, pertanto, per la prima un’estensione pari a 1’324,00 mq e per la seconda un’estensione pari a 883,00 mq;*
 - *di prevedere una norma specifica ed esclusiva riferita all’area oggetto di riqualificazione urbanistica di proprietà dello Sig.ra Resta Rita così formulata: AREA RESTA RITA (TAR/Puglia - Lecce sent. n. 2972/09 e TAR 1408/08)*
 - *Indice di fabbricabilità fondiaria: IF = 1,00 mc/mq.*
 - *Rapporto di copertura: RC = 0,60 mq/mq.*
 - *Altezza massima; H max = 10,00 m.*
 - *Numero dei piani fuori terra: NP = 2 + piano terra*
 - *Arretramento dai confini: min. = 5 m*
 - *i locali al piano terra dei fabbricati da realizzare in tale zona dovranno avere la destinazione originaria delle zone “F.25 — Attrezzature sanitarie ed ospedaliere” e cioè di “servizi sanitari di interesse generale”.*
3. *di dare atto che gli adempimenti già svolti in materia ambientale sono fatti salvi e riconfermati giacché l’adeguamento di cui al punto 2. della variante urbanistica produce una diminuzione del carico urbanistico e, pertanto, rafforza ancor più l’appartenenza della stessa al caso di esclusione dagli adempimenti VAS contemplato all’art. 7.2.d del Regolamento Regionale n. 18/2013;*
4. *di approvare gli elaborati scritti e grafici prodotti dall’Area Funzionale 2^a depositati in atti;*
5. *dare mandato agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutti gli adempimenti di pubblicazione e trasmissione all’Assessore Regionale all’urbanistica contemplati dall’art. 16 della L.R. n. 56/1980, per la relativo approvazione definitiva in esecuzione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 742/2015.”*

Successivamente, la Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. n. 1310 del 16-022016, ha richiesto al Servizio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’Art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015.

Circa gli aspetti paesaggistici, il competente Servizio, con nota prot. n. 1526 del 19-02-2016 ha fatto pervenire il proprio parere che qui di seguito testualmente si riporta:

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’intervento ricade nell’ambito territoriale “Tavoliere salenti-

no" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Le Terre dell'Arneo".

In particolare il contesto in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato in un contesto completamente edificato ed urbanizzato, all'interno dell'abitato di Nardà e in adiacenza all'ospedale, con un assetto urbanistico ormai consolidato.

Non è rilevabile un valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, in quanto caratterizzato da un sistema insediativo consolidato, appartenente all'espansione dei tessuti urbanizzati lungo le radiali infrastrutturali, di collegamento con i limitrofi centri urbani.

Con riferimento all'area oggetto di variante, si rappresenta che il lotto interessato, nello specifico, risulta posizionato in un contesto ormai prettamente urbano, già oggetto sostanziali trasformazioni in cui non sono rintracciabili componenti di valore paesaggistico.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che la proposta di Variante ricade in un'area non interessata da "Beni Paesaggistici" e "Ulteriori Contesti Paesaggistici" di cui all'art 38 delle NTA.

Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.

Ciò al fine di assicurare il miglior inserimento della proposta di variante nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito con particolare riferimento ai seguenti:

- Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.
- Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione;
- Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;
- Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche;
- Riquilibrare gli spazi aperti periurbani % interclusi.

(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)

Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:

- garantire che le eventuali recinzioni del lotto siano realizzate mediante l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione locale;
- prevedere una adeguata sistemazione delle aree destinate a verde (sia pubbliche sia private) da localizzare prioritariamente nelle zone che si attestano lungo la viabilità adiacente, mediante la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone;
- curare la qualità dei materiali da costruzione da individuare in quelli locali, dei percorsi, dei parcheggi e degli accessi da trattare in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e materiali naturali;
- garantire che le volumetrie eventualmente previste, di altezza limitata, mantengano il rapporto di continuità percettiva con le stesse aree edificate adiacenti. La loro giacitura, la tipologia edilizia, l'articolazione dei volumi, l'uso di materiali costruttivi locali e le opere di mitigazione con piantumazioni mediante una combinazione di specie arboree ed arbustive autoctone, dovranno mirare a garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento creando una percezione mitigata del profilo dell'intervento.

Indirizzi:

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
 - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;

- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
 - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 - la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione, costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.
- nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).
- In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti % indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
 - il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
 - la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, storni, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 - l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
 - al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito."

Determinazioni regionali definitive

Considerato il sostanziale adeguamento da parte del Comune di Nardò alle prescrizioni e condizioni regionali ex D.G.R. n. 742 del 13-04-2015, precisato, altresì, di condividere quanto riproposto dal Comune in ordine alla destinazione dei locali a piano terra dei nuovi manufatti a realizzarsi;

tenuto conto che "in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere";

si ritiene di condividere la proposta di variante così come integrata e modificata giusta D.C.C. n. 89 del 30-11-2015.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva la variante, adottata dal Comune di Nardò (LE) con Delibera di C.C. n. 135 del 10-11-2014, tenuto conto che il Comune ha inteso condividere in toto, con D.C.C. n. 89 del 30-11-2015, le prescrizioni e modifiche di cui alla D.G.R. n. 742 del 13-04-2015.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozio-

ne del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore,
dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE in via definitiva**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con Del. di C.C. 135 del 10-11-2014 "Variante P.R.G. - Riqualificazione di aree di proprietà della Sig.ra Resta Rita. Ottemperanza Sentenza TAR 2972/09 e TAR 1408/08", dal Comune di Nardò (LE);
- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (a cura del SUR).

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 247

Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 94/2011. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fg. 72 p.lla 84 (ex p.lla 1).

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

Con deliberazione n. 94 del 28.11.2011, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 32355 del 15.12.2011, acquisita al prot. n. 14666 del 21.12.2011, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive del terreno di uso civico individuato in catasto al Fg. 72 particella 73, derivante da frazionamenti della ex particella 1 di impianto, previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione.

L'Amministrazione comunale, al riguardo, rilevato che l'area in questione è stata oggetto di interventi di mutamento di destinazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927, ha allegato alla predetta nota prot. n. 32355/2011 la richiesta dell'interessato comprensiva della relazione peritale, stralcio catastale e documentazione fotografica ed ha attestato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della predetta legge n. 1766/1927 al fine di procedere in sanatoria in quanto trattasi di area civica che da tempo hanno perso irreversibilmente la conformazione fisica pur conservando la funzione di terreno agrario.

Oltre al suddetto procedimento in sanatoria di occupazioni abusive dei terreni di uso civico, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, il Comune di San Giovanni Rotondo ha avviato, a seguito di singole richieste di cittadini, numerosi procedimenti analoghi che riguardano differenti aree del territorio comunale, rispetto ai quali il Servizio Urbanistica regionale a sua volta ha avviato distinti procedimenti amministrativi e ciò in quanto il provvedimento regionale finale sarà in maniera individuale, a cura dell'Amministrazione comunale, oggetto di autonoma registrazione e trascrizione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/98.

Nella predetta deliberazione di C.C., l'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo evidenzia altresì che l'area in questione ricade in zona agricola speciale [2 del vigente P.R.G. e che in particolare è interessata dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della ditta Sig. Russo Giuseppe, la porzione di terreno appartenente alla pila 73, ex pila 1 del Fg. 72, per una superficie interessata pari ad Ha 0.15.00 di demanio civico.

Con detta deliberazione di C.C. n. 94/2011 il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato la stima del valore dei beni di uso civico al fine di acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998.

A tale deliberazione di C.C. non è stata allegata una planimetria idonea alla univoca identificazione dei terreni coinvolti e pertanto, rilevato l'area interessata ricade nella ex p.lla 1 interamente di demanio civico, il Servizio Urbanistica regionale, con nota prot. n. 8380 del 04.11.2014, ha chiesto la specificazione catastale della porzione della p.lla 73 interessata, rappresentando la necessità di richiedere per la stessa area l'assegnazione a categoria "a" di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Contestualmente il Servizio Urbanistica regionale, con la predetta nota prot. n. 8380 del 04.11.2014 ha provveduto alla richiesta del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al Collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998.

Detto collegio si è espresso con verbale n. 9 del 27.04.2015, inviato con nota prot. n. 5373 del 28.04.2015 ed acquisito al prot. n. 4083 del 21.05.2015, come di seguito riportato:

"esprime parere favorevole di congruità", precisando altresì che "Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione".

In merito alla acquisizione del giudizio di congruità da parte del collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998, richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo, si rileva altresì che con Deliberazione di G.R.

n. 2114 del 30.11.2015 è stato approvato il *“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo”* rispetto al quale, in ordine alla determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, detto collegio si è espresso con verbale n. 10 del 02.09.2015 in maniera favorevole, pertanto ai fini della congruità della stima del valore del bene di uso civico si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dal predetto Regolamento.

Con nota prot. n. 913 del 12.01.2016, acquisita al prot. n. 581 del 26.01.2016, il

Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto per l’area interessata l’assegnazione a categoria “a” di cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927 ed ha inoltrato il Tipo di Frazionamento dei terreni in questione approvato dall’Agenzia del Territorio — Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n. 2015/224875 del 04.11.2015.

Si rileva, preliminarmente, che la porzione di terreno appartenente alla pila 73 del Fg. 72, oggetto della richiesta di declassificazione e autorizzazione all’alienazione, deriva da frazionamenti della originaria p.lla 1, la quale, in particolare, risulta dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, appartenente al demanio civico.

Il suddetto Tipo di Frazionamento riporta l’esito dell’aggiornamento censuario della pila 73 del Fg. 72, come di seguito riportato:

Particella interessata dal frazionamento (derivante dalla originaria p.lla 1 impianto)	Superficie ha are ca	Particella attribuita	Superficie ha are ca
73	28.35.78	83 84	28.20.78 0.15.00

Dall’esame di tale documentazione, si rileva quanto segue:

1. le particella interessata dalla richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria risulta la sola p.lla 84, derivante dal frazionamento della pila 73;
2. la rimanente porzione della originaria particella 73 di Ha 28.20.78, costituisce, viceversa, “superficie residua” non oggetto della richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria, e che pertanto dovrà essere conservata al demanio civico compreso le altre porzioni derivanti da precedenti frazionamenti della p.lla 1 di impianto.

La richiesta comunale di mutamento di destinazione e declassificazione, pertanto, può essere presa in considerazione limitatamente alla particella di cui al sopra riportato punto 1) ed in particolare per la sola p.lla 84 del Fg. 72.

Preliminarmente, occorre procedere all’assegnazione a categoria dei suoli sopra indicati, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l’applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l’assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Ciò premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998 e all’art. 9 della L.R. n. 7/98, come attestato dall’Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 94/2011, si rende possibile autorizzare la declassificazione dal

patrimonio civico e l’alienazione del terreno di cui al sopra riportato punto 1), individuato, anche per effetto del detto ultimo frazionamento catastale, nella p.lla 84 di Ha 0.15.00 del Fg. 72, così come evidenziata nello stralcio catastale allegato al presente atto, e tenuto conto, altresì, in merito alla stima del suolo da alienare del *“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo”*, approvato con D.G.R. n. 2114/2015.

Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell’alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva uti-

lizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766; Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, cui alla deliberazione di C.C. n. 94/2011, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione dal patrimonio civico e l'autorizzazione all'alienazione del terreno di cui al sopra riportato punto 1) ed in particolare la p.lla 84 del Fg. 72, previa assegnazione dello stesso a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA


- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;
- DI ASSEGNARE a categoria a) la particella oggi individuata in Catasto quale p.lla 84 di Ha 0.15.00 del Fg. 72;
- DI AUTORIZZARE, tenuto conto del "Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo" approvato con D.G.R. n. 2114/2015 in merito alla stima dei suoli da alienare, la declassificazione dal demanio di uso civico e l'alienazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, del terreno in agro comunale di San Giovanni Rotondo, individuato in catasto al Fg. 72 p.lla 84 di Ha 0.15.00, così come individuato nel tipo di frazionamento prot. n. 2015/224875 del 04.11.2015 dell'Agenzia del Territorio di Foggia, nonché come evidenziato nello stralcio catastale dell'Ufficio Provinciale di Foggia allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI DICHIARARE pertanto liberi dal vincolo di uso civico il terreno in agro di San Giovanni Rotondo individua-

to in catasto al Fg. 72 p.lla 84 di Ha 0.15.00;

- DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
- DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



ALLEGATO
N.....FACCIATE
IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N.....FACCIATE



Particella oggetto di declassificazione
dal demanio di uso civico

1 Particella 81

Vis. tel. (0,90 euro)

Comune: SAN GIOVANNI ROTONDO
Poglio: 72

Scala originale: 1/2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

24-Feb-2016 10:31:16
Prot. n. T79532/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 249

Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 43/2015. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fig. 44 p.lla 250 (ex p.lla 104).

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

Con deliberazione n. 44 del 28.04.2015, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 14836 del 03.06.2015, acquisita al prot. n. 4446 del 05.06.2015, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive del terreno di uso civico individuato in catasto al Fig. 44 particella 250, derivante da frazionamenti della ex particella 104 di impianto, previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione e contestualmente ha richiesto per l'area interessata l'assegnazione a categoria "a" di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

L'Amministrazione comunale, al riguardo, rilevato che l'area in questione è stata oggetto di interventi di mutamento di destinazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927, ha allegato alla predetta nota prot. n. 14836/2015 la richiesta dell'interessato comprensiva della relazione peritale, documentazione fotografica, planimetria e visura catastale, nonché la nota prot. n. 32805/2007 a firma del tecnico dell'Ufficio Usi Civici comunale ed ha attestato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della predetta legge n. 1766/1927 al fine di procedere in sanatoria in quanto trattasi di area civica che da tempo hanno perso irreversibilmente la conformazione fisica pur conservando la funzione di terreno agrario.

Oltre al suddetto procedimento in sanatoria di occupazioni abusive dei terreni di uso civico, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, il Comune di San Giovanni Rotondo ha avviato, a seguito di singole richieste di cittadini, numerosi procedimenti analoghi che riguardano differenti aree del territorio comunale, rispetto ai quali il Servizio Urbanistica regionale a sua volta ha avviato distinti procedimenti amministrativi e ciò in quanto il provvedimento regionale finale sarà in maniera individuale, a cura dell'Amministrazione comunale, oggetto di autonoma registrazione e trascrizione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/98

Nella predetta deliberazione di C.C., l'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo evidenzia altresì che l'area in questione ricade in zona agricola El del vigente P.R.G. e che in particolare è interessato dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della ditta Sig. Biancofiore Antonio, il terreno individuato catastalmente al Fig. 44 particella 250, derivante da frazionamenti della ex particella 104 di impianto, per una superficie pari ad Ha 1.23.45 di demanio civico.

Con detta deliberazione di C.C. n. 44/2015 il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato la stima del valore dei beni di uso civico al fine di acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998.

Si rileva, preliminarmente, che il terreno individuato catastalmente alla p.lla 250 del Fig. 44, oggetto della richiesta di declassificazione e autorizzazione all'alienazione, deriva da frazionamenti della ex particella 104, la quale, in particolare, risulta dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, gravata da uso civico.

In merito alla acquisizione del giudizio di congruità da parte del collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998 richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo, si rileva altresì, che con Deliberazione di G.R. n. 2114 del 30.11.2015 è stato approvato il "*Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo*" rispetto al quale, in ordine alla determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, detto collegio si è espresso con verbale n. 10 del 02.09.2015 in maniera favorevole, pertanto non occorre acquisire il giudizio di congruità per la stima del valore del bene di uso civico ma si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dal predetto Regolamento.

Preliminarmente, occorre procedere all'assegnazione a categoria del terreno sopra indicato, ai sensi

dell'art. 11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l'assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Ciò premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 comma 3 della L.R.

n. 7/1998 e all'art. 9 della L.R. n. 7/98, come attestato dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 44/2015, si rende possibile autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico e l'alienazione del terreno individuato catastalmente al Fg. 44 p.la 250 di Ha 1.23.45, così come evidenziato nello stralcio catastale allegato al presente atto, e tenuto conto, altresì, in merito alla stima dei suoli da alienare del "Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo", approvato con D.G.R. n. 2114/2015.

Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, cui alla deliberazione di C.C. n. 44/2015, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione dal patrimonio civico e l'autorizzazione all'alienazione del terreno individuato catastalmente al Fg. 44 p.la 250, previa assegnazione dello stesso a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;

- DI ASSEGNARE a categoria a) il terreno individuato in Catasto alla p.lla 250 del Fg. 44 di Ha 1.23.45;
- DI AUTORIZZARE, tenuto conto del *“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo”* approvato con D.G.R. n. 2114/2015 in merito alla stima dei suoli da alienare, la declassificazione dal demanio di uso civico e l’alienazione, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 7/1998, del terreno in agro comunale di San Giovanni Rotondo, individuato in catasto al Fg. 44 p.11a 250 di Ha 1.23.45 come evidenziato nello stralcio catastale dell’Ufficio Provinciale di Foggia allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI DICHIARARE pertanto libero dal vincolo di uso civico il terreno in agro di San Giovanni Rotondo individuato in catasto al Fg. 44 p.la 250 di Ha 1.23.45;
- DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell’alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall’alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
- DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell’Amministrazione Comunale;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



IL PRESENTE ALEGATO
CONSTA DI N. 1 FACCIATE



Particella oggetto di declassificazione
dal demanio di uso civico



Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio Servizi Catastrali - Direttore DOTT. SSA ANGELA CAPOTORRO

V.S. ord. (1.00 euro)

Comune: SAN GIOVANNI ROTONDO
Foglio: 44
Richiedente: TORTORELLI

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

23-Feb-2016 10:49:0
Prot. n. FG0043546/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 250

Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 119/2013. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fg. 62 p.lle 199 e 200 (entrambe ex p.lla 58) e Fg. 59 p.lla 1101 (ex p.lla 179).

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

Con deliberazione n. 117 del 30.11.2013, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 29422 del 16.12.2013, acquisita al prot. n. 12424 del 19.12.2013, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive dei terreni di uso civico individuati in catasto al Fg. 62 per due porzioni della particella 134, ex p.lla 58 di impianto, e Fg. 59 per una porzione della p.lla 433, ex p.lla 179 di impianto, previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione.

L'Amministrazione comunale, al riguardo, rilevato che le aree in questione sono state oggetto di interventi di mutamento di destinazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927, ha allegato alla predetta nota prot. n. 29422/2013 la richiesta dell'interessato comprensiva della relazione tecnica peritale, documentazione fotografica e planimetria catastale ed ha attestato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della predetta legge n. 1766/1927 al fine di procedere in sanatoria in quanto trattasi di aree civiche che da tempo hanno perso irreversibilmente la conformazione fisica pur conservando la funzione di terreni agrari.

Oltre al suddetto procedimento in sanatoria di occupazioni abusive dei terreni di uso civico, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, il Comune di San Giovanni Rotondo ha avviato, a seguito di singole richieste di cittadini, numerosi procedimenti analoghi che riguardano differenti aree del territorio comunale, rispetto ai quali il Servizio Urbanistica regionale a sua volta ha avviato distinti procedimenti amministrativi e ciò in quanto il provvedimento regionale finale sarà in maniera individuale, a cura dell'Amministrazione comunale, oggetto di autonoma registrazione e trascrizione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/98.

Nella predetta deliberazione di C.C., l'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo evidenzia altresì che i terreni in questione di cui al Fg. 62 ricadono in zona agricola E2 mentre quello di cui al Fg. 59 ricade in zona agricola E1 del vigente P.R.G. e che in particolare sono interessate dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della ditta Sig. Canistro Pasquale, tre distinte porzioni di cui due del Fg. 62 derivanti da frazionamenti della originaria p.lla 58 per un totale complessivo di Ha 0.48.80, ed una porzione della ex p.lla 179 del Fg. 59 per una superficie di Ha 0.03.88, tutte di demanio civico.

Con detta deliberazione di C.C. n. 117/2013 il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato la stima del valore dei beni di uso civico al fine di acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998.

A tale deliberazione di C.C. non è stata allegata una planimetria idonea alla univoca identificazione dei terreni coinvolti e pertanto, il Servizio Urbanistica regionale, con nota prot. n. 2185 del 12.03.2015, ha chiesto la specificazione catastale delle due porzioni della particella 134 del Fg. 62 e della porzione della p.lla 433 del Fg. 59 interessate, rappresentando la necessità di richiedere per dette aree l'assegnazione a categoria "a" di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Contestualmente il Servizio Urbanistica regionale, con la predetta nota prot. n. 2185/2015 ha provveduto alla richiesta del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al Collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998.

Detto collegio si è espresso con verbale n. 9 del 27.04.2015, inviato con nota prot. n. 5373 del 28.04.2015 ed acquisito al prot. n. 4083 del 21.05.2015, come di seguito riportato:

"esprime parere favorevole di congruità", precisando altresì che "Le riduzioni del prezzo e il computo dei

canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione”.

In merito alla acquisizione del giudizio di congruità da parte del collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998, richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo, si rileva altresì che con Deliberazione di G.R. n. 2114 del 30.11.2015 è stato approvato il *“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo”* rispetto al quale, in ordine alla determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, detto collegio si è espresso con verbale n. 10 del 02.09.2015 in maniera favorevole, pertanto ai fini della congruità della stima del valore del bene di uso civico si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dal predetto Regolamento.

Con nota prot. n. 915 del 12.01.2016, acquisita al prot. n. 199 del 14.01.2016, il Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto per le aree interessate l'assegnazione a categoria “a” di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927 ed ha inoltrato gli atti di aggiornamento catastale dei terreni in questione ed in particolare il Tipo di Frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio — Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n. 2015/174454 del 10.08.2015 per la p.lla 134 del Fg. 62, ed il Tipo di Frazionamento prot. n. 2015/174455 del 10.08.2015 per la p.lla 433 del Fg. 59 .

Si rileva, preliminarmente, che i terreni oggetto della richiesta di declassificazione e autorizzazione all'alienazione, di cui due porzioni appartenenti alla p.lla 134 del Fg. 62, derivante da frazionamenti della ex p.lla 58 di impianto, ed una porzione appartenente alla p.lla 433 del Fg. 59, derivante da frazionamenti della ex p.lla 179 di impianto, risultano dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, appartenente al demanio civico.

I suddetti atti di aggiornamento catastale riportano l'esito dell'aggiornamento censuario della p.lla 134 del Fg. 62, attraverso il suddetto Tipo di Frazionamento prot. n. 2015/174454 del 10.08.2015, come di seguito riportato:

Particella interessata dal frazionamento (derivante dalla originaria p.lla 58)	Superficie ha are ca	Particella attribuita	Superficie ha are ca
134	25.80.35	198	25.31.55
		199	0.43.85
		200	0.04.95

e della p.lla 433 del Fg. 59, attraverso il suddetto Tipo di Frazionamento prot. n. 2015/174455 del 10.08.2015, come di seguito riportato:

Particella interessata dal frazionamento (derivante dalla originaria p.lla 179)	Superficie ha are ca	Particella attribuita	Superficie ha are ca
433	17.12.41	1100	17.08.53
		1101	0.03.88

Dall'esame di tale documentazione, si rileva quanto segue:

1. le particelle effettivamente interessate dalla richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria risultano le p.lle 199 e 200 derivanti dal frazionamento della p.lla 134 (ex p.lla 58 di impianto) del Fg. 62 e la p.lla 1101 derivante dal frazionamento della p.lla 433 (ex p.lla 179 di impianto) del Fg. 59;
2. la rimanente porzione della originaria particella 134 del Fg. 62 di Ha 25.31.55 e la rimanente porzione della originaria p.lla 433 del Fg. 59 di Ha 17.08.53, costituiscono, viceversa, “superficie residua” non oggetto della richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria, e che pertanto dovranno essere conservate al demanio civico compreso le altre porzioni derivanti da precedenti frazionamenti della p.lla 58 di impianto del Fg. 62 e della p.lla 179 di impianto del Fg. 59.

La richiesta comunale di mutamento di destinazione e declassificazione, pertanto, può essere presa in considerazione limitatamente alle particelle di cui al sopra riportato punto 1) ed in particolare per le pile 199 e 200 del Fg. 62 e per la pila 1101 del fg. 59. Preliminarmente, occorre procedere all'assegnazione a categoria dei suoli sopra indicati, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l'assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Ciò premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998 e all'art. 9 della L.R. n. 7/98, come attestato dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 117/2013, si rende possibile autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico e l'alienazione dei terreni di cui al sopra riportato punto 1), individuati, anche per effetto dei detti ultimi frazionamenti catastali, nella p.lla 199 di Ha 0.43.85 e p.lla 200 di Ha 0.04.95 del Fg. 62 per complessivi Ha 0.48.80 e nella pila 1101 di Ha 0.03.88 del fg. 59, così come evidenziate nei due stralci catastali allegati al presente atto, e tenuto conto, altresì, in merito alla stima del suolo da alienare del *"Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo"*, approvato con D.G.R. n. 2114/2015.

Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, cui alla deliberazione di C.C. n. 117/2013, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione dal patrimonio civico e l'autorizzazione all'alienazione dei terreni di cui al sopra riportato punto 1), ed in particolare le p.lle 199 e 200 del Fg. 62 per complessivi Ha 0.48.80 e la p.lla 1101 del fg. 59 di Ha 0.03.88, previa assegnazione degli stessi a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;
- DI ASSEGNARE a categoria a) le particelle oggi individuate in Catasto nella p.lla 199 di Ha 0.43.85 e p.lla 200 di Ha 0.04.95 del Fg. 62 per complessivi Ha 0.48.80 e nella p.lla 1101 di Ha 0.03.88 del fg. 59;
- DI AUTORIZZARE, tenuto conto del *"Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo"* approvato con D.G.R. n. 2114/2015 in merito alla stima dei suoli da alienare, la declassificazione dal demanio di uso civico e l'alienazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, dei terreni in agro comunale di San Giovanni Rotondo, individuati in catasto al Fg. 62 p.lla 199 di Ha 0.43.85 e p.lla 200 di Ha 0.04.95 ed in catasto al Fg. 59 p.lla 1101 di Ha 0.03.88 così come individuati rispettivamente nel tipo di frazionamento prot. n. 2015/174454 del 10.08.2015 e prot. n. 2015/174455 del 10.08.2015 dell'Agenzia del Territorio di Foggia, nonché come evidenziati negli stralci catastali dell'Ufficio Provinciale di Foggia allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI DICHIARARE pertanto liberi dal vincolo di uso civico i terreni in agro di San Giovanni Rotondo individuati in catasto al Fg. 62 p.lla 199 di Ha 0.43.85 e p.lla 200 di Ha 0.04.95 ed al Fg. 59 p.lla 1101 di Ha 0.03.88;
- DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
- DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio Servizi Catastali - Direttore DOTT.SSA ANGELA CAPOTORTO

Vis. tel. (0.90 euro)


Particelle oggetto di declassificazione dal demanio di uso civico



IL PRESENTE ALLEGATO CONSTA DI N. 4 FACCIATE




Comune: SAN GIOVANNI ROTONDO
Foglio: 62
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 334,000 X 378,000 metri
22-Feb-2016 21:0:6
Prot. n. T341026/2016



1 Particella 199

N=3800

E=4000



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 251

Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 61/2015. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fg. 69 p.lla 105.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

Con nota prot. n. 14838 del 03.06.2015, acquisita al prot. n. 4449 del 05.06.2015, e successiva integrazione acquisita al prot. n. 59 dell'08.01.2016, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo attraverso la deliberazione n. 61 del 20.05.2015 ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive del terreno di uso civico individuato in catasto al Fg. 69 particella 105, previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione e contestualmente ha richiesto per l'area interessata l'assegnazione a categoria "a" di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

L'Amministrazione comunale, al riguardo, rilevato che l'area in questione è stata oggetto di interventi di mutamento di destinazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927, ha allegato alla predetta nota prot. n. 14838/2015 la richiesta dell'interessato comprensiva della documentazione fotografica, planimetria catastale, relazione tecnica, relazione tecnica peritale e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché la nota prot. n. 2305/2011 a firma del tecnico dell'Ufficio Usi Civici comunale ed ha attestato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della predetta legge n. 1766/1927 al fine di procedere in sanatoria in quanto trattasi di area civica che da tempo hanno perso irreversibilmente la conformazione fisica pur conservando la funzione di terreno agrario.

Oltre al suddetto procedimento in sanatoria di occupazioni abusive dei terreni di uso civico, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, il Comune di San Giovanni Rotondo ha avviato, a seguito di singole richieste di cittadini, numerosi procedimenti analoghi che riguardano differenti aree del territorio comunale, rispetto ai quali il Servizio Urbanistica regionale a sua volta ha avviato distinti procedimenti amministrativi e ciò in quanto il provvedimento regionale finale sarà in maniera individuale, a cura dell'Amministrazione comunale, oggetto di autonoma registrazione e trascrizione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/98.

Nella predetta deliberazione di C.C., l'Amministrazione comunale di San Giovanni vigente evidenzia altresì che l'area in questione ricade in zona agricola normale E2 del vigente P.R.G. e che in particolare è interessato dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della ditta Sig. Cirella Davide, il terreno individuato catastalmente alla p.lla 105 del Fg. 69, per una superficie complessiva pari ad Ha 0.19.96 di demanio civico.

Con detta deliberazione di C.C. n. 61/2015 il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato la stima del valore dei beni di uso civico al fine di acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998.

Si rileva, preliminarmente, che il terreno individuato catastalmente alla p.lla 105 del Fg. 69, oggetto della richiesta di declassificazione e autorizzazione all'alienazione, risulta dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, appartenente al demanio civico.

In merito alla acquisizione del giudizio di congruità da parte del collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998 richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo, si rileva altresì, che con Deliberazione di G.R. n. 2114 del 30.11.2015 è stato approvato il "*Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo*" rispetto al quale, in ordine alla determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, detto collegio si è espresso con verbale n. 10 del 02.09.2015 in maniera favorevole, pertanto non occorre acquisire il giudizio di congruità per la stima del valore del bene di uso civico ma si dovrà esclusivamente fare riferimento a quanto disciplinato dal predetto Regolamento.

Preliminarmente, occorre procedere all'assegnazione a categoria del terreno sopra indicato, ai sensi dell'art.

11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l'assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Ciò premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998 e all'art. 9 della L.R. n. 7/98, come attestato dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 94/2011, si rende possibile autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico e l'alienazione del terreno individuato catastalmente al Fg. 69 p.11a 105 di Ha 0.19.96, così come evidenziato nello stralcio catastale allegato al presente atto, e tenuto conto, altresì, in merito alla stima dei suoli da alienare del "Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo", approvato con D.G.R. n. 2114/2015.

Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, cui alla deliberazione di C.C. n. 61/2015, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione dal patrimonio civico e l'autorizzazione all'alienazione del terreno di cui al Fg. 69 p.lla 105, previa assegnazione dello stesso a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA


- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territo-

rio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;

- DI ASSEGNARE a categoria a) il terreno individuato in Catasto alla p.lla 105 del Fg. 69 di Ha 0.19.96;
- DI AUTORIZZARE, tenuto conto del *“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo”* approvato con D.G.R. n. 2114/2015 in merito alla stima dei suoli da alienare, la declassificazione dal demanio di uso civico e l’alienazione, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 7/1998, del terreno in agro comunale di San Giovanni Rotondo, individuato in catasto al Fg. 69 p.11a 105 di Ha 0.19.96 come evidenziato nello stralcio catastale dell’Ufficio Provinciale di Foggia allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI DICHIARARE pertanto libero dal vincolo di uso civico il terreno in agro di San Giovanni Rotondo individuato in catasto al Fg. 69 p.lla 105 di Ha 0.19.96;
- DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell’alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall’alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
- DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell’Amministrazione Comunale;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 252

Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 119/2013. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fg. 42 p.lla 491 (ex p.lla 32).

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

“Con deliberazione n. 119 del 30.11.2013, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 29425 del 16.12.2013, acquisita al prot. n. 12425 del 19.12.2013, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive dei terreni di uso civico individuati in catasto al Fg. 42 ex particella 32, previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione.

L'Amministrazione comunale, al riguardo, rilevato che le aree in questione sono state oggetto di interventi di mutamento di destinazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927, ha allegato alla predetta nota prot. n. 29425/2013 la richiesta dell'interessato comprensiva della relazione tecnica, planimetria catastale e documentazione fotografica ed ha attestato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della predetta legge n. 1766/1927 al fine di procedere in sanatoria in quanto trattasi di aree civiche che da tempo hanno perso irreversibilmente la conformazione fisica pur conservando la funzione di terreni agrari.

Oltre al suddetto procedimento in sanatoria di occupazioni abusive dei terreni di uso civico, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, il Comune di San Giovanni Rotondo ha avviato, a seguito di singole richieste di cittadini, numerosi procedimenti analoghi che riguardano differenti aree del territorio comunale, rispetto ai quali il Servizio Urbanistica regionale a sua volta ha avviato distinti procedimenti amministrativi e ciò in quanto il provvedimento regionale finale sarà in maniera individuale, a cura dell'Amministrazione comunale, oggetto di autonoma registrazione e trascrizione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/98.

Nella predetta deliberazione di C.C., l'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo evidenzia altresì che le aree in questione ricadono in zona agricola normale E2 del vigente P.R.G. e che in particolare sono interessate dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della ditta Sig. Germano Nicola, due distinte porzioni del Fg. 42 per un totale complessivo di Ha 0.03.06, di cui una porzione di Ha 0.01.22 di terreno appartenente ad una parte della originaria p.lla 32 di demanio civico ed una seconda porzione di Ha 0.01.84 indicata quale porzione di relitto di tratturo comunale.

Con detta deliberazione di C.C. n. 119/2013 il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato la stima del valore dei beni di uso civico al fine di acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998.

A tale deliberazione di C.C. non è stata allegata una planimetria idonea alla univoca identificazione dei terreni coinvolti e pertanto, rilevato che una porzione delle aree interessate ricade nella p.lla 32 del Fg. 42, il Servizio Urbanistica regionale, con nota prot. n. 2186 del 12.03.2015, ha chiesto la specificazione catastale della porzione della ex p.lla 32 interessata, rappresentando la necessità di richiedere per la stessa area l'assegnazione a categoria “a” di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Contestualmente il Servizio Urbanistica regionale, con la predetta nota prot. n. 2186 del 12.03.2015 ha provveduto alla richiesta del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al Collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998 ed ha rappresentato che per la ulteriore porzione, indicata nella richiesta come relitto di tratturo con una estensione di mq. 184 e posta in adiacenza della parte a sud delle p.lle 50 e 116, essendo porzione di strada già dall'impianto e non appartenendo al demanio civico, il Servizio regionale non ha competenza in merito alla richiesta declassificazione, e pertanto detta ultima porzione non sarà considerata ai fini della declassificazione dal demanio civico.

Detto collegio si è espresso con verbale n. 9 del 27.04.2015, inviato con nota prot. n. 5373 del 28.04.2015 ed acquisito al prot. n. 4083 del 21.05.2015, come di seguito riportato:

“esprime parere favorevole di congruità”, precisando altresì che “Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione”.

Con nota prot. n. 912 del 12.01.2016, acquisita al prot. n. 200 del 14.01.2016, il Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto per le aree interessate l’assegnazione a categoria “a” di cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927 ed ha inoltrato il Tipo di Frazionamento dei terreni in questione approvato dall’Agenzia del Territorio — Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n. 2015/707926 del 07.10.2015.

Si rileva, preliminarmente, che la porzione di terreno appartenente alla p.lla 32 del Fg. 42, oggetto della richiesta di declassificazione e autorizzazione all’alienazione, deriva da frazionamenti della originaria p.lla 32, la quale, in particolare, risulta dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, gravata da uso civico, per cui il suddetto Tipo di Frazionamento riporta l’esito dell’aggiornamento censuario della p.lla 32 del Fg. 42, come di seguito riportato:

Particella interessata dal frazionamento (derivante dalla originaria p.lla 32)	Superficie ha are ca	Particella attribuita	Superficie ha are ca
32	10.76.96	490 491	10.75.74 0.01.22

Altresì, il suddetto Tipo di Frazionamento riporta l’esito dell’aggiornamento censuario della strada, come di seguito riportato:

Identificativo originale	Superficie ha are ca	Identificativo attribuita	Superficie ha are ca
strada	03.76.60	Strada 492	3.74.76 0.01.84

Dall’esame di tale documentazione, si rileva quanto segue:

1. la particella effettivamente interessata dalla richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria risulta la sola p.lla 491 derivante dal frazionamento della p.lla 32;
2. la rimanente porzione della particella 32 di Ha 10.75.74, costituisce, viceversa, “superficie residua” non oggetto della richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria, e che pertanto dovrà essere conservata al demanio civico compreso le altre porzioni derivanti da precedenti frazionamenti della originaria p.lla 32;
3. la p.lla 492, oggetto della richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria, derivante dal frazionamento della strada come sopra rappresentato, in quanto porzione di strada già dall’impianto e non appartenente al demanio civico, non rientra tra le competenze del Servizio Urbanistica regionale e pertanto, come già anticipato al Comune di San Giovanni Rotondo con la suddetta nota prot. n. 2186 del 12.03.2014, detta ultima porzione non sarà considerata ai fini della declassificazione dal demanio civico.

La richiesta comunale di mutamento di destinazione e declassificazione, pertanto, può essere presa in considerazione limitatamente alla particella di cui al sopra riportato punto 1) ed in particolare per la sola p.lla 491 del Fg. 42.

Preliminarmente, occorre procedere all’assegnazione a categoria dei suoli sopra indicati, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l’applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l’assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Ciò premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998 e all’art. 9

della L.R. n. 7/98, come attestato dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 119/2013, si rende possibile autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico e l'alienazione del terreno di cui al sopra riportato punto 1), individuato, anche per effetto del detto ultimo frazionamento catastale, nella p.lla 491 di Ha 0.01.22 del Fg. 42, così come evidenziata nello stralcio catastale allegato al presente atto, e tenuto conto, altresì, del verbale n. 9 del 27.04.2015 del collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare.

Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, cui alla deliberazione di C.C.n. 119/2013, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione dal patrimonio civico e l'autorizzazione all'alienazione del terreno di cui al sopra riportato punto 1) ed in particolare la p.lla 491 del Fg. 42, previa assegnazione dello stesso a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:


DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;
- DI ASSEGNARE a categoria a) la particella oggi individuata in Catasto quale p.lla 491 di Ha 0.01.22 del Fg. 42;

- DI AUTORIZZARE, tenuto conto del parere espresso con verbale n. 9 del 27.04.2015 dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, la declassificazione dal demanio di uso civico e l'alienazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, dei terreno in agro comunale di San Giovanni Rotondo, individuato in catasto al Fg. 42 p.lla 491 di Ha 0.01.22 così come individuato nel tipo di frazionamento prot. n. 2015/202986 del 07.10.2015 dell'Agenzia del Territorio di Foggia, nonché come evidenziato nello stralcio catastale dell'Ufficio Provinciale di Foggia allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI DICHIARARE pertanto libero dal vincolo di uso civico il terreno in agro di San Giovanni Rotondo individuato in catasto al Fg. 42 p.lla 491 di Ha 0.01.22;
- DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
- DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio Servizi Catastrali - Direttore DR. ING. PIETRO LUZZI

Particella oggetto di declassificazione dal demanio di uso civico

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 1 FACCIASTE



Comune: SAN GIOVANNI ROTONDO
Foglio: 42
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 334 000 x 378 000 metri
15-011-2015 12:18:48 Prot. n. 1156027/2015

1 Particella: 491

N=1:2000

E=5800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 253

Comune di SANNICANDRO DI BARI (BA). Delibera di C.C. n. 9 del 13-05-2011 avente ad oggetto "Variante di adeguamento del P.R.G. alle sentenze TAR/Puglia". Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente del Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“” Il Comune di Sannicandro di Bari, dotato di P.R.G. approvato in via definitiva con DEL. di G.R. n. 158 del 19/04/2005, con Del. di C.C. n. 9 del 13/05/2011 ha adottato una variante al P.R.G. denominata "Variante tematica di adeguamento del Piano Regolatore alle sentenze TAR"

La documentazione inviata con nota prot. n. 12803 del 03/11/2011, acquisita dal Servizio Urbanistica regionale con prot. n. 13290 del 14/11/2011, consiste in:

- VST-Rg Relazione Generale
- VST-E1 Progetto generale del PRGC. Dettaglio Centro Urbano -Parte Nord - Nuova zonizzazione con indicazioni delle sentenze recepite. scala 1:2000
- VST-E2 Progetto generale del PRGC. Dettaglio Centro Urbano -Parte Sud - Nuova zonizzazione con indicazioni delle sentenze recepite. scala 1:2000
- VST-E3 Progetto generale del PRGC. Schede di raffronto tra le differenti versioni del PRGC attraverso i diversi stadi di adozione ed approvazione;

La deliberazione di cui trattasi risulta essere stata oggetto di deposito e pubblicazione esperita secondo le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per la stessa sono state presentate 2 (due) osservazioni.

Successivamente, il Comune di Sannicandro di Bari con nota prot. n. 9726 del 18/09/2014, a riscontro parziale della richiesta regionale di documentazione integrativa, giusta nota del Servizio Urbanistica prot. n. 656 del 26/01/2012, ha inviato la seguente documentazione:

1. Tav. 01- Perimetrazione delle varianti adottate riferite al PRG vigente. scala 1:5000;
2. Tav. 02 - Variante di adeguamento alle sentenze TAR. scala 1:5000;
3. Tav. 03 - Album stralci planimetrici di ciascuna variante riferite al PRG vigente nonché alla variante adottata. scala 1:1000;
4. Copia delle sentenze TAR;
5. Copia delle osservazioni;
6. Copia della Del. di GM. n. 105 del 17/09/2014

In particolare con Deliberazione n. 105/2014 la GM prende atto:

- degli elaborati ed atti sopraelencati;
- fa propria la relazione della sezione Assetto del Territorio Comunale prot. N. 9703 del 17.09.2014 qui di seguito testualmente riportata:

“[]

La predisposizione degli elaborati integrativi di cui alla nota prot. 00656 del 26.01.2012 del servizio urbanistico regionale ha consentito di effettuare le verifiche di cui all'art. 2 lettera b) del DM 1444/68, con riferimento in particolare alle aree che la variante adottata ritipizza come zone 82.

Gli ambiti interessati dalla variante e per i quali si rende necessaria la verifica dei requisiti di cui all'art. 2 lettera b) del DM 1444/68 risultano i seguenti:

	Sc/Sf (%)	Densità Territoriale (mc/mq)
T01	30,00	1,86
T03	22,40	1,34
T04	34,00	3,30

T06	57,00	4,50
T07	38,00	2,38
T08	28,00	2,00
T10	33,00	2,37
T11	39,00	2,60
T12	31,00	2,10
T15	25,00	1,42

Mentre per gli ambiti T01, T04,T06,T07, T08, T10, T11 e T12 i parametri di cui alla lettera b) dell'articolo 2 del DM 1444/68 risultano entrambi verificati, per gli ambiti T03 e T15 risulta dimostrato il rapporto tra superficie fondiaria e superficie coperta, maggiore di un ottavo, mentre la densità territoriale risulta inferiore al valore stabilito pari a 1,5 mc/mq.

Orbene con riferimento a questo aspetto si ritiene di dover specificare le condizioni del contesto urbano degli ambiti in parola, tutti caratterizzati da una estrema frammentazione della componente edificata, desumibile dalla cartografia di base, unita alla presenza di tracciati viari e delle urbanizzazioni primarie. Tale condizione rende estremamente difficoltoso il ricorso alla pianificazione attuativa per la presenza di lotti edificati, che ne verrebbero esclusi, comportando oneri gravosi per i proprietari delle aree libere da edificazione, quali gli alti costi per la progettazione e realizzazione delle urbanizzazioni con l'ulteriore aggravante che la trasformazione di queste aree anziché essere prediletta, verrebbe rallentata dall'esistenza di questi fattori inerziali a vantaggio delle aree non edificate in zona di espansione, ad oggi in larga parte ancora coltivate, lasciando queste aree urbane incompiute e dunque a rischio di forte marginalizzazione. Tale condizione se da un lato dunque delinea una severa disparità di trattamento tra proprietari di aree contigue, dall'altro una siffatta conformazione e dimensione delle aree ricadenti negli ambiti suddetti, in caso di assoggettamento al regime del piano esecutivo, determinerebbe da un lato la realizzazione dei piani esecutivi a macchia di leopardo, dovendo scansare i lotti già edificati, senza nessuna garanzia di unitarietà e organicità per la progettazione, oltre che la cessione di aree a standard di ridotte dimensioni, inefficaci sotto il profilo dell'innalzamento della qualità ambientale e difficilmente utilizzabili per la collettività, soprattutto se infelicemente collocate. Un siffatto quadro risulta peraltro aggravato dal notevole lasso di tempo intercorso dall'emanazione delle sentenze, che ha contribuito a generare delle aspettative da parte dei ricorrenti, oltre che dai proprietari delle aree individuate come 82 dalla variante adottata, esponendo i provvedimenti definitivi ad ulteriore contenzioso. Al fine di superare le precedenti evidenze si propone, in linea peraltro con la Deliberazione n. 32 del 04.09.2009 con la quale il Consiglio Comunale ha fissato gli obiettivi e i criteri di impostazione della variante al PRG di adeguamento alle sentenze TAR, di confermare per gli ambiti T03 e T15 l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 32.ter delle NTA così come integrato in sede di adozione della variante, che prevede per tali aree il rilascio diretto del titolo abilitativo alle seguenti condizioni, istituendo di fatto il Permesso di Costruire Convenzionato, introdotto tra l'altro dal recente decreto legge 133 del 12.09.2014 con il nuovo articolo 28-bis che integra il DPR 380/01:

- 4. Il rilascio diretto del titolo abilitativo potrà avvenire esclusivamente per i lotti direttamente serviti da viabilità e da urbanizzazioni primarie, mentre per i lotti per i quali non si verificano tali condizioni, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato, alla redazione ed approvazione di un Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie, che dovrà essere portato all'attenzione del Consiglio Comunale preventivamente alla sua applicazione; l'ufficio tecnico si riserva l'insindacabile facoltà di obbligare alla redazione di tale piano anche nel caso in cui gli interventi diretti possano essere di intralcio allo sviluppo ordinato dell'intera maglia.*
- 5. il Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie di cui sopra potrà essere di iniziativa pubblica o privata: in quest'ultimo caso dovrà essere operata una ricognizione accurata da parte dell'ufficio comunale competente che dovrà rilasciare il proprio parere vincolante propedeutico all'approvazione in Consiglio Comunale. Il piano avrà come unità di minimo intervento la maglia di zona 82, così come definita nei*

grafici di PRG, e dovrà comprendere tutte le viabilità e le urbanizzazioni primarie che la circondano, oltre a verificare ed assicurare che i sottoservizi siano già collegati o possano essere collegati a quelli esistenti.

6. La materiale realizzazione delle urbanizzazioni eventualmente mancanti o l'adeguamento di quelle esistenti sarà a carico del Comune, ovvero potranno essere realizzate dai privati a scomputo del contributo di costruzione, secondo le procedure previste dalle norme vigenti e dal Codice dei Contratti Pubblici.

In ogni caso il rilascio o la formazione del titolo abilitativo edilizio, o quantomeno la realizzazione materiale del relativo intervento, dovranno essere successivi alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie mancanti necessarie all'allaccio ed al funzionamento dell'organismo edilizio richiesto o autorizzato.

7. In sede di formazione del Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie, potranno meglio precisarsi le suddivisioni dei lotti edificabili, lo studio esecutivo della viabilità, la localizzazione dei sottoservizi e, nel complesso, l'insieme del disegno urbano, tenendo conto dell'effettivo stato dei luoghi.»

La procedura così prevista consentirebbe pertanto la possibilità di intervenire nelle suddette aree attraverso operazioni di completamento, garantendo al contempo la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in maniera coordinata e integrata ai tessuti esistenti, perseguendo altresì la qualità delle trasformazioni urbane in modo più equo.

La conferma per gli ambiti T03 e T15 inoltre risulta compatibile con le verifiche del carico urbanistico e degli standard effettuato in sede di adozione della variante al PRG (cfr. capitolo 4 della Relazione Generale).”

Ancora successivamente, il Comune di Sannicandro di Bari, con nota prot. n. 11075 del 22/10/2014, ha inviato la seguente ulteriore documentazione

1. Tav. 02 - Variante di adeguamento alle sentenze TAR con sovrapposizione del PAI vigente. scala 1:5000;
2. Relazione sulle interferenze delle varianti con le aree perimetrate dal P.A.I.
3. File in formato .shp della Tav.02;
4. File in formato .shp del P.A.I. vigente.

Direttamente dagli Enti e/o Uffici coinvolti sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Parere motivato ex L.R. n. 44/2013, giusta Det. Dirig. n. 322 del 21/10/2014 dell'Ufficio VAS regionale;
- Parere favorevole ex P.A.I., giusta nota prot. n. 12816 del 15/10/2014 della A.d.B./Puglia, acquisita in data 22/10/2014 al prot. n. 7866;

Contenuti della proposta di variante

La variante adottata consiste nella ottemperanza a variegate sentenze del TAR/Puglia emesse tra il 30/07/2008 e il 03/09/2008 e comporta la modifica di destinazione d'uso e/o zonizzazione di diverse superfici direttamente interessate nonché ulteriori superfici ricadenti nei rispettivi ambiti urbanistici coinvolti, così come nel quadro riepilogativo in appresso sinteticamente riportato:

	TAR/Puglia Sentenza n.	Sintesi accoglimento ricorso	PRG Approvato 2005	Ambito urbano interessato	Proposta di Variante	Superficie interessata
1)	Sent. n. 1894/2008 Fg. 17 p.lla 813,481 mq. 670,00	Insufficiente ed erronea motivazione	Zona C3	Ambito T15 RCt = 26,19% It = 1,49	Zona B2	Mq 21.903,00
2)	Sent. n. 1920/2008 Fg. 16 p.lla 410 mq. 550,00	Insufficiente ed erronea motivazione	Zona C3	Ambito T11 RCt = 39,33% It = 2,59	Zona B2	mq 13.877,50

3)	Sent. n. 1921/2008 Fg. 8 p.lla 1032 mq. 296,00	Insufficiente ed erronea motivazione	Zona C3	Ambito T08 RCt = 28,39% It = 2,00	Zona B2	mq 17.562,50
4)	Sent. n. 1922/2008 Fg. 5 p.lla 333 mq. 517,00	Insufficiente ed erronea motivazione	Zona C3	Ambito T03 RCt = 22,39% It = 1,34	Zona B2	mq 34.764,50
5)	Sent. n. 1924/2008 Fg. 5 p.lla 540, 575 mq. 4.600,00	Insufficiente ed erronea motivazione	Zona C3			
6)	Sent. n. 1925/2008 Fg. 5 p.lla 339 mq. 184,00	Insufficiente ed erronea motivazione	Zona C3			
7)	Sent. n. 1923/2008 Fg. 8 p.lla 1739, 1740, 1208, 2346, 2139 mq. 3.469,00	Insufficiente ed erronea motivazione	Zona C3	Ambito T04 RCt = 33,88% It = 3,30	Zona B2	mq 12.689,00
8)	Sent. n. 2025/2008 Fg. 17 p.lla 39 mq. 2.154,00	Insufficiente ed erronea motivazione	Zona C3	Ambito T15	Zona B2	mq 2.506,00
9)	Sent. n. 1913/2008 Fg. 8 p.lla A mq. 182,00	Erronea previsione	Urb. Sec.	Ambito T01 Pertinenza di edificio esistente	Zona B1	mq 4.796,50
10)	Sent. n. 2024/2008 Fg. 8 p.lla 197, 695, 1899 mq. 380,00	Erronea previsione	Viabilità Pubblica U.P.	Ambito T02 Pertinenza di Edificio esistente	Zona B1	mq 368,00
11)	Sent. n. 2026/2008 Fg. 16 p.lla 213 mq. 53,00	Erronea previsione	Viabilità Pubblica U.P.	Ambito T10 Pertinenza di Edificio esistente	Zona B1	mq 53,00
12)	Sent. n. 1895/2008 Fg. 8 p.lla 2095, 2096, 1833, 1830, 1827 mq. 2.500,00	Reiterazione immotivata di vincolo espropriativo	Urb. Sec.		Zona B2	mq 2.500,00
13)	Sent. n. 1914/2008 Fg. P.lla 698, 701, 697, 700, 703, 704, 705, 733 mq. 2.746,00	Reiterazione immotivata di vincolo espropriativo	Urb. Sec. Viabilità		Zona c	mq 2.746,00

14)	Sent. n. 1915/2008 Fg. 53 p.lla 1077, 1080 Fg.17 p.lla 1 mq. 281,00	Reiterazione immotivata di vincolo espropriativo	Urb. Sec.		Zona A2 Zona B1	mq 146,00 mq 135,00
15)	Sent. n. 1916/2008 Fg. 17 p.lla 295, 296, 775, 522 mq. 2.365,00	Reiterazione immotivata di vincolo espropriativo	Zona FI		Zona DT	mq 2.365,00
16)	Sent. n. 1917/2008 Fg. 17 p.lla 1103, 521 mq. 14.000,00	Reiterazione immotivata di vincolo espropriativo	Zona FI		Zona DT	mq 14.000,00
17)	Sent. n. 1918/2008 Fg. 16 p.lla 2246 mq. 1.384,00	Reiterazione immotivata di vincolo espropriativo	Urb. Sec.		Zona B2	mq 1.384,00
18)	Sent. n. 1919/2008 Fg. 19 p.lla 716 mq. 395,00	Reiterazione immotivata di vincolo espropriativo	Urb. Sec.		Zona A2	mq 395,00

Ciò premesso le sentenze in questione sono così suddivise nella Relazione Generale:

- sentenze riguardanti le sottozone "C3 ex B2"
- sentenze riguardanti la viabilità
- sentenze riguardanti le urbanizzazioni secondarie

Nello specifico qui di seguito si sintetizzano le sentenze in questione (testualmente):

a) Sentenze relative alle sottozone "C3 ex 82"

"La motivazione principale per la redazione della presente variante tematica scaturisce dalla decisione da parte della Regione Puglia, operata con la Delibera di Giunta Regionale n. 1798 del 06.12.2005, di ritipizzare come sottozone B2 esclusivamente quelle che, dalle verifiche affidate al Comune, risultarono aver rispettato entrambi i parametri di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968 e stralciando le altre sottozone.

Questa scelta ha determinato l'attivazione del maggior numero dei ricorsi amministrativi contro il nuovo PRGC e l'emanazione delle relative sentenze, tutte accolte con provvedimenti quasi identici:

- Sentenza N. 01894/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.474/2006, proposto da D'Ambrosio Faustina e D'Ambrosio Lucia);
- Sentenza N. 01920/2008 REG.SEN. (Ricorso n. Reg. G.981/2006, proposto da Novielli Francesco Saverio);
- Sentenza N. 01921/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.984/2006, proposto da Fiorese Sabino);
- Sentenza N. 01922/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.988/2006, proposto da Pistilli Maria Nicola);
- Sentenza N. 01924/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.895/2006, proposto da Riccardi Giovanni Antonio e Modugno Marcella);
- Sentenza N. 01925/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.924/2006, proposto da Adamo Giovanni e Salatino Lucia);
- Sentenza N. 01923/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.765/2006, proposto da Losurdo Saverio, Tassielli Giacomma e Chimienti Vincenzo);
- Sentenza N. 02025/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.1072/2006, proposto da Giannone Michele e Giannone Giuseppe).

In riferimento alle Sentenze di cui sopra, si sottolinea che il TAR ha annullato quegli atti del procedimento amministrativo di approvazione del PRG che hanno portato a considerare le sottozone come C3 e non più come 82, non lasciando all'Amministrazione Comunale o alla Regione alcun margine per motivare differenzialmente e riproporre la sottozona come C3. Le Sentenze emanate, con le relative motivazioni, hanno di fatto annullato tale possibilità, ragion per cui l'Amministrazione Comunale non ravvisa la necessità di motivare una ritipizzazione differente, in quanto le motivazioni alla base della scelta comunale iniziale (come B2) sono state ritenute valide rispetto a quelle del Commissario ad Acta prima e della Regione poi.

Infatti il TAR ha riconosciuto la legittimità del metodo utilizzato del Comune, annullando invece gli atti del Commissario ad Acta prima e della Regione poi, che ne avevano messo in dubbio la fondatezza, e pertanto inevitabilmente non solo le sottozone oggetto di ricorso, ma tutte le sottozone "C3 ex 82" debbono essere ritipizzate come sottozone "B2", dato anche atto che il dispositivo del Consiglio Comunale n. 22 del 19.04.2005 con il quale erano state adottate le decisioni sulle modifiche ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. 56/1980, già rammentava alla Regione che *"in ragione delle perimetrazioni di maglia corrispondenti agli ambiti delle zone di completamento B già adottate dai redattori del P.R.G. (i quali, si ripete, hanno optato per una perimetrazione complessa delle maglie corrispondente agli ambiti delle zone di completamento 8, che pertanto ricomprendono le zone tipizzate come completamento B - con le relative sottozone 81 e 82 - e le zone tipizzate come Standard Urbanistici e attrezzature di interesse generale), i parametri del D.M. 1444/1968 risulterebbero rispettati"*.

In definitiva, come si può evincere dagli elaborati di sovrapposizione e di confronto dei differenti stati di pianificazione dello strumento urbanistico, tutte le sottozone "C3 ex B2" tornano di diritto e per giurisprudenza specifica e circostanziata sul caso di specie, ad avere la loro destinazione urbanistica primordiale, così come progettata e presentata dai tecnici, ed il conseguente annullamento di tutti gli atti che hanno portato la destinazione urbanistica da B2 a C3, non consente di distinguere una sottozona "C3 ex B2" da un'altra, prendendo solo spunto dall'area di proprietà dei ricorrenti.

A maggior dimostrazione della necessità ed opportunità di estendere a tutte le sottozone "C3 ex B2" la ritipizzazione come sottozone "B2", si può notare come l'ubicazione dei ricorsi accolti è uniformemente distribuita in sottozone più o meno densamente edificate, e che tali ubicazioni con i relativi e differenti parametri urbanistici, non hanno minimamente influito sulle decisioni che il Giudice Amministrativo ha operato su tutte le sentenze."

Ancora, in particolare, per quanto attiene alla Sentenza N. 02025/2008 REG.SEN. (Ricorso n. Reg. G. 1072/2006, proposto da Giannone Michele e Giannone Giuseppe), vengono esplicitate le motivazioni poste a base della ritipizzazione delle aree in questione da zona C3 a zona B2.

b) Sentenze riguardanti la viabilità

Le sentenze che riguardano le previsioni di viabilità di PRG contestate dai ricorrenti sono le seguenti:

- Sentenza N. 02024/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.573/2006, proposto da Perna Domenica e Perna Francesco Antonio);
- Sentenza N. 02026/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.1236/2006, proposto da Merlo Pietro e Monno Anna Antonia).

Per le suddette sentenze nella Relazione Generale, alla quale si rinvia per maggiori chiarimenti, sono esplicitate le motivazioni poste a base delle scelte comunali di ritipizzazione delle aree interessate.

c) Sentenze riguardanti le urbanizzazioni secondarie

Le sentenze che riguardano le previsioni delle urbanizzazioni di PRG contestate dai ricorrenti sono le seguenti:

- Sentenza N. 01895/2008 REG.SEN. (Ricorso n. Reg. G.983/2006, proposto da Chimienti Maria Rita, De Pinto Domenico Francesco, De Simini Vito, Pistilli Antonio, Pistilli Marisa, Cea Rosa);

- Sentenza N. 01913/2008 REG.SEN. (Ricorso n. Reg. G.769/2006, proposto da Traversa Pietro Giovanni e Traversa Grazia);
- Sentenza N. 01914/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.1174/2006, proposto da Racanelli Michele);
- Sentenza N. 01915/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.1517/2006, proposto da Dimatera Fedele);
- Sentenza N. 01918/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.982/2006, proposto da Pistilli Vito
- Sentenza N. 01919/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.985/2006, proposto da Novielli Teresa;
- Sentenza N. 01916/2008 REG. SEN. (Ricorso R.GE. n.987/2006, proposto da Calò Maria Stella e Mariani Giuseppe);
- Sentenza N. 01917/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.986/2006, proposto da Di Tardo Domenico, Chiara Lucia e Silvia).

Per le suddette sentenze nella Relazione Generale, alla quale si rinvia per maggiori chiarimenti, sono esplicitate le motivazioni poste a base delle scelte comunali di ritipizzazione delle aree interessate.

In particolare con gli ultimi ricorsi (Ricorso R.GE. n.987/2006; Ricorso R.GE. n.986/2006), si chiedeva di operare una ritipizzazione da F1 "Aree per attrezzature scolastiche di grado superiore ed universitarie e centri di ricerca applicata e di sperimentazione" a "zona DT, aree per attività direzionali e terziarie".

Per le relative sentenze (Sentenza N. 01916/2008 REG. SEN.; Sentenza N. 01917/2008 REG.SEN.), il Comune, dopo una ampia disamina delle vigenti previsioni di PRG che già individuano aree aventi destinazione urbanistica (aree libere in zona DT, aree per attività direzionali e terziarie pari a mq 32.500) quale quella proposta dai ricorrenti (testualmente) *"ritiene che — nonostante la proposta avanzata dai ricorrenti sia più recente delle richieste argomentate nel ricorso — la maniera più rispondente alle motivazioni argomentate in sentenza sia quella di ritipizzare le aree come "sottozona D2", ed in subordine come "Aree per le Urbanizzazioni secondarie e sociali". Rilevato e ritenuto altresì che tutta la maglia omogeneamente tipizzata F1, di cui le particelle interessate dal ricorso fanno parte, possiede le stesse caratteristiche di fatto e di diritto delle particelle di proprietà dei ricorrenti per le quali il ricorso è stato accolto, si ritiene di dover estendere la ritipizzazione che verrà operata a tutta la maglia"*.

Carico urbanistico aggiuntivo

Circa gli specifici contenuti relativi a carichi urbanistici aggiuntivi, la citata Relazione Generale provvede ad effettuare la valutazione del carico urbanistico relativo alle sentenze che non riguardano la riclassificazione di zone C3 in zone B2;

Tali valutazioni puntuali riguardano il recepimento delle seguenti sentenze:

- Sentenza N. 01915/2008 •REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.151/2006, proposto da Dimatera Fedele), comportante un carico aggiuntivo di 8 (otto) unità di popolazione;
- Sentenza N. 02026/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.1236/2006, proposto da Merlo Pietro e Monno Anna Antonia), comportante un carico urbanistico aggiuntivo di 2 (due) unità.
- Sentenza N. 01913/2008 REG.SEN. (Ricorso R.GE. n.769/2006, proposto da Traversa Pietro Giovanni e Traversa Grazia Rosa), comportante un carico urbanistico aggiuntivo di 9 (nove) unità.

Per quel che riguarda il carico urbanistico aggiuntivo introdotto nel recepimento delle rimanenti Sentenze relative ad aree a servizi per la residenza, ritipizzate in zone edificabili residenziali, la elaborazione dei dati riportati nella tabella seguente, consente di determinare - come richiamato negli atti comunali - un carico urbanistico residenziale aggiuntivo pari a ulteriori 102 (centodieci) abitanti insediabili.

AREE RITIPIZZABILI PER SENTENZE TAR ESECUTIVE	INDICE	SUPERFICIE	Sentenza N.
ALD1P ritipizzata in zona B2	1,5	3151	01895/2008
AV05P ritipizzata in zona B2	1,5	4602	01918/2008
AV12P ritipizzata in zona A2	4	546	01919/2008
AV15P ritipizzata in zona C3	0,6	1941	01914/2008

La popolazione di piano passerebbe dal valore di 11.058 abitanti (PRG 2005) a 11.179 unità, con un incre-

mento in termini percentuali dell'1% rispetto a quello approvato nel piano previgente, valore non significativo nell'economia generale del Piano.

Standard urbanistici ex art.3 del DM 1444/1968

Nella Relazione Generale viene effettuato il conteggio delle superfici degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, tenendo conto di tutte le ulteriori ritipizzazioni operate per l'adeguamento a tutte le Sentenze.

Nelle tabelle sotto riportate, il Comune verifica il fabbisogno, sia in funzione della popolazione residente al momento dell'adozione della presente variante, pari a 9.758 abitanti, che della nuova popolazione di target del P.R.G.C., pari a 11.179 abitanti e perviene ad una dotazione complessiva di standard rispettosa del DM 1444/1968 sia per la popolazione residente che per il nuovo valore di popolazione, essendo rispettati i minimi anche in forma disaggregata:

STANDARDS URBANISTICI E SERVIZI URBANI DI TIPO ESPLICITO	ESISTENZE	PIANIFICATA	TOTALE
ATTREZZATURE SCOLASTICHE	23925	31884	55809
ATTREZZATURE RELIGIOSE	5852	0	5852
ATTREZZATURE CULTURALI E RCREATIVE	1761	0	1761
ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE E CIVICHE	9684	1158	10842
ATTREZZATURE ASSISTENZIALI E SOCIALI	21950	5378	27328
VERDE ATTREZZATO	49529	42721	92250
AREE PER PARCHEGGI	2664	32505	35169

	ABITANTI	STANDARDS	(18mq/ab)
POPOLAZIONE RESDENTE AL 2010	9758	175644	

STANDARDS ESPLICITI PER LA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2010	NECESSARI	DI PIANO	
ATTREZZATURE SCOLASTICHE	43911	55809	(4,5mq/ab)
ATTREZZATURE RELIGIOSE, CULTURALI E RICREATIVE, AMMINISTRATIVE E CIVICHE, ASSISTENZIALI E SOCIALI	19516	45783	(2,0mq/ab)
VERDE ATTREZZATO	87822	92250	(9,0mq/ab)
AREE PARCHEGGI	24395	35169	(2,5mq/ab)
TOTALE	175644	229011	(18mq/ab)

	ABITANTI	STANDARDS	(18mq/ab)
POPOLAZIONE TARGET DI PIANO	11179	201219	

STANDARDS COMPLESSIVI PER LA POPOLAZIONE DI TARGET	NECESSARI	DI PIANO	
ATTREZZATURE SCOLASTICHE	50305	79531	(4,5mq/ab)
ATREZZATURE RELIGIOSE, CULTURALI E RICREATIVE, AMMINISTRATIVE E CIVICHE, ASSISTENZIALI E SOCIALI	22358	58911	(9,0mq/ab)
VERDE ATTREZZATO	10061C	139695	(2,5mq/ab)
AREE PARCHEGGI	27947	48348	(2,0mq/ab)
TOTALE	201219	326485	(18mq/ab)

Precisa altresì il Comune che la zona ritipizzata come C3 nell'ambito della Sentenza 01914/2008 - seppur contribuendo all'incremento del carico urbanistico di P.R.G.C. - dovrà reperire gli standard nell'ambito delle

aree del comparto edificatorio che essa stessa costituisce, e pertanto il carico urbanistico aggiuntivo non è stato preso in considerazione nel calcolo degli standard innanzi riportato.

Evidenzia infine il Comune che in definitiva nella presente variante si introduce un carico urbanistico di sole 121 unità in più, di cui 113 in zone diverse da quelle di espansione residenziale C3, la cui dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi di cui al D.M. 1444/1968 è di 2.034mq, che rientra ampiamente nella dotazione prevista.

Modifiche alle N.T.A.

Modifiche risultano apportate alle Norme Tecniche di Attuazione in relazione al problema delle distanze tra fabbricati, in considerazione delle motivazioni della Sentenza N. 01209/2008 REG.SEN. relativa al ricorso N. 01720/2006 REG.RIC., adeguando gli artt. 32, 32bis e 32ter delle Norme Tecniche di Attuazione per quel che riguarda le distanze tra gli edifici nelle zone residenziali di completamento B1 e B2, modificando le disposizioni ivi contenute al fine di diminuire le probabilità di contenziosi.

Risulta modificata anche la norma riguardante la distanza dei fabbricati dalle strade al fine di consentire comunque l'edificazione secondo l'allineamento stradale prevalente, ma solo nel caso in cui venga anche rispettata la norma relativa al distacco dai fabbricati.

Infine, sono state introdotte disposizioni riguardanti gli interventi diretti e gli interventi subordinati ad un preventivo "Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie".

Il tutto come riportato nel presente provvedimento nei prospetti comparativi tra testo vigente e testo modificato degli artt. 32, 32bis e 32ter.

TESTO VIGENTE NTA	TESTO MODIFICATO NTA
Art. 32 Zone omogenee di tipo B	Art. 32 Zone omogenee di tipo B
1. ... omissis ... 2. ... omissis ... 3. ... omissis ... 4. ... omissis ... 5. ... omissis ...	1. ... omissis ... 2. ... omissis ... 3. ... omissis ... 4. ... omissis ... 5. ... omissis ... 6. Fatto salvo quanto riportato al comma 2 del precedente art. 2 per quel che concerne l'applicazione della lettera e) dell'art.15 della Legge Regionale n. 56/80, l'Amministrazione Comunale può anche approvare dei Piani Particolareggiati aventi come Smi (superfici di minimo intervento) gli ambiti delle zone B, così come perimetrati, nel rispetto degli articoli 19, 20, 21 della Legge della Regione Puglia n. 56/80.
Art. 32bis Sottozona omogenea B1	Art. 32bis Sottozona omogenea 81
1. ... omissis ... 2. Le opere ammesse sono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio, di ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetrie, di demolizione, di nuova edificazione su residue aree libere o su aree rese libere da demolizione a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni: - Iff indice di fabbricabilità fondiaria= mc/mq 5,00; - H altezza massima= 7,70 m ovvero pari al più alto dei fabbricati adiacenti con un numero massimo di due piani fuori terra. Per fabbricati adiacenti possono intendersi quelli ricompresi nello stesso isolato o quelli direttamente prospicienti.	1. ... omissis ... 2. Le opere ammesse sono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio, di ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetrie, di demolizione, di nuova edificazione su residue aree libere o su aree rese libere da demolizione a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni: - Iff indice di fabbricabilità fondiaria= mc/mq 5,00; - H altezza massima= 7,70 m ovvero pari al più alto dei fabbricati adiacenti con un numero massimo di due piani fuori terra. Per fabbricati adiacenti possono intendersi quelli ricompresi nello stesso isolato o quelli direttamente prospicienti.

<p>Inoltre si può derogare al numero massimo di piani fuori terra esclusivamente per l'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti dal D.Lgs. 28/2011, dalla L.R. 13/2008 o dalla L.R. 14/2009 (fino al periodo di vigenza);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Re rapporto di copertura = max 65 mq per 100 mq di superficie fondiaria; - Dc distacco dai confini= in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20; - Ds distacco dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente; - Di distacco tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Il distacco può essere ridotto e contenuto entro i m 5,00 se le facciate fronteggianti hanno una estensione in pianta non superiore a m 10,00 o se sono prive di finestre e sviluppano una altezza massima non superiore a m 7,70. Fanno eccezione i box auto la cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 3,00; - Sup superficie a parcheggio: mq 1 ogni mc.10 di volume edilizio e minimo 1 posto macchina per appartamento. 	<p>Inoltre si può derogare al numero massimo di piani fuori terra esclusivamente per l'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti dal D.Lgs. 28/2011, dalla L.R. 13/2008 o dalla L.R. 14/2009 (fino al periodo di vigenza);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Re rapporto di copertura = max 65 mq per 100 mq di superficie fondiaria; - Dc distacco dai confini: in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20; - Ds distacco dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente, purché sia fatta salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati; - Df distacco tra fabbricati: H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Il distacco può essere ridotto e contenuto entro i m 5,00 se le facciate fronteggianti hanno una estensione in pianta non superiore a m 10,00 o se sono prive di finestre e sviluppano una altezza massima non superiore a m 7,70. Fanno eccezione i box auto la cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 3,00; - Sup superficie a parcheggio: mq 1 ogni mc 10 di volume edilizio e minimo 1 posto macchina per appartamento.
<p>Art. 32ter Sottozona omogenea 82</p>	<p>Art. 32ter Sottozona omogenea B2</p>
<p>1. Il PRGC nella zona B2 si attua per intervento edilizio diretto.</p> <p>2. Le opere ammesse sono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio, di ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetrie, di demolizione, di nuova edificazione su residue aree libere o su aree rese libere da demolizione a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jff : indice di fabbricabilità fondiaria= mc/mq 1,50; - H : altezza massima= 7,70 m; - Re : rapporto di copertura = max 35 mq per 100 mq di superficie fondiaria; - Dc : distacco dai confini = in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20; - Ds distacco dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente; - Df : distacco tra fabbricati = H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00;- - Sup : superficie a parcheggio: mq 1 ogni mc 10 di volume edilizio e minimo 1 posto macchina per appartamento. 	<p>1. Il PRGC nella zona B2 si attua per intervento edilizio diretto.</p> <p>2. Le opere ammesse sono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio, di ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetrie, di demolizione, di nuova edificazione su residue aree libere o su aree rese libere da demolizione a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lff: indice di fabbricabilità fondiaria= mc/mq 1,50; - H : altezza massima = 7,70 m; - Re : rapporto di copertura = max 35 mq per 100 mq di superficie fondiaria; - Dc : distacco dai confini = in aderenza o H/2 e comunque non inferiori a m 5,00 purché sia fatta salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati. Fanno eccezione i box auto che potranno edificarsi anche sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze dagli altri fabbricati e purché la altezza interna non superi i m 2,20; - Ds distacco dalla strada: secondo DM 1444/68, salvo allineamento prevalente, purché sia fatta salva la disposizione relativa al distacco tra i fabbricati; - Df : distacco tra fabbricati = H/2 e comunque non inferiori a m 10,00. Fanno eccezione i box auto la cui distanza tra di essi ed il fabbricato principale non potrà essere inferiore a m 6,00; - Sup : superficie a parcheggio: mq 1 ogni mc 10 di volume edilizio e minimo 1 posto macchina per appartamento.

	<p>3. Sono state tipizzate come zone 82 anche le aree già occupate da immobili interessati da vincoli giuridici derivanti da precedenti licenze, concessioni o autorizzazioni, anche da condono edilizio, ricomprese in zone tipizzate come standard urbanistici nel precedente strumento urbanistico generale; in caso di interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, i nuovi fabbricati dovranno rispettare gli allineamenti ed i parametri di PRG.</p> <p>4. Il rilascio diretto del titolo abilitativo potrà avvenire esclusivamente per i lotti direttamente serviti da viabilità e da urbanizzazioni primarie, mentre per i lotti per i quali non si verificano tali condizioni, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla redazione ed approvazione di un Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie, che dovrà essere portato all'attenzione del Consiglio Comunale preventivamente alla sua applicazione; l'ufficio tecnico si riserva l'insindacabile facoltà di obbligare alla redazione di tale piano anche nel caso in cui gli interventi diretti possano essere di intralcio allo sviluppo ordinato dell'intera maglia.</p> <p>5. Il Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie di cui sopra potrà essere di iniziativa pubblica o privata: in quest'ultimo caso dovrà essere operata una ricognizione accurata da parte dell'ufficio comunale competente che dovrà rilasciare il proprio parere vincolante propeedeutico all'approvazione in Consiglio Comunale. Il piano avrà come unità di minimo intervento la maglia di zona 82, così come definita nei grafici di PRG, e dovrà comprendere tutte le viabilità e le urbanizzazioni primarie che la circondano, oltre a verificare ed assicurare che i sottoservizi siano già collegati o possano essere collegati a quelli esistenti.</p> <p>6. La materiale realizzazione delle urbanizzazioni eventualmente mancanti o l'adeguamento di quelle esistenti sarà a carico del Comune, ovvero potranno essere realizzate dai privati a scapito del contributo di costruzione, secondo le procedure previste dalle norme vigenti e dal Codice dei Contratti Pubblici.</p> <p>7. In ogni caso il rilascio o la formazione del titolo abilitativo edilizio, o quantomeno la realizzazione materiale del relativo intervento, dovranno essere successivi alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie mancanti necessarie all'allaccio ed al funzionamento dell'organismo edilizio richiesto o autorizzato.</p> <p>8. In sede di formazione del Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie, potranno meglio precisarsi le suddivisioni dei lotti edificabili, lo studio esecutivo della viabilità, la localizzazione dei sottoservizi e, nel complesso, l'insieme del disegno urbano, tenendo conto dell'effettivo stato dei luoghi.</p>
--	---

PROVVEDIMENTI REGIONALI (D.G.R. n. 9/2015)

La Giunta Regionale previa istruttoria degli uffici competenti, giusta D.G.R. n. 9 del 08/01/2015, in via preliminare ha approvato la proposta comunale di variante al vigente P.R.G. con la richiesta di chiarimenti e precisazioni nonché con le modifiche e prescrizioni in appresso sinteticamente riportate:

Aspetti paesaggistici

Fermo restando che per le varianti n. 1, 8, 13, 15 e 16 circa gli aspetti paesaggistici non risulta espresso alcun rilievo, in riferimento alle varianti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17 e 18 risulta quanto in appresso.

- **Varianti n. 3 (Sentenza 1921/2008) e n. 12 (Sentenza 1895/2008 - per errore materiale indicata con il n. 1985/2008)**

Circa dette varianti, in relazione alla presenza di un ciglio di scarpata, si è prescritto un approfondimento da effettuare di concerto con l'AdB/Puglia;

- **Varianti n.2 (Sent. n. 1920/2008), n. 4 (Sent. n. 1922/2008), n. 11 (Sent. n. 2026/2008), n. 17 (Sent. n. 1918/2008) e n. 18 (Sent. n. 1919/2008)**

Circa dette varianti, in relazione alla potenziale presenza del gravame degli "Usi Civici", si è prescritto un approfondimento da effettuare di concerto con il competente ufficio regionale ed eventualmente di provvedere alla sistemazione e/o declassificazione ex L.R. n. 7/98 d'intesa con il medesimo ufficio regionale;

- **Varianti n.2 (Sent. n. 1920/2008), n. 3 (Sent. n. 1921/2008), n. 4 (Sent. n. 1922/2008), n. 5 (Sent. n. 1924/2008), n.6 (Sent. n. 1925/2008), n. 7 (Sent. n. 1923/2008), n. 9 (Sent. n. 1913/2008), n. 10 (Sent. n. 2024/2008), n. 12 (Sentenza 1895/2008 - per errore materiale indicata con il n. 1985/2008), n. 14 (Sent. n. 1915/2008)**

Circa dette varianti, in relazione alla interferenza con le "Strade Panoramiche" (identificate nelle cartografie del adottato PPTR come "Ulteriori Contesti paesaggistici"), si è prescritto l'introduzione di opportune norme volte al perseguimento degli indirizzi di tutela di cui agli artt. 77 e 86 delle N.T.A. dello stesso PPTR;

Aspetti urbanistici

Circa talune **problematiche di carattere generale**, evidenziate dal Comune di Sannicandro di Bari nel corso del procedimento, si è precisato che:

1. le "Misure Straordinarie a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità edilizia e ss.mm.ii." (ndr. cd "piano Casa) di cui alla Del. di C.C. n. 44 del 23.11.2009, con la quale sono state introdotte modifiche delle altezze nelle Zone "A2" - "B1" e "B2" nonché il numero dei piani fuori terra realizzabili nella Zona "B1", non potevano riguardare in ogni caso la Zona "A2";
2. le varianti di cui alla Del. di C.C. n. 25/2010, riferite alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, c. 3, della L.r. n. 20/2001, rimangono nelle esclusive competenze comunali, ossia non necessitano di alcun provvedimento di approvazione regionale ancorché si sia rappresentata, in via collaborativa, la necessità di meglio verificare l'applicabilità della norma regionale in talune fattispecie.

Ciò posto, fermo restando che per le **varianti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17 e 18** circa gli aspetti urbanistici non risulta espresso alcun rilievo ad esclusione, relativamente alla variante 7, del richiamo al parere vincolante della AdB/Puglia, giusta nota prot. n. 12816 del 15.10.2014, in riferimento alle **varianti n. 9, 13, 15 e 16** risulta quanto in appresso.

3. **Variante n. 9 (Sent. n. 1913/2008)**

Circa detta variante si è condiviso la proposta di variante a condizione che la superficie interessata dall'ampliamento fosse classificata quale "Zona B2";

4. **Variante n. 13 (Sent. n. 1914/2008)**

Circa detta variante non si è condiviso la proposta di variante potendosi nel caso di specie, così come previsto all'art. 20 delle N.T.A., attuare le previsioni del P.R.G. anche mediante intervento privato ancorché sulla base di apposita convenzione;

5. **Variante n. 15 (Sent. n. 1916/2008) e 16 (Sent. n. 1917/2008)**

Circa dette varianti, in relazione alla interferenza con un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di "Alta e Media Pericolosità Idraulica", non si è condiviso la proposta di variante, nonché, in via collaborativa si proposto di valutare la possibilità di classificare gli ambiti territoriali interessati quali "Aree per Standard urbanistici e di interesse urbano" in uno alla disciplina di cui all'art. 20 della NTA del vigente PRG che pre-

figurano l'attuazione delle previsioni urbanistiche anche mediante intervento privato ancorché sulla base di apposita convenzione;

6. Variante normativa

6.1 Artt. 32, 32bis e 32ter, commi 2, 3, 6,7 e 8,

Circa le modifiche di detti articoli non è stato espresso alcun rilievo.

6.2 Art. 32ter, Introduzione dei commi 4 e 5

Circa dette modifiche è stato richiesto un puntuale chiarimento circa la natura ed i contenuti del previsto "Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazione Primarie", nonché, in relazione ai titoli abilitativi diretti, si è richiesto la introduzione della tipologia del "Permesso di Costruire Convenzionato" ex art. 28-bis del DPR n. 380/2001;

Osservazioni

Circa le 2 (due) osservazioni proposte dalle ditte Pietro Merlo + Anna Antonia Monno e Novielli Teresa si è concordato con quanto operato dal Consiglio Comunale giusta Del. di C.C. n. 35 del 30/08/2011.

PROVVEDIMENTI COMUNALI (ex Del. Comm.Str. n. 16 del 09.10.2015)

Successivamente, con nota prot. n. 9637 del 21.10.2015, il Comune di Sannicandro di Bari ha inviato copia della Del. Comm.Str. n. 16 del 09.10.2015 con la quale si è provveduto, in ordine ai rilievi, prescrizioni e condizioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, a quanto richiesto con la D.G.R. n. 9 del 08.01.2015.

Nel merito dei rilievi, prescrizioni e condizioni, giusta relazione tecnica allegata al provvedimento in questione, la A.C. si è così determinata:

Aspetti demaniali (usi civici)

Con la citata nota comunale prot. n. 9637 del 21.10.2015, è stata data notizia dell'avvenuta adozione della Del. Comm.Str. n. 15 del 09.10.2015, con la quale si è inteso avviare il procedimento di legittimazione ex art. 54, c. 2, della L.R. n. 14/04 delle terre interessate dagli "Usi Civici".

Aspetti paesaggistici

- Varianti n. 3 (Sentenza 1921/2008) e n. 12 (Sentenza 1895/2008 - per errore materiale indicata con il n. 1985/2008)

In proposito la A.C. chiarisce che l'intervenuto P.P.T.R., approvato con Del. di G.R. n. 176 del 13.02.2015, esclude la presenza del "ciglio di scarpata", nonché rappresenta che detto chiarimento risulta, peraltro, coerente con quanto riportato nel "nuovo quadro degli assetti idrogeomorfologici" (Carta idrogeomorfologica della Puglia) fornito dalla A.d.B./Puglia con la nota prot. n. 16640 del 19.12.2013 a seguito dei lavori del "tavolo tecnico" congiunto tra la stessa A.d.B./Puglia ed il Comune di Sannicandro di Bari.

- Varianti n. 2 (Sent. n. 1920/2008), n. 3 (Sent. n. 1921/2008), n. 4 (Sent. n. 1922/2008), n.5 (Sent. n. 1924/2008), n. 6 (Sent. n. 1925/2008), n. 7 (Sent. n. 1923/2008), n. 9 (Sent. n. 1913/2008), n. 10 (Sent. n. 2024/2008), n. 12 (Sentenza 1895/2008) - per errore materiale indicata con il n. 1985/2008), n. 14 (Sent. n. 1915/2008)

In proposito la A.C. rappresenta che:

- le aree sottese alla variante non risultano interessate ne da "strade a valenza paesaggistica" ne da "Strade panoramiche";
- per le aree comprese nella "Città Consolidata" precisa che in detti "ulteriori contesti" saranno applicate le "norme per la qualità ecologica e ambientale" inserite nel "Rapporto Ambientale" così come disposto dalla Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 322 del 21.10.2014.

Aspetti urbanistici

Variante n. 9 (Sent. n. 1913/2008) -

In proposito la A.C. precisa che oltre al mera correzione cartografica riferita alla presenza di una cappella privata non sussiste alcun ampliamento della "Sottozona B1".

Variante n. 13 (Sent. n. 1914/2008)

In proposito la A.C. ripropone la classificazione quale "Zona C3" dell'area interessata, ritenendo che detta condizione rivenga da un probabile refuso.

Variante n. 15 (Sent. n. 1916/2008) e 16 (Sent. n. 1917/2008)

In proposito la A.C. condivide e, quindi, propone l'adeguamento della variante alle prescrizioni regionali.

Variante normativa - Art. 32ter, introduzione dei commi 4 e 5

In proposito la A.C. condividendo i contenuti sottesi alla richiesta di chiarimento, rappresenta che il previsto "Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie" ha mero valore di "Linee Guida". Con tali linee guida il Consiglio Comunale provvederà ad individuare, definire ed approvare lo studio esecutivo delle aree interessate.

Altresì, al fine di rafforzare detto orientamento, la A.C. propone di integrare e modificare anche il **comma 1** così come di seguito: "**1. Il PRGC nella zona 82 si attua per intervento edilizio diretto nei casi di completamento di maglie già edificate e servite dalle urbanizzazioni e che non sono in condizione di intercludere altre proprietà all'interno della maglia. Negli altri casi il rilascio dei titoli abilitativi è sottoposta al regime dell'art. 28-bis "permesso di costruire convenzionato" del D.P.R. n. 380/2001, secondo lo schema di cui allegato A, che disciplini la realizzazione diretta delle urbanizzazioni primarie e/a la cessione di aree per la loro realizzazione**".

Ancora, conseguentemente, la A.C. ha provveduto a corredare la proposta di variante dello schema di convenzione denominato "Allegato A".

Tematiche di carattere generale schema di convenzione denominato "Allegato A"

Oltre a quanto sopra la A.C. circa talune puntuali questioni indirettamente coinvolte dalla variante fornisce gli opportuni chiarimenti.

DETERMINAZIONI REGIONALI DEFINITIVE

A) D.Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 44/2013

Circa gli adempimenti relativi alla L.R. n. 44/2013, la variante in questione, giusta Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 322 del 21.10.2014, sulla base di talune prescrizioni, suggerimenti e condizioni, è stata esclusa dalla procedura di VAS.

B) Aspetti demaniali (usi civici)

In proposito l'ufficio competente in materia di "Usi Civici" ritiene di dover, per economia degli atti amministrativi, riunificare all'interno del presente provvedimento le determinazioni regionali attinenti la variante urbanistica in questione con le determinazioni attinenti la "sistemazione demaniale".

Ciò posto, nello specifico, è stato rilevato che tutte le particelle del Fg. 16 interessate dalla variante de quo non risultano gravate da uso civico, atteso che le uniche particelle di demanio civico di detto Foglio sono le p.lle 191 e 521. Per quanto riguarda invece il Fg. 8, dalla consultazione della planimetria relativa alla "perimetrazione delle varianti riferite al PRG approvato con DGR n. 1798 del 06.12.2005", con riferimento all'area indicata rispetto alla sentenza n. 1922/2008 la part. 2205, derivante da frazionamenti della originaria p.lla 130, risulta di demanio civico. Detta p.la altresì risulta inclusa nell'aggiornamento del perito F. Mastromarco, datato 20.10.1984, alla precedente verifica dello stesso Mastromarco del 30.06.1979 quale terra proposta per la legittimazione; peraltro trattasi di residuo demaniale intercluso in contesto già soggetto a trasformazione e del tutto inidoneo all'eventuale esercizio di usi civici.

Il Comune di Sannicandro di Bari, con Deliberazione Commissariale n. 15 del 09.10.2015, tenuto conto che di fatto alcune porzioni del territorio aventi natura demaniale sono state oggetto di trasformazioni

urbanistiche sulla base del vigente PRG e risultano pertanto inadeguate all'esercizio dell'uso civico, ha chiesto alla Regione Puglia di procedere alla pubblicazione dell'inventario delle terre di uso civico del Comune di Sannicandro di Bari, trasmesso al Comune con nota regionale prot. n. 33 del 13.01.2003, ai fini, con riferimento ai terreni inclusi in tale inventario e proposti per la legittimazione, del perfezionamento della legittimazione prevista dal comma 2 dell'art. 54 della L.R. n. 14/2004.

Ritenute condivisibili le valutazioni comunali e rilevata l'opportunità di procedere alla definitiva sistemazione demaniale delle terre già proposte per la legittimazione dal perito Mastromarco con l'aggiornamento della verifica del 20.10.1984, può pertanto procedersi alla pubblicazione dell'inventario delle terre civiche del Comune di Sannicandro di Bari così come riportate nel citato aggiornamento della verifica del 20.10.1984, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/1998 ed inoltre per gli effetti dell'art. 54 della L.R. n. 14/2004.

Il Comune di Sannicandro di Bari provvederà pertanto alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale nonché al deposito dei contenuti dell'inventario delle terre civiche del Comune medesimo presso la Segreteria comunale, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni da rendersi entro il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 5 della L.R. n. 7/1998.

Questa Amministrazione provvederà successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del predetto inventario ed all'invio agli Ordini notarili.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 della L.R. n. 14/2004 le terre proposte per la legittimazione incluse nell'inventario regionale, tra le quali la p.lla 130 del Fg. 8 da cui deriva l'attuale p.lla 2205 interessata dalla variante in oggetto, ad avvenuto deposito dei contenuti di detto inventario regionale presso la Segreteria comunale e pubblicazione all'Albo pretorio comunale, nonché ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.P., saranno legittimate ai sensi di legge.

Ciò premesso circa la **variante n. 4**, considerato che detta variante coinvolge anche superfici interessate da "uso civico", limitatamente alla superficie della particella n. 2205 del Foglio 8, si precisa che l'attuazione delle previsioni della presente variante è subordinata al perfezionamento della legittimazione prevista dal comma 2 dell'art. 54 della L.R. n. 14/2004.

C) Aspetti paesaggistici

In proposito l'ufficio competente, giusta nota prot. n. 1250 del 11.02.2016, inviata anche al Comune di Sannicandro di Bari, nell'evidenziare la intervenuta approvazione del P.P.T.R. (DGR n. 176/2015), nel merito delle determinazioni comunali, si è espresso così come testualmente di seguito riportato.

[...]

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dal/a consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva che:

- Struttura Idro - geomorfologica:

- Beni paesaggistici: le aree oggetto di variante non sono interessate da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): le aree oggetto di variante non sono interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

- Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: le aree oggetto di variante non sono interessate da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): le aree oggetto di variante non sono interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

- Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: le aree oggetto di variante non sono interessate da beni paesaggistici della suddetta struttura.

Si specifica al proposito che nella DGR 9/2015, è evidenziato che dalla consultazione degli atlanti della documentazione cartografica del PUTT (serie 7) le aree indicate come Varianti n. 2 (Sent. n. 1920/2008), n. 4 (Sent. n. 1922/2008), n. 11 (Sent. n. 2026/2008), n. 17 (Sent. n. 1918/2008) e n. 18 (Sent. n. 1919/2008), risultano ricadere all'interno di fogli di mappa catastale n.16, potenzialmente interessato dalla presenza di "Usi Civici". Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato, nessuna delle suddette aree oggetto di variante risulta interessata dal bene paesaggistico "usi civici".

- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): le aree oggetto di variante sono interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura. Nel dettaglio, così come già rappresentato nella DGR 9/2015 con riferimento alle aree indicate come Varianti n. 2 (Sent. n. 1920/2008), n. 3 (Sent. n. 1921/2008), n. 4 (Sent. n. 1922/2008), n. 5 (Sent. n. 1924/2008), n. 6 (Sent. n. 1925/2008), n. 7 (Sent. n. 1923/2008), n. 9 (Sent. n. 1913/2008), n. 10 (Sent. n. 2024/2008), n. 12 (Sentenza 1895/2008) - per errore materiale indicata con il n. 1985/2008), n. 14 (Sent. n. 1915/2008) sono interessate dall'ulteriore contesto paesaggistico "Città Consolidata" sottoposto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 e per il quale non sono previste misure di salvaguardia e di utilizzazione.*

Si specifica al proposito che nella DGR 9/2015, è evidenziato che le suddette aree si attestano su "Strade Panoramiche", così come da elaborati di cui all'adottato PPTR. Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato, nessuna delle aree oggetto di variante si attesta su "strade panoramiche" o su "strade a valenza paesaggistico".

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'Ambito Territoriale "La Puglia centrale" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "La conca di Bari e il sistema radiale delle lame".

In particolare l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi, interessa direttamente il nucleo urbano di Sannicandro di Bari, che con Palo del Colle, Binetto, Bitetto e Adelfia, costituiscono i centri di seconda corona del capoluogo pugliese, storici borghi a vocazione rurale e capisaldi dell'entroterra olivato del barese.

Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le componenti storiche insediative che strutturano il sistema radiale dei centri minori e le componenti strutturanti il tipico paesaggio rurale della piantata olivicola attraversata dalle numerose lame.

I nuclei insediativi di seconda corona della conca barese si caratterizzano per la morfologia urbana strutturata dal nucleo antico compatto, da cui si diramano gli storici assi di collegamento con il territorio e i centri limitrofi e su cui si attestano le prime espansioni della città ottocentesca, e le urbanizzazioni contemporanee.

Nel dettaglio dal sistema di questi assi stradali territoriali, che attraversano a tela di ragno la conca barese è possibile cogliere, tanto la diversità e le peculiarità dei paesaggi rurali dell'ambito di riferimento, quanto le caratteristiche dei paesaggi urbani. In particolare tali assi stradali territoriali, rappresentano, alla scala urbana le strade di penetrazione, viali di accessi alla città che attraversando la città consolidata permettono di percepire i caratteri morfologici significativi della trama viaria ed edilizia e dei manufatti, testimonianze storiche e culturali degli insediamenti.

In particolare il nucleo urbano di Sannicandro di Bari, è organizzato dal sistema dei quattro assi stradali principali, via Armando Diaz, Corso V. Emanuele, via Duca D'aosta e via Thano De Revel, ovvero corrispondenti alle strade provinciali con i centri limitrofi di Bitetto, Bitritto, Adelfia e Cassano delle Murge. Con riferimento alle aree interessate dalla variante del PRG, così come già rappresentato nella DRG n. 9/2015, alcune di esse interessano la "Città Consolidata", che il PPTR ha individuato come "quella parte del centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento" e alcune si attestano invece sul sistema dei suddetti assi stradali principali.

Tutto ciò premesso si evidenzia che, con riferimento a:

- *Varianti n. 2 (Sent. n. 1920/2008), n. 3 (Sent. n. 1921/2008), n. 4 (Sent. n. 1922/2008), n. 5 (Sent. n. 1924/2008), n. 6 (Sent. n. 1925/2008), n. 7 (Sent. n. 1923/2008), n. 9 (Sent. n. 1913/2008), n. 10 (Sent. n.*

2024/2008), n. 12 (Sentenza 1895/2008) - per errore materiale indicata con il n. 1985/2008), n. 14 (Sent. n. 1915/2008):

- **la Regione con DGR n.9/2015** ha rappresentato che esse “ricadono ai margini dell’area perimetrata come “Città consolidata” e si attestano lungo viabilità di accesso alla città individuate come “Strade Panoramiche”. Per detti Ulteriori contesti paesaggistici attualmente non vige alcuna norma di salvaguardia e non sono previste disposizioni prescrittive, purtuttavia si segnala che per gli stessi il PPTR prevede come indirizzo la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso (cfr artt. 77 e 86 delle NTA del PPTR adottato). Si ritiene dunque opportuno prevedere nella variante di Adeguamento opportune norme volte al perseguimento di detto indirizzo”;

- **il Comune di Sannicandro di Bari** in sede di adeguamento e controdeduzioni con delibera commissariale n. 16/2015:

o ha rappresentato che le aree sottese alla variante non risultano interessate nè da “Strade a valenza paesaggistica” nè da “Strade panoramiche”;

o ha precisato che per le aree comprese nella “Città Consolidata” in detti “ulteriori contesti” saranno applicate le “norme per la qualità ecologica e ambientale” inserite nel “Rapporto Ambientale” così come disposto dalla Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 322 del 21.10.2014;

• Varianti n. 3 (Sentenza 1921/2008) e n. 12 (Sentenza 1895/2008 - per errore materiale indicata con il n. 1985/2008);

- **la Regione con DGR n. 9/2015** ha rappresentato, con riferimento al previgente piano paesaggistico (PUTT/P) che esse: “risultano marginalmente interessate da un ciglio di scarpata e dalla relativa area annessa di 50 metri sottoposta alle prescrizioni di base di cui all’art. 3.09 Versanti e Crinali delle NTA del PUTT/P ai sensi delle quali (...). La presenza di detto ciglio di scarpata non è confermata dalla Carta Idro-geomorfologica dell’Autorità di Bacino della Puglia (approvata dal Comitato Istituzionale con Delibera del n. 48/2009 del 30.11.2009). Considerato che il comune di Sannicandro non ha ad oggi operato gli adempimenti di cui agli art. 5.05 e 5.06 delle NTA del PUTT/P, verificando e adeguando le cartografie del PUTT/P alle situazioni di fatto documentabili alla scala comunale, né ad oggi ha condiviso gli elementi della carta idro-geomorfologica con l’Autorità di Bacino, si invita lo stesso a voler approfondire di concerto con l’Autorità di Bacino la reale presenza in punto di fatto del suddetto ciglio di scarpata”.

- **il Comune di Sannicandro di Bari** in sede di adeguamento e controdeduzioni con delibera commissariale n. 16/2015, ha rappresentato che a seguito di tavolo tecnico congiunto con l’ AdB/Puglia, finalizzato all’aggiornamento della Carta idrogeomorfologica della Puglia per il territorio comunale, giusta nota 16640 del 19.12.2013, la presenza del suddetto “ciglio di scarpata”, non è stata confermata.

Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, preso atto di quanto adeguato e controdedotto dal Comune di Sannicandro per gli “Aspetti di natura paesaggistica” rappresentati nella DGR 9/2015, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del suddetto parere, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.

Ciò al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito ed in particolare con i seguenti obiettivi:

- Recuperare la percettibilità e l’accessibilità monumentale alle città storiche: riqualificare le porte della città, rendere percepibili paesaggisticamente i margini urbani;
- riqualificare gli assi storici di accesso alla città e le corrispettive visuali verso le “porte” urbane;
- tutelare e riqualificare le “città consolidate” con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso.

(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)

Nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni riportate nella Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 322/2014 con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione relative alla qualità ecologica ed ambientale dell'insediamento "norme per la qualità ecologica e ambientale" inserite nel "Rapporto Ambientale", ed inoltre si provveda a:

- *garantire una qualità paesaggistica degli spazi aperti previsti nonché una continuità ecologica delle stesse con le aree verdi già esistenti utilizzando esclusivamente:*
 - *elementi di connessione quali filari di alberi, quinte arborate/arbustive percorsi pedonali, reti della mobilità lenta, lungo la viabilità esistente e di progetto e disegnando il sistema del verde in maniera più possibile continua;*
 - *materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;*
 - *specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina.*
- *realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell'area) evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;*
- *prevedere soluzioni tipologiche e modalità aggregative, che assicurino la continuità e la permeabilità fisica e funzionale tra il nuovo intervento e gli insediamenti contermini (attraverso l'allineamento dell'edifici, la cura dei rapporti dimensionali e materici del costruito, l'accessibilità, la fruibilità, ecc.);*
- *utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme, (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali del luogo, prevedendo preferibilmente per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche;*
- *realizzare per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi, ecc), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";*

Indirizzi:

- *al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:*
 - *sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione **sostenibile delle acque meteoriche**;*
 - *sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:*
 - *la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, oggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;*
 - *l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;*
 - *la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.*
- *nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011)."*

Ciò posto all'art. 32 delle N.T.A. è inserito il seguente comma n. 7

“7. Le prescrizioni ed indirizzi di cui al parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Sezione Assetto del Territorio regionale, giusta nota prot. n. 1250 del 11.02.2016, nonché le condizioni riportate nella Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 322/2014 hanno carattere vincolante.

C) Aspetti urbanistici

In ordine alle **tematiche generali** si prende atto dei chiarimenti forniti;

Circa le **varianti n. 9 e 15** si prende atto dei chiarimenti e precisazioni fornite e, quindi si ritiene che le stesse possano essere condivise;

Circa la **variante n. 13**, fermo restando che come evidenziato peraltro dal comune, la condizione regionale conteneva per mero errore materiale un refuso, si è proceduto ad un approfondimento istruttorio da quale è emerso che la stessa più propriamente era da leggersi così come di seguito riportato:

“b) per quanto riguarda la variante di cui al n. 13, considerato che la superficie di cui trattasi si ritiene di non condividere la proposta avanzata, potendosi ricorrere, nel caso di specie, a quanto previsto all'art. 20 delle N.T.A. che contempla la possibilità per l'Ente comunale di delegare al soggetto privato l'attuazione delle previsioni di P.R.G. mediante apposita convenzione;”

Considerato, peraltro che detta variante risulta ubicata in una posizione del tutto marginale al centro abitato e quindi del tutto avulsa dal disegno urbanistico di piano nonché confinante con la zona agricola ossia non assimilabile alle fattispecie individuate con le altre varianti, si ritiene di poter confermare la non condisione della proposizione della “Zona C3”, significando altresì, che la condizione regionale non comporta la imposizione e/o riproposizione di un “vincolo espropriativo” ma più correttamente, ricorrendo ad una disposizione delle vigenti N.T.A., comporta la introduzione di un “vincolo conformativo” che prevede una fattiva partecipazione, con ristoro, da parte del soggetto privato alla attuazione della pianificazione comunale.

In particolare si evidenzia che la superficie in questione (mq. 2.857,00) è interessata da due diverse tipizzazioni: la prima destinata alla viabilità di margine del centro abitato; la seconda, di maggiore consistenza, nonché compresa in un più vasto compendio territoriale, destinata a “standard urbanistici e servizi di interesse urbano, la cui trasformazione a zona residenziale comporta, diversamente da tutte le altre fattispecie proposte dalla A.C., un disegno urbanistico in totale contrasto con quello prefigurato dal PRG vigente, e ciò anche in relazione alla particolare ubicazione direttamente limitrofa

alla zona agricola.²⁷

Altresì si evidenzia che la disciplina di cui all'art. 20 delle N.T.A., con particolare riferimento al punto 20.2, prevede l'utilizzo di un iff pari a 2,5 mc/mq. anche da parte dei privati.

In proposito si riporta il testo del citato art. 20:

“Art. 20 Aree per le Urbanizzazioni secondarie e sociali

[...]

20.2 Aree per attrezzature di interesse comune

- 1. Le aree per attrezzature di interesse comune sono riservate alle attività necessarie alla vita sociale e culturale della comunità nonché le sedi per le attività di amministrazione urbana.*
- 2. Sono ammesse: attrezzature di interesse collettivo, attrezzature socio-sanitarie di base, pubblici esercizi, edifici religiosi.*
- 3. Gli interventi sono riservati al soggetto pubblico ovvero possono essere delegati, previo parere favorevole e motivato del Consiglio Comunale e stipula di apposita convenzione che garantisca l'uso pubblico, anche al soggetto privato.*
- 4. Il PRGC si attua mediante intervento edilizio diretto, purché compreso in un piano attuativo o nel Piano dei Servizi, con le seguenti prescrizioni: Nuove Costruzioni:*
 - Iff indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 2,5;*
 - Rc rapporto di copertura: 40%;*

- *H altezza: max m 12,00;*
- *Dc distanza dai confini: $H \times 0,5$, con un minimo di m 6,00;*
- *Df distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m 12;*
- *Ds distanza dalle strade: $H/2$ e, quando ne ricorrano le condizioni, applicando le norme di cui al DM 1404/68 e del "Codice della strada";*
- *Sv superficie a verde attrezzato: 25% di Sf;*
- *Sup parcheggi: secondo quanto previsto dall'art. 15 delle NTA.*

Edifici Esistenti:

Sono consentiti interventi migliorativi ed integrativi soltanto per una volta, fino ad un incremento del 20% della superficie totale dei piani (Stp).

La procedura di concessione prima indicata, deve essere documentata con grafici ed atti progettuali e verifiche in corso d'opera e successiva ultimazione dei lavori con documento ufficiale rilasciato dal Comune.

Nelle aree per gli edifici religiosi ed opere parrocchiali non è ammessa la costruzione di collegi o monasteri.

5. Le deroghe alle precedenti prescrizioni, ferme restando le destinazioni consentite, devono seguire la procedura

riportata all'art. 67 delle presenti NTA.

[...]"

Circa la **variante normativa di cui all'art. 32ter** si prende atto dei chiarimenti forniti e si condivide la introduzione della modifica del comma 1 dello stesso articolo, e del relativo schema di convenzione denominato di cui all' "Allegato A" .

Osservazioni

Si confermano le determinazioni già riportate nella precedente D.G.R. n. 9 del 08/01/2015, con la quale si è condiviso quanto operato dalla Am.ne Com.le con la D.C.C. n. 35 del 30/08/2011 .

Ciò posto, in definitiva, per gli aspetti urbanistici, circa la proposta di variante di cui alla Del. di C.C. n. 9 del 13/05/2011, così come integrata dalla Del. di C.C. n. 35 del 30/08/2011 e dalla Del. del Comm. Str. n. 16 del 09/10/2015, si ritengono condivisibili, così come proposte, le varianti indicate con n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18, nonché si ritiene condivisibile la proposta di variante n. 13 con la introduzione della modifica innanzi riportata.

Altresì si ritengono condivisibili le modifiche introdotte agli artt. 32, 32bis e 32ter, così come complessivamente innanzi riportati, in uno al nuovo comma 7 dell'art. 32 ed al nuovo comma 1 dell'art. 32ter, nonché le condizioni relative alle modalità di attuazione della variante n. 4, introdotti in sede di adeguamento alle prescrizioni regionali e di determinazioni regionali definitive.

Tutto ciò premesso ed alla luce delle valutazioni di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale e demaniale si propone alla Giunta l'approvazione della variante tematica al PRG del Comune di Sannicandro di Bari con l'introduzione negli atti delle modifiche, così come rivenienti dai paragrafi A), B) e C) della relazione degli uffici regionali relativa agli adempimenti comunali ex Del. Comm. Str. n. 16 del 09.10.2015.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE** in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con Del. di C.C. n. 9 del 13/05/2011 dal Comune di Sannicandro di Bari (Ba), con le prescrizioni e modifiche riportate nelle premesse così come rivenienti dai paragrafi A), B) e C), che qui si intendono in toto condivise e integralmente trascritte per economia espositiva;
- **DI PRENDERE ATTO** del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1, punto c, rilasciato in senso positivo dalla Sezione Assetto del Territorio, giusta nota prot. n. 1250 del 11.02.2016;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'inventario delle terre civiche del Comune di Sannicandro di Bari, già trasmesso al Comune con nota regionale prot. n. 33 del 13.01.2003, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/1998, all'Albo pretorio comunale nonché il deposito dei contenuti di detto inventario presso la Segreteria comunale, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni da rendersi entro il termine di sessanta giorni ai sensi del medesimo art. 5 della L.R. n. 7/1998 ;
- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari (Ba), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (a cura del SUR).

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 260

Adesione della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità, così come confermata dal Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- nel documento *"Flusso sistemico nella governance della Regione Puglia — Modello ambidestro per innovare la macchina amministrativa regionale — MAIA"*, approvato con DGR n. 1518-2015, è prevista l'implementazione di un sistema di valutazione delle performance della macchina amministrativa;
- nel programma del governo regionale vi è tra gli obiettivi l'adozione del sistema unico regionale di misurazione e valutazione delle performance delle strutture pubbliche e private accreditate, assunto come strumento per la programmazione sanitaria regionale (PSR) e la valutazione del management aziendale;

Considerato che:

- oggi la Regione Puglia non ha implementato un proprio sistema di valutazione delle performance che consenta, ad integrazione dell'annuale processo di verifica dei livelli essenziali di assistenza, previsto dall'intesa Stato-Regioni del 23/03/2015, e dei risultati del Programma Nazionale Esiti, di effettuare valutazioni comparate a livello interregionale ed intraziendale in ordine alle seguenti dimensioni del sistema sanitario regionale:
 - stato di popolazione della salute;
 - capacità di perseguire le strategie regionali;
 - valutazioni sanitaria;
 - valutazioni dell'esperienza degli utenti e dei dipendenti;
 - valutazione della dinamica economico-finanziaria e dell'efficienza operativa.

Rilevato che:

- la Scuola Superiore Sant'Anna di PISA, Ente di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, è organizzata, ai sensi dell'art. 26 del proprio Statuto, in sei Istituti di ricerca tra cui l'Istituto di Management e che in tale ambito opera il Laboratorio Management e Sanità (MES) che da più di dieci anni svolge attività di ricerca sul tema della valutazione della performance dei sistemi sanitari;
- che il Laboratorio Management e Sanità coordina dal 2008 un *network* di regioni italiane, che si confrontano sulle rispettive performance in ambito sanitario, sia a livello regionale che aziendale con l'obiettivo è quello di condividere un sistema di valutazione della performance in *benchmarking* in quanto gli indicatori condivisi sono volti a descrivere e confrontare varie dimensioni della performance del sistema sanitario;
- ad oggi fanno parte del Network delle Regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto
- la Scuola Superiore Sant'Anna con la Regione Toscana ha ottenuto in data 10 aprile 2009 il brevetto italiano - domanda numero PI2005A000055 - per l'architettura di un "Sistema di valutazione della performance di

Aziende sanitarie”, nonché un brevetto conseguito in data 14 giugno 2011 - numero brevetto 0001358839 - per l'applicazione del “Metodo per la gestione di indicatori multidimensionali di performance di Aziende di servizi”;

- il laboratorio fornisce il supporto formativo al personale regionale ed aziendale sulla metodologia e gli strumenti di calcolo degli indicatori di valutazione, a cura delle stesse Regioni aderenti, nonché una piattaforma informatizzata per il caricamento e la visualizzazione degli indicatori e dei dati.
- il laboratorio fornisce, inoltre supporto, anche nella definizione di specifici indicatori volti ad esplorare particolari aspetti rilevanti per le strategie regionali e non necessariamente condivisi con le altre Regioni parte del gruppo.

Ritenuto:

- il sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali, attivo presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, uno strumento idoneo sia per implementare il processo di conoscenza e condivisione del SSR tra gli attori del sistema (ossia il management, i professionisti sanitari e i *policy makers*), facilitando la diffusione della cultura della valutazione, sia per rendere fruibile a tutti gli stakeholders, cittadini compresi, un report di valutazione in un'ottica di trasparenza e *accountability*;
- fondamentalmente per il Sistema Sanitario Regionale disporre di uno strumento di confronto con le altre Regioni italiane al fine di poter raffrontare le proprie prestazioni non solo in termini di erogazione di LEA, ma anche di efficienza ed efficacia del sistema di gestione e *governance*;

Rilevata:

- l'esigenza di mettere a disposizione ai fini della partecipazione al laboratorio ed al network delle Regioni un gruppo di progetto, coordinato dal Direttore *pro tempore* del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, e composto da personale del Dipartimento (in particolare della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità), dell'A.Re.S. Puglia e dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) in grado di gestire i dati ed elaborare gli indicatori;
- la necessità, per il raggiungimento degli obiettivi di partecipazione al *network*, che il suddetto gruppo di progetto disponga di adeguate risorse strumentali e organizzative, considerata la specificità e la conseguente esiguità dei profili professionali idonei per la gestione dei dati e il calcolo degli indicatori;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

- **approvare** l'adesione della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
- **demandare** al Direttore *pro tempore* del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti gli atti conseguenti per il perfezionamento della suddetta adesione;
- **dare mandato** al Direttore *pro tempore* del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti di coordinare un gruppo di progetto, composto da personale del Dipartimento (in particolare della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità), dell'A.Re.S. Puglia e dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) nonché da referenti delle Aziende ed Enti del SSR in grado di gestire i dati ed elaborare gli indicatori previsti;
- **dare atto** che le attività del personale del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti conseguenti alla suddetta adesione sono garantite anche mediante ricorso agli istituti contrattuali all'uopo destinati;

- **dare atto** che la partecipazione di personale dell'A.Re.S. Puglia, dell'OER, delle Aziende ed Enti del SSR al suddetto gruppo di lavoro rientra nei relativi compiti istituzionali ed è svolta *ratione officii*;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 2W2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La spesa derivante dal presente provvedimento è pari complessivamente ad euro 130.000,00 (di cui 65.000 euro per l'anno 2016 e 65.000 euro per l'anno 2017) e trova copertura sugli stanziamenti annuali del Cap. 741010.

Agli adempimenti contabili provvede il Dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita e fatta propria la relazione del Presidente
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; a voti unanimi espressi dai presenti;

DELIBERA

1. di **approvare** l'adesione della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
2. di **demandare** al Direttore pro tempore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti gli atti conseguenti per il perfezionamento della suddetta adesione;
3. di **dare mandato** al Direttore pro tempore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti di coordinare un gruppo di progetto, composto da personale del Dipartimento (in particolare della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità), dell'A.Re.S. Puglia e dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) nonché da referenti delle Aziende ed Enti del SSR in grado di gestire i dati ed elaborare gli indicatori previsti;
4. di **dare atto** che le attività del personale del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti conseguenti alla suddetta adesione sono garantite anche mediante ricorso agli istituti contrattuali all'uopo destinati;
5. di **dare atto** che la partecipazione di personale dell'A.Re.S. Puglia, dell'OER, delle Aziende ed Enti del SSR al suddetto gruppo di lavoro rientra nei relativi compiti istituzionali ed è svolta *ratione officii*;
6. di **pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 261

Attività Consigliera di Parità. Approvazione Schema di Convenzione.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro Sebastiano LEO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio della Consigliera di Parità, verificata dalla P.O. "Cooperative e Albi Regionali" e confermata dalla Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione e dalla Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro riferisce quanto segue:

Visto/a:

- il Decreto Legislativo n. 198 dell'11.04.06 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ha disciplinato le attività de/le Consigliere e dei Consiglieri di parità e impartito disposizioni in materia di azioni positive in attuazione della delega attribuita al Governo dell'art.47 comma 1 della Legge n. 144/99, definendo il regime giuridico e potenziando le funzioni e le dotazioni strumentali;
- l'art.18 del predetto decreto con il quale l'istituito il Fondo nazionale destinato a finanziare, tra l'altro, le spese relative alle attività delle/i consigliere/i di parità;
- l'obbligo di presentazione da parte delle aziende pubbliche e private operanti nella Regione dei Rapporti sulla situazione del personale delle aziende pubbliche e private operanti nella Regione Puglia con più di 100 dipendenti ai sensi dell'art.9 della Legge 125/51, novellato nell'art.46 del Dlgs n. 198/06, la Consigliera Regionale di Parità, con nota Prot.n. 58/CPR del 18-11-2015 ha comunicato alla Dirigente del Servizio la necessita di avviare le procedure relative alla redazione di un rapporto di analisi, commento, elaborazione e validazione dei dati raccolti relativi al biennio 2014 - 2015;
- la necessita di assicurare l'attuazione di tale fase, in prosecuzione delle medesime attività svolte nei bienni0 precedente, si propone di affidare l'operato delle suddette attività all'IPRES, istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, quale associazione dotata di personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Puglia e di cui la stessa si avvale per la promozione e realizzazione di attività di studio, ricerca, preparazione e accrescimento professionale in materia di sviluppo sociale ed economico, ai sensi dell'art 57 della L.R. n.1/2005;
- che le finalità perseguite sono coerenti con le funzioni e i compiti assegnati dalla normativa nazionale alla Consigliera nonché con le finalità istituzionali di questa sezione.

Considerato quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione dello schema di Convenzione, di cui all'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. N. 28/01 e succ. modif. ed integrazioni

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di € **15.000,000** trovano copertura sulla obbligazione giuridica perfezionata 5176/2015 assunta con A.D. n. 3429 sul Capitolo di Spesa 953077

Codifica D.Lgs 118/2011

Missione: 15

Programma: 3

Titolo: 1

Macroaggregato: 3

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) d) e k) della L.R. 7/1997 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore, dalla P.O., dalla Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione e della Dirigente della Sezione Politiche Attive per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di approvare quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l'IPRES e la Consigliera di parità per l'attuazione di un "Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile delle aziende con oltre di 100 dipendenti per il biennio 2014-15", come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Attive per il Lavoro alla firma della Convenzione con l'IPRES, in rappresentanza della regione Puglia;
- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro di predisporre i successivi atti dirigenziali;
- di disporre la pubblicazioni del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

**ALLEGATO A**

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RAPPORTI SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE OPERANTI NELLA REGIONE PUGLIA CON PIÙ DI 100 DIPENDENTI (ALL'ART.9 DELLA LEGGE 125/91, NOVELLATO NELL'ART. 46 DEL DLGS N. 198/06)

La Regione Puglia, di seguito detta Regione, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33, C.F. 80017210727, qui rappresentata per delega della Giunta Regionale da Luisa Anna Fiore, nata a Molfetta (BA) il 19/11/1958, in qualità di Dirigente della Sezione Politiche attive per il Lavoro, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Assessorato Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale sito in Via Corigliano n. 1 – Z.I. Bari

e

L'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali di seguito detto IPRES, rappresentato nella persona del Presidente, nonché legale rappresentante Prof. Vito Sandro Leccese, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede dell'IPRES, Piazza Garibaldi, 13, codice fiscale 00724660725.





e

La Consigliera regionale di Parità, Dott.ssa serenella Molendini, effettiva, nata a Lecce il 24/11/1951 e domiciliata per la carica presso Ufficio della Consigliera di Parità Regione Puglia, sito in Bari alla Via Gobetti n.26.

PREMESSO CHE

- l'art. 9 della Legge 125/91, novellato nell'art. 46 del D.L.vo n. 198/2006 prevede:

Comma 1 – *Le aziende pubbliche e private, che occupano oltre cento dipendenti, sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.*

Comma 2 – *Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*
- con nota Prot.n. 58/CPR del 18-11-2015 la Consigliera Regionale di Parità ha comunicato alla Dirigente del Servizio la necessità di proseguire le procedure relative all'avviamento





- della redazione di un rapporto di analisi, commento, elaborazione e validazione dei dati raccolti relativi al biennio 2014-2015;
- l'IPRES è l'Istituto di ricerca del quale la regione Puglia si avvale "per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico" (L.R. 12 gennaio 2005, n.1 – Titolo I, Capo V, art.57, 1° comma);
 - l'IPRES, al quale la Regione Puglia partecipa nella qualità di Socio fondatore, possiede i requisiti degli "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'art.1.c.9 della Direttiva 2004/18 CE del 31/03/2004 e dell'art.3 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, essendo un'associazione senza fine di lucro tra soggetti pubblici, dotata di personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15 ottobre 1998;
 - l'IPRES, inoltre, per la sua qualità di istituzione senza scopo di lucro, controllata e finanziata in prevalenza da amministrazioni pubbliche, è inserito nell'elenco delle unità istituzionali del settore delle "Amministrazioni pubbliche" (art.1, c. 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – "Legge finanziaria 2005") elaborato e pubblicato annualmente dall'ISTAT;
 - l'attività di studio e ricerca dell'Istituto è rivolta prevalentemente agli Enti Associati i quali assicurano le necessarie risorse finanziarie;
 - l'IPRES ha già svolto attività scientifica e tecnica con riferimento al mercato del lavoro femminile predisponendo tre rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile per i bienni precedenti in Puglia;





Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse su esposte sono patti e vengono dalle parti confermate e dichiarate parti integranti della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. L'IPRES si obbliga a redigere il "Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile" delle aziende per il biennio 2014-2015 .

Il suddetto "Rapporto" dovrà essere redatto dall'IPRES sulla base dei rapporti pervenuti ed inseriti direttamente on line sul sito all'Ufficio della Consigliera di Parità da parte delle aziende della Puglia con oltre 100 dipendenti entro il mese di aprile 2016 o, se prevenuti in forma cartacea, l'immissione dei dati sarà a carico dell'IPRES.

Il Rapporto è predisposto su supporto cartaceo e informatico ed inserito sul sito della Consigliera di Parità www.consparitapuglia.it.

Il Rapporto conterrà anche l'elaborazione dei dati relativi alla tabella aggiuntiva Tab. 9.

Il "Rapporto" di cui sopra dovrà contenere dettagliata e commentata elaborazione, anche grafica, dei dati di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo n. 198/2006.

2. Il "Rapporto" dovrà contenere anche l'analisi di approfondimento riferito a interviste e a un Focus Group con le principali organizzazioni datoriali e dei lavoratori presenti in





Puglia, secondo le indicazioni in allegato e in condivisione con la Consigliera Regionale di parità.

3. Stampa e pubblicazione del rapporto secondo le modalità e caratteristiche evidenziate nell'allegato.

Articolo 3 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di 5 (cinque) mesi decorrenza dalla relativa sottoscrizione e comunque fino alla predisposizione del su citato Rapporto.

Articolo 4 - Impegni della Consigliera di Parità della Regione Puglia

La Consigliera Regionale di Parità della Puglia si impegna a mettere a disposizione dell'IPRES la documentazione di base ritenuta rilevante ai fini delle attività di cui all'art. 2.

Articolo 5 – Compiti e impegni del soggetto attuatore

L'IPRES si impegna a:

1. Fornire adeguata rendicontazione dei costi reali sostenuti secondo le modalità e le linee di indirizzo che verranno fornite dalla Regione Puglia, rendendo disponibili allo scopo mezzi e personale in quantità e numero sufficiente all'espletamento delle attività richieste;
2. Esibire, su richiesta della Regione Puglia, i documenti relativi allo svolgimento delle attività inserite nell'intervento, nonché predisporre note illustrative dell'attività svolta;
3. Comunicare alla Regione eventuali affidamenti ad esterni del progetto, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 15/2008;



5



4. L'IPRES, in qualità di Ente Attuatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 133 e s.m.i. e giusta nota n. 3007 del 24.02.2011 del Sezione Ragioneria. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 6 – Compiti e impegni della Regione

All'IPRES, a fronte delle prestazioni di cui all'art. 2, verrà corrisposto un importo complessivo pari a € XXXXXX comprensivo di IVA. Tale importo sarà liquidato alla consegna del "Rapporto" a seguito di presentazione di regolare fattura .

Dati occorrenti ai fini della fatturazione elettronica:

Codice univoco Servizio: **EEBFJL**. - Denominazione Ufficio Destinatario: **Fattura_ Sezione Politiche per il Lavoro.**

L'importo suddetto si intende fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi eventualità e non è pertanto ammessa alcuna revisione.

Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo indicato è a carico dell'IPRES Puglia, escludendo che gli eventuali oneri eccedenti possano in alcun modo gravare sul bilancio regionale.

La Responsabile regionale della gestione dell'attività riguardante il coordinamento di tutte le azioni relative all'intervento è individuata nella Dirigente del Servizio Occupazione e





Cooperazione, Dott.ssa Antonella Panettieri, designata dalla Dirigente della Sezione Politiche Attive per il Lavoro che sottoscrive la presente Convenzione.

Articolo 7 - Attività di controllo

La Consigliera Regionale di Parità della Puglia e la Regione si riservano, a tutti gli effetti, il controllo sul regolare andamento dell'attività ed è esonerata da ogni e qualunque responsabilità conseguente sia a rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Ente affidatario sia per danni procurati a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

Articolo 8 - Integrazioni e modificazioni

Qualsiasi modificazione ed integrazione alla presente convenzione non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto.

Articolo 9 - Proprietà dei risultati

I dati tecnici, i documenti elaborati ed i risultati metodologici conseguiti sono di proprietà della Consigliera Regionale di Parità della Puglia. L'IPRES si impegna a mantenere riservate le informazioni confidenziali ricevute per lo svolgimento delle attività o relative ai risultati della collaborazione e a non farne uso che per gli scopi previsti dalla presente convenzione.

Non ricadranno nell'obbligo di riservatezza informazioni che siano o diventino di dominio pubblico o che la parte ricevente possa provare esserle già note prima di averle ricevute dall'altra o avere ottenuto lecitamente da terzi o avere sviluppato indipendentemente.



7



Articolo 10 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'IPRES si impegna al trattamento dei dati esclusivamente per le attività necessarie ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi assunti in forza della presente convenzione;

Articolo 11 - Spese di bollo e registrazione

Le eventuali spese di bollo e di registrazione della presente convenzione saranno a carico dell'IPRES.

La Dirigente Sezione Politiche Attive per il Lavoro

Dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il Presidente dell' IPRES

Prof. Vito Sandro Leccese

La Consigliera Regionale di Parità

Dott.ssa Serenella Molendini





ALLEGATO TECNICO

1. Elaborazione rapporto biennio 2014-2015

L'elaborazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende della Puglia con oltre 100 dipendenti si basa sulle informazioni e dei dati dei questionari immessi on line dalle imprese, sulla base del nuovo sistema informativo messo a punto sul sito della Consiglieria di Parità.

Il questionario ministeriale verrà integrato da un altro questionario aggiuntivo (Tabella 9) in cui si cercherà di rilevare quali politiche di conciliazione stanno adottando le imprese, in continuità con quelli precedenti.

2. Approfondimento

Organizzazione di interviste e un Focus Group con le principali organizzazioni datoriali e dei lavoratori presenti in Puglia.

Le questioni che si intendono approfondire:

1. Come le imprese piccole e medie e i sindacati dei lavoratori stanno affrontando le novità legislative in materia di welfare aziendale nella contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale;
2. Quali spazi di contrattazione si aprono e quali azioni si possono mettere in campo per una più efficace ed efficiente attivazione degli strumenti contrattuali;
3. Quale ruolo di sostegno della Regione alla diffusione degli strumenti contrattuali decentrati e delle azioni di welfare aziendale nell'ambito della programmazione regionale e nazionale in atto.





L'attività si svolgerà attraverso due momenti:

- interviste singole alle principali organizzazioni datoriali di piccola e media impresa e dei lavoratori;
- un focus group dei soggetti che sono stati precedentemente intervistati.

3. Specifiche per la stampa del Rapporto

Le caratteristiche del volume sono le seguenti:

- formato 17x24 cm, copertina stampata in quadricromia con plastificazione lucida, interno stampato su carta usomano avoriata da 100 gr/m2 in b/n con una segnatura a colori (corrispondente a 16 pagine contigue), che comprenda ad esempio il frontespizio del volume;
- la lunghezza stimata del testo del rapporto corrisponde a massimo 120-130 facciate in formato A4;

E' richiesto invece al committente il file della grafica della Collana Editoriale "I Quaderni regionali di parità", con riferimento sia alla copertina sia all'impaginato, oltre ai loghi in formato vettoriale o comunque a risoluzione adeguata per la stampa.

I volumi stampati saranno consegnati presso la sede della Regione Puglia di via Gobetti, 26 o presso un altro indirizzo di Bari.

Non sono previsti in questa stima né i costi di acquisto di eventuali immagini richieste per la copertina del volume, né i costi relativi alla presenza di un editore.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
POLITICHE PER IL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 263

COMUNE DI BARLETTA (BT) - Rettifica cartografica del PRG per la Via dei Muratori. - Presa d'atto, in acquisizione alle sentenze TAR n.1219/2015 e n.160/2016.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

Il Comune di Barletta, con propria nota prot.20234 del 14/04/15 ha rimesso la DCC n.32 del 03/04/15 avente ad oggetto *"Rettifica cartografica delle tavole del PRG numeri D2, El ed E2 relativamente alla previsione urbanistica di Via dei Muratori - Via degli Artigiani, a seguito delle sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15."*

In uno, sono state trasmesse le copie delle tavole nn. D2, El e E2 del PRG, riportanti in frontespizio la seguente dicitura: *"Sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15. Rettifica errore materiale nel tracciato di Via dei Muratori - Via degli Artigiani. 31 marzo 2015"*.

In particolare, con la DCC n.32/2015, in riferimento al contenzioso amministrativo intrapreso contro il Comune di Barletta dalla Ditta *"ArpexAccessori di Musti Cataldo Snc"*, sfociato nei pronunciamenti del TAR Bari n.953/2014 e n.83/2015 (favorevoli alla ricorrente), è stato determinato testualmente quanto segue:

(...) Di dare esecuzione ed ottemperare alle sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15 procedendo alla rettifica cartografica delle tavole del PRG vigente numeri D2, El ed E2 relativamente alla previsione urbanistica di Via dei Muratori - Via degli Artigiani, operata dal Settore Piani e Programmi ed allegate al presente provvedimento. (...)"

Segnatamente, nei suddetti elaborati del PRG è stato introdotto -nelle planimetrie in scala 1:5000- il tracciato stradale in questione, precedentemente rappresentato nelle tavole del vigente PRG unicamente nella corografia in scala minore compresente nell'ambito della tavola denominata *"El - Attuazione del Piano Regolatore Generale. Territorio Urbano: Viabilità di PRG"*.

Inoltre, nella tabella *"Superfici aree tipizzate"*, riportata nella tavola *"E2"*, sono state modificate le superfici delle maglie delimitate dalla viabilità in questione, precisamente nei termini appresso indicati:

- maglia D2-06: tav. E2 vigente = sup. non indicata; tav. E2 rettificata = mq. 50.387;
- maglia D2-08a: tav. E2 vigente = mq.198.531; tav. E2 rettificata = mq.140.125.

Con nota prot.4740 del 16/06/15 (ritrasmessa con prot.5344 del 08/07/15) la Sezione Urbanistica referente rappresentava agli uffici comunali (e, per conoscenza, alla Ditta interessata) quanto segue:

(...) Ciò premesso, occorre rilevare che le 'rettifiche' introdotte nell'ambito dei contenuti dei richiamati elaborati del PRG, ancorché motivate e determinate dall'Amm.ne Com.le a seguito degli esiti del contenzioso in precedenza citato, giuste sentenze TAR Bari n.953/2014 e n.83/2015, comportano integrazione/modifica delle previsioni urbanistiche dello stesso PRG oggi vigente.

Pertanto -a parere dello scrivente- dette 'rettifiche' richiedono, sotto l'aspetto amministrativo, l'assolvimento degli adempimenti procedurali a norma dell'art.16 della LR n.56/1980 e le pubblicazioni con deposito degli atti (commi 4-5-6), ed inoltre, ove occorrenti nella fattispecie puntuale, previi idonei specifici accertamenti da parte degli uffici comunali, le correlate verifiche di compatibilità ambientale, sismica e paesaggistica.

I predetti adempimenti comunali sono preordinati rispetto ai provvedimenti da assumersi in sede regiona-

le, ex art.16 della LR n.56/1980.

Si resta conseguentemente in attesa di integrazioni, nei termini innanzi rappresentati, % di comunicazioni in merito."

Previo ricorso n.01039/2015 presentato dalla Ditta interessata, con sentenza n.1219/2015 il TAR Bari - Sezioni Unite ha annullato le citate note regionali, con le motivazioni appresso riportate:

(...) Rilevato che la Regione Puglia è stata parte dei giudizi conclusi con le sentenze di questo TAR n.953/2014 e n.83/2015, avverso le quali non è stato proposto appello;

Considerato che da tali decisioni passate in giudicato emerge in modo netto la natura di mera rettifica della correzione delle tavole grafiche del vigente PRG del Comune di Barletta richiesta da parte ricorrente;

Considerato, pertanto, che i provvedimenti impugnati appaiono elusivi del giudicato, oltre ad essere affetti da difetto di motivazione della ritenuta opzione per gli adempimenti procedurali di cui all'art.16 LR n.56/1980 ed evidente travisamento dei fatti; (...)"

Con nota del 03/09/15, la Ditta interessata notificava la suddetta sentenza TAR n.1219/2015, significando quanto segue:

(...) riconoscendo (il TAR), alla luce della sentenza TAR Bari n.83/2015, resa inter partes e passata in giudicato, che nel caso di specie si tratta di mera rettifica di errore materiale e non di modifica al PRG.

In altre parole, la previsione stradale in parola preesisteva e risale alla variante approvata con DGR n.564/2003.

Stando così le cose, si invitano:

A.i dirigenti regionali in indirizzo a procedere immediatamente e direttamente per l'approvazione da parte dei competenti organi regionali della rettifica già disposta dal consiglio comunale di Barletta con la delibera n.32/2015;

B.i dirigenti ed i funzionari comunali ad interrompere ed archiviare la procedura di variante ex art.16 leg. reg. n.56/1980, se avviata."

Con nota prot.8209 del 02/11/15 (indirizzata agli uffici comunali e, per conoscenza, alla Ditta interessata), la Sezione Urbanistica referente si esprimeva in merito, nei termini appresso riportati:

(...) allo stato deve pertanto necessariamente prendersi atto delle statuizioni emanate dal TAR Bari, in ultimo con la sentenza n.01219/2015, circa 'la natura di mera rettifica della correzione delle tavole grafiche del vigente PRG del Comune di Barletta richiesta da parte ricorrente', che pertanto non richiede l'assolvimento degli adempimenti procedurali di cui all'art.16 della LR n.56/1980.

Ciò stante, esclusa la necessità di provvedimenti regionali di approvazione ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, in quanto ritenuti dal TAR non dovuti nella fattispecie puntuale, le determinazioni assunte in sede comunale con la DCC n.32/2015 in oggetto non abbisognano pertanto di alcuna ulteriore valutazione adempimenti e provvedimenti amministrativi nella sede regionale.

Restano a carico del Comune gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.39 del D.Lgs. n.33/2013."

Con nota del 11/02/16, il legale della Ditta interessata ha notificato la sentenza favorevole del TAR Bari - Sezione Terza n.160/2016, emessa a seguito dell'ulteriore ricorso n.1536/2015, ed ha sollecitato il conseguenziale provvedimento della Giunta Regionale.

Nello specifico, il TAR ha annullato la citata nota SUR prot.8209/2015 -nonostante la resistenza regionale in giudizio- con le seguenti motivazioni.

(...) Considerato che il piano regolatore è un atto complesso imputabile al Comune e alla Regione nell'ambito delle rispettive competenze;

Ritenuto che la rettifica di un errore di redazione delle tavole del PRG, nella parte in cui non sono conformi alle corrispondenti prescrizioni normative, non implica una modifica dell'assetto del territorio comunale, e dunque, non richiede l'avvio del procedimento ordinario di variante descritto dall'art. 16 l.r. 56/1980 e dei connessi sub procedimenti, come stabilito da questo TAR con sentenza 1219 del 3.9.2015;

Ritenuto, peraltro, che il caso in esame trova la sua disciplina nei principi generali desumibili dalla normativa che presiede alla formazione e modificazione dell'atto complesso che contempla, comunque, una valutazione da parte della Regione;

Ritenuto che non è di ostacolo a tale ricostruzione l'art. 12 della l.r. Puglia n. 20/2001 come sostenuto dalla Regione, in quanto tale disposizione, esclude l'atto di approvazione regionale in particolari ipotesi ivi elencate, ma non esclude che si proceda quantomeno a presa d'atto da parte della Regione;

Ritenuto, pertanto, che la rettifica di un errore materiale degli elaborati del PRG da parte del Comune, richieda - in base ai principi generali inerenti la disciplina dell'atto complesso- comunque, una presa d'atto della Regione, affinché il PRG risultante dalla rettifica possa dirsi imputabile, come quello recante l'errore materiale, sia al Comune sia alla Regione e a questo validamente sostituirsi, laddove, al contrario, se i due atti fossero riconducibili a diversi centri di imputazione -il PRG originario al Comune e alla Regione, quello rettificato solo al Comune- se ne dovrebbe ammettere la coesistenza, in aperto contrasto con la finalità della rettifica di ritirare dal contesto giuridico un atto affetto da errori;

Ritenuto, pertanto, necessario che il procedimento di rettifica avviato dal Comune si concluda con un atto espresso della Giunta regionale;

Ritenuto, infine, che la natura interpretativa della questione trattata giustifichi la compensazione delle spese inter partes; (...)"

Ciò stante, per la "rettifica" determinata dal Comune di Barletta con la DCC n.32/2015, il Giudice Amministrativo ha infine ritenuto:

- non necessario un procedimento ordinario di variante ex art.16 della LR n.56/1980 e dei connessi sub procedimenti;
- necessario un atto conclusivo espresso della Giunta Regionale, di "presa d'atto".

Tutto ciò premesso, attese le sopra riportate statuizioni del TAR, si propone alla Giunta di prendere atto, in termini di mera acquiescenza alle sentenze del TAR Bari n.1219/2015 e n.160/2016, della DCC n.32 del 03/04/15 del Comune di Barletta, avente ad oggetto "Rettifica cartografica delle tavole del PRG numeri D2, E1 ed E2 relativamente alla previsione urbanistica di Via dei Muratori - Via degli Artigiani, a seguito delle sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale nelle premesse riportata.
- **DI PRENDERE ATTO**, conseguentemente, in termini di mera acquiescenza alle sentenze del TAR Bari n.1219/2015 e n.160/2016, della DCC n.32 del 03/04/15 del Comune di Barletta, avente ad oggetto *“Rettifica cartografica delle tavole del PRG numeri 02, El ed E2 relativamente alla previsione urbanistica di Via dei Muratori - Via degli Artigiani, a seguito delle sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15.”*
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Barletta, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 266

Approvazione appendice alla convenzione tra la Regione Puglia e l'ARIF repertoriata al n 016542 del 17/12/2014

L'Assessore Regionale all'Agricoltura, Risorse, agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile, dal Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario e dal Dirigente della Sezione Agricoltura, riferisce quanto segue.

Sin dal primo ritrovamento della *Xylella fastidiosa* nel Salento a ottobre 2013, la Regione Puglia - Ufficio Osservatorio fitosanitario, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal D. lgs. 214/2005 e con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

La Commissione europea nel 2014 ha emanato le Decisioni 87/2014 e 497/2014, quest'ultima recepita a livello nazionale con il Decreto ministeriale di lotta obbligatoria alla *Xylella* che prevedeva una demarcazione puntuale delle aree colpite dall'organismo da quarantena, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni.

Successivamente, sulla base della diffusione del patogeno e dell'avvenuta acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso, nonché dell'aumento delle specie vegetali suscettibili di contagio, la Commissione, con Decisione di esecuzione UE/789/2015 del 18 maggio 2015, ha abrogato la 497/2014 e ha rafforzato le misure di protezione per impedire la diffusione nell'Unione Europea della *X. Fastidiosa*. Conseguentemente, sono state modificate le zone delimitate e sono state previste misure di eradicazione per alcune aree e misure di contenimento per la provincia di Lecce, ritenuta "zona infetta" ove non è più possibile eradicare la *X. fastidiosa*.

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza connesso alla diffusione nel territorio della Regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) e con l'OCDPC 225 dell'11/02/2015 "Primi interventi urgenti di protezione per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia" è stato nominato il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato quale Commissario delegato a gestire l'emergenza e l'Agenzia regionale per l'Irrigazione e la forestazione (ARIF) quale soggetto attuatore del Commissario. L'art. 4 «Copertura finanziaria» della suddetta OCDPC ha disposto che agli oneri connessi per la realizzazione degli interventi urgenti del Commissario si provvede, tra l'altro, con 3.980.000,00 euro, a valere sul capitolo di spesa 111034 del bilancio della Regione Puglia anno 2014, da versare su apposita contabilità del Commissario stesso aperta per la gestione delle complessive risorse finanziarie assegnate, di cui € 3.473.304,00 già trasferiti all'ARIF.

Il Ministero, in data 19 giugno 2015 ha emanato il D. M. "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. Fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" di recepimento delle disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015.

Con Delibera del 3 luglio 2015, il Consiglio dei Ministri ha confermato lo stato di emergenza per la *X. fastidiosa* e con ordinanza n. 265 del 03/07/2015, del Capo del Dipartimento della protezione civile, è stato confermato il Comandante del Corpo Forestale dello Stato per la Regione Puglia quale Commissario Straordinario per l'emergenza.

Con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 318 del 5 febbraio 2016 è stato revocato lo stato di emergenza giunto a naturale scadenza il 06/02/2016 ed è stata demandata alla Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario la relativa gestione ordinaria. Nella stessa ODCM, rispetto alle risorse giacenti sulla contabilità speciale non utilizzate, è stato disposto che il Commissario delegato provveda, tra l'altro, al versamento nel bilancio della Regione Puglia delle risorse residue dalla stessa originariamente trasferite. Le risorse già versate all'ARIF dalla Regione Puglia, ai sensi dell'ODCM 225/2015, rimangono invece nella disponibilità della stessa.

Nel contempo, in base al ritrovamento di nuovi focolai, si è proceduto con la DDS 23 del 12/02/2016 ad aggiornare la delimitazione delle aree interessate dal batterio, conformemente alla Decisione europea 789/2015 e al Decreto ministeriale del 19 giugno 2015.

Per quanto innanzi, l'Osservatorio fitosanitario regionale sta redigendo il Piano di azione regionale per contrastare la diffusione della fitopatia. Nelle more dell'adozione del piano è necessario eseguire con immediatezza nelle zone cuscinetto, di sorveglianza, e nella zona indenne il monitoraggio e le relative analisi di laboratorio sui campioni prelevati da specie ospiti e sui vettori di *X. fastidiosa*, nonché da ogni altra specie vegetale ed entomologica sospettate di essere potenziali ospiti di *Xylella fastidiosa*.

Considerato che per la vastità del territorio da monitorare (oltre 200.000 ettari) è necessario disporre di un numero elevato di ispettori/agenti fitosanitari, non presenti nella dotazione organica regionale e pertanto, è necessario reperirli all'esterno mediante procedure che garantiscano la trasparenza, l'imparzialità e la competenza necessaria.

Allo stato i contratti/convenzioni precedentemente stipulati con i soggetti fornitori del servizio di monitoraggio della *Xylella f.* e di analisi di laboratorio sono scaduti. Le convenzioni ancora in essere sono quelle tra la Regione Puglia e il Corpo forestale dello Stato - Comando regionale Puglia per l'attuazione delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa*, nonché quella tra la Regione Puglia e l'*Agenzia Regionale per le Attività Irriguo e Forestali* (ARIF), stipulata in data 17/12/2014, repertoriata al n. 016542, con durata biennale (scadenza 31/12/2016), avente ad oggetto le seguenti attività:

- lotta ai vettori mediante trattamenti insetticidi e controllo agronomico delle erbe spontanee nelle aree delimitate, nel cordone fitosanitario e ove ritenuto necessario dall'Osservatorio fitosanitario;
- estirpazione e trinciatura delle piante infette su disposizione dell'Osservatorio Fitosanitario;
- estirpazione e trinciatura delle piante ospiti non produttive presenti in aree stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree a verde pubblico;
- attuazione di un piano di comunicazione delle attività oggetto della presente convenzione;
- liquidazione su espressa indicazione dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario di corrispettivi o indennizzi ad altri soggetti interessati all'emergenza fitosanitaria (agricoltori, vivaisti, istituzioni scientifiche, ecc.).

Le risorse assegnate per l'esecuzione della convenzione sono pari a € 4.500.000,00, di cui circa € 4.000.000,00 ancora disponibili.

Con riferimento alla convenzione in essere con ARIF si precisa che alcune delle attività previste nella stessa non saranno attuate in considerazione di quanto disposto dalla Procura di Lecce in merito al procedimento penale n. 10497/15, mentre deve essere immediatamente riavviata l'attività di monitoraggio nelle zone delimitate, che non era stata prevista nella convenzione su citata.

Considerato che:

- l'art. 4 della convenzione suddetta che dispone "... le procedure indicate nei precedenti punti 1), 2), 3) posso-

no essere oggetto di modifica in corso di attuazione della convenzione, sulla base di necessità oggettive al momento non individuabili.

Tali modifiche devono essere concordate ed accettate dalle parti e costituire appendice alla presente convenzione.

La Regione con riferimento all'emergenza fitosanitaria, nel corso dell'attuazione della presente convenzione ed in aggiunta alle attività di cui sopra, potrà individuarne ulteriori da attuare tramite l'ARIF ...";

- *l'art. 5 della predetta convenzione che prevede "... la Regione, a seguito di monitoraggio delle risorse finanziarie già utilizzate per l'attuazione della convenzione stessa e con riferimento ad altre azioni da attivare per l'emergenza fitosanitaria, possa destinare parte delle risorse trasferite ad altre azioni";*

si ritiene opportuno che l'attività di monitoraggio sia realizzata dall'ARIF nell'ambito della convenzione in essere, apportando le necessarie integrazioni con apposita *Appendice*.

Acquisita la disponibilità dell'ARIF ad effettuare le attività di monitoraggio della *Xylella fastidiosa*, secondo le disposizioni assunte con il presente atto d'indirizzo.

Si propone di:

- integrare la convenzione tra la Regione Puglia e l'ARIF, stipulata in data 17/12/2014, repertoriata al n. 016542, mediante l'apposita *Appendice* di cui all'*Allegato 1* che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- utilizzare nelle more dell'attivazione del monitoraggio da parte dell'Arif e nell'ambito della convenzione in essere gli agenti del Corpo forestale dello Stato già formati per tale attività, qualora disponibili;
- disporre, nelle more dell'attivazione del monitoraggio da parte dell'Arif, l'utilizzo degli ispettori/agenti fitosanitari in carico ai Servizi provinciali di Bari e Foggia per l'attività di monitoraggio nelle zone delimitate di cui alla DDS 23/2016.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi Costituzionali n. 1/99 e 3/2001 nonché della l.r. n. 7/97 "Statuto della Regione Puglia".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico dell'ARIF per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

L'Assessore relatore e proponente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 c. 4 lett. e) della L.R. 7/2004.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario, dal Dirigente della Sezione Agricoltura e dal Direttore del Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far proprio quanto riportato in narrativa;
- di approvare lo schema di Appendice alla convenzione stipulata tra la Regione Puglia e ARIF in data 17/12/2014 e repertoriata al n. 016542, di cui *all'Allegato 1* che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di utilizzare nelle more dell'attivazione del monitoraggio da parte dell'Arif e nell'ambito della convenzione in essere gli agenti del Corpo forestale dello Stato già formati per tale attività, qualora disponibili;
- di disporre, nelle more dell'attivazione del monitoraggio da parte dell'Arif, l'utilizzo degli ispettori/agenti fitosanitari in carico ai Servizi provinciali di Bari e Foggia per l'attività di monitoraggio nelle zone delimitate di cui alla DDS 23/2016;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Agricoltura a sottoscrivere *l'Appendice* alla convenzione repertoriata al n. 016542 in data 17/12/2014 ;
- di stabilire che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), f) e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato 1

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 2 (DE) FOGLI

Appendice alla CONVENZIONE repertoriata al n. 016542 del 17/12/2014

Il Dirigente di Sezione

tra

La **Regione Puglia**- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e tutela dell'ambiente di seguito "Regione", nella persona del Dirigente della Sezione Agricoltura, _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso l'Assessorato all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari.

E

L'**Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali** di seguito "ARIF", Ente strumentale della Regione Puglia, nella persona del delegato alla firma del presente atto Direttore Generale _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARIF, in viale Corigliano n. 1, Bari.

Premesso che:

- la Regione Puglia e l'ARIF hanno stipulato in data 17/12/2014 la convenzione repertoriata al n. 016542 per il supporto alla Regione Puglia nella gestione della lotta alla *xylella fastidiosa*;
- Con DGR n. _____ del _____ la Regione Puglia ha deliberato di integrare la convenzione suddetta mediante un'appendice contenente modifiche agli art. 3 e 4.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(integrazione art. 3)

L'art. 3 "oggetto" è così integrato:

"attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dal Servizio Osservatorio Fitosanitario";

Art. 2

(integrazione art. 4)

L'art. 4 "Procedure e competenze" è così integrato:

punto 4) "attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dal Servizio Osservatorio Fitosanitario"

Il Servizio Osservatorio fitosanitario deve:

- Organizzare insieme all'ARIF la formazione specialistica dei tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1578 del 03/09/2013, selezionati a seguito dell'avviso pubblico dall'ARIF, per l'acquisizione della qualifica di *Agente fitosanitario*;
- Riconoscere la qualifica di *Agente fitosanitario* ai tecnici che saranno contrattualizzati dall'ARIF per le attività di monitoraggio, con rilascio di tesserino, come previsto dalla DGR 1578 del 03/09/2013;
- Fornire il protocollo e il piano di monitoraggio;
- Aggiornare periodicamente il Piano di monitoraggio, ove necessario;
- Coordinare le attività di monitoraggio e controllare la corretta esecuzione delle stesse;

- Indicare i laboratori di analisi accreditati presso cui devono essere consegnati i campioni vegetali prelevati.

L'ARIF deve:

- Adottare, ai sensi dell'art. 7 comma 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001, un regolamento interno al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento nella selezione del personale da utilizzare. Il regolamento deve stabilire:
 - le procedure per la formazione della/e *long list* di tecnici in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla DGR 1575/2013, da cui attingere per l'espletamento delle attività di monitoraggio di *Xylella fastidiosa*;
 - le modalità e le priorità di selezione del personale da contrattualizzare con riferimento alla *long list* e in relazione ai fabbisogni espressi dall'Osservatorio fitosanitario regionale;
 - le modalità di formazione del personale e di acquisizione della qualifica di Agente fitosanitario;
- Emanare un avviso pubblico ai sensi del regolamento interno di cui al precedente punto, assicurando la massima pubblicità, al fine di consentire la più ampia partecipazione all'avviso;
- Formulare la/e *long list* dei tecnici in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento;
- Selezionare con le modalità/priorità stabilite dal regolamento e in funzione del fabbisogno espresso dall'Osservatorio Fitosanitario i tecnici da contrattualizzare, previa formazione;
- Organizzare, secondo le disposizioni dell'Osservatorio fitosanitario, corsi di formazione/aggiornamento sul monitoraggio della *Xylella fastidiosa* per i tecnici selezionati;
- Contrattualizzare il personale tecnico selezionato, formato e idoneo ad acquisire la qualifica di Agente fitosanitario;
- Comunicare all'Osservatorio fitosanitario l'elenco del personale contrattualizzato fornendo tutti i dati necessari per la nomina di agente fitosanitario;
- Eseguire il monitoraggio secondo il piano redatto dall'Osservatorio fitosanitario e in stretta osservanza delle modalità/procedura indicate nel protocollo;
- Fornire settimanalmente un report sullo stato di avanzamento delle attività con i dati e le modalità che saranno indicati dall'Osservatorio fitosanitario.



Si precisa che per l'espletamento delle attività disciplinate dalla presente appendice si utilizzeranno le risorse finanziarie di cui all'art. 5 della convenzione tra la regione Puglia e l'Arif sottoscritta il 17/12/2014 (n. repertorio 016542), in base alla rimodulazione prevista e consentita dall'ultimo comma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, ____/____/2016

**Regione Puglia –
Dirigente della Sezione Agricoltura**

ARIF



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)